Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 643
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 26 ottobre 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):
Plenaria . . . . . *Pag.* 5
7ª (Istruzione) e 12ª (Igiene e sanità):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) . . . . . » 10
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (Industria, commercio, turismo):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 19) . . . . . » 11
Plenaria . . . . . » 11

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 14
2ª - Giustizia:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 112) . . . . . » 18
3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 19
4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 20
5ª - Bilancio:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) . . . . . » 26
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 26
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 27
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) . . . . . » 33
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

7ª - Istruzione:
Plenaria . . . . . *Pag.* 45
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 290) . . . . . » 47
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 141) . . . . . » 48
Plenaria . . . . . » 48
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 298) . . . . . » 62
Plenaria . . . . . » 62
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 299) . . . . . » 90
10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 91
11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 102
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 108
Plenaria (notturna) (*)
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 112
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 203) . . . . . » 113
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 204) . . . . . » 113
Plenaria . . . . . » 114
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 125
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 137

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 143
Ufficio di Presidenza . . . . . » 163
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . » 171
Ufficio di Presidenza . . . . . » 172
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . » 178
Ufficio di Presidenza . . . . . » 179

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 12ª (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 643º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 ottobre 2016.*

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

Plenaria . . . . . *Pag.* 180

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Ufficio di Presidenza . . . . . » 182

Plenaria . . . . . » 182

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . » 184

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

Plenaria . . . . . *Pag.* 185

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24) . . . . . » 186

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (n. 347)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La senatrice RICCHIUTI *(PD)*, relatrice per la 6ª Commissione, rileva che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, visti il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, e la proposta della Commissione europea, hanno adottato la direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate.

Già nel 2011 la Commissione aveva sottolineato la necessità di migliorare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle

imprese di tutti i settori, portandole a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri.

In due risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla «Responsabilità sociale delle imprese» il Parlamento europeo si era espresso affinché fosse migliorata la comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, per prevenire i rischi per la sostenibilità e migliorare la fiducia degli investitori e dei consumatori. Il Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. Diventa quindi di grande importanza il coordinamento delle disposizioni nazionali per gli interessi delle imprese, degli azionisti e di altri portatori di interesse, in modo da fornire un quadro completo dei risultati e dei rischi a cui le stesse imprese sono sottoposte.

La relatrice prosegue osservando che la direttiva 2014/95/UE deve essere recepita nell'ordinamento entro il 6 dicembre 2016, così che le disposizioni si applichino alle imprese a decorrere dall'esercizio 2017.

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/95/UE fanno riferimento ad alcune categorie di imprese di grandi dimensioni che, in coerenza con le disposizioni europee, sono tenute a redigere e pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, contenuta nella relazione sulla gestione o in un documento separato, con la quale sono fornite informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. Lo schema di decreto in esame è quindi volto a disciplinare il contenuto di tale informativa, le modalità di pubblicazione e le conseguenze sanzionatorie che derivano dalla violazione delle relative norme.

Il senatore ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*, relatore per la 2ª Commissione, per quanto attiene specificamente alle previsioni di competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 8 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico di coloro che, obbligati a vario titolo a predisporre le dichiarazioni non finanziarie, non adempiamo correttamente all'obbligo.

Le sanzioni si rendono necessarie per attuare quanto previsto dall'articolo 51 della Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/95/UE, che invita gli Stati a prevedere «sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva» e ad adottare «tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione», garantendo altresì che le sanzioni previste siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

In particolare, in ordine di gravità della violazione, lo schema prevede: la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 mila a 150 mila euro, sempre che il fatto non costituisca reato, a carico degli amministratori dell'ente di interesse pubblico e dei componenti dell'organo di controllo che

depositino una dichiarazione contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o che omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4 (comma 4). La sanzione in oggetto è ridotta della metà (attestandosi quindi da 25 mila a 75 mila euro), sempre che il fatto non costituisca reato, a carico degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente dichiarazioni non finanziarie contenenti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o che omettono fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4. È poi prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila a 100 mila euro a carico: degli amministratori dell'ente di interesse pubblico che non depositano, nei termini, la dichiarazione, stabilendosi altresì che, se il ritardo nel deposito è contenuto in 30 giorni, la sanzione è ridotta ad un terzo (comma 1); degli amministratori dell'ente di interesse pubblico che non alleghino alla dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, la relazione del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio sulla conformità delle informazioni fornite (comma 2); degli amministratori degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie, ma omettono di allegare la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sulla conformità delle informazioni fornite (comma 2); degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo che pubblicano una dichiarazione non finanziaria redatta in violazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo (comma 3, primo periodo); del revisore che omette di effettuare l'attestazione sulla conformità delle informazioni fornite o che attesta la conformità di una dichiarazione redatta in violazione degli articoli 3 e 4 (comma 5, secondo e terzo periodo).

È poi prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila a 50 mila euro a carico del revisore dell'ente di interesse pubblico che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione (comma 5, primo periodo) e la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro a carico degli amministratori e dei componenti dell'organo del controllo, se presente, degli enti che, pur non essendovi obbligati, pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie, ma non si attengono in fase di redazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 (comma 3, secondo periodo).

Al comma 6 è previsto infine che spetta alla Consob accertare le violazioni e comminare le sanzioni amministrative pecuniarie, in base al procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 in tema di illeciti amministrativi. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il senatore LUMIA *(PD)* dichiara che lo schema di decreto in titolo è volto a recepire una direttiva di estremo interesse per il Paese e ne auspica pertanto un rapido esame.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* chiede che le Commissioni riunite possono disporre di un tempo adeguato per i necessari approfondimenti del testo appena posto all'esame.

Il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)* condivide la posizione della senatrice Bottici, anche in considerazione della necessità di evitare appesantimenti amministrativi a carico delle società interessate che potrebbero risultare superflui ed evitabili.

Il presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO *(PD)* sollecita a segnalare alla Presidenza le richieste di intervento in discussione generale, al fine di prevedere una congrua gestione dei tempi dell'esame.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***PAGLIARI ed altri. – Codice del processo tributario***

(1593) ***Adele GAMBARO. – Codice del processo tributario***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 988 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1593, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Dopo che le Commissioni riunite hanno convenuto di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1593 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 988, il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*, relatore per le parti di competenza della 2ª Commissione, illustra brevemente il disegno di legge n. 1593. In via preliminare osserva che il contenuto del testo in esame è molto simile a quello del disegno di legge n. 988. Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del disegno di legge n. 1593 che, a suo parere, presentano delle ambiguità di fondo. In particolare, ritiene che il contenuto dell'articolo 1, relativo agli organi della giurisdizione tributaria, sia contradditorio, stabilendo, da un lato, che la predetta giurisdizione è esercitata sostanzialmente dai giudici ordinari e, dall'altro, che questi stessi si devono ispirare a criteri di efficienza e di professionalità nell'esercizio delle proprie funzioni. In realtà, tali criteri sono intrinsechi alla giurisdizione, in generale. Per altro verso, la disposizione in esame non specifica quali siano i giudici investiti della giurisdizione tributaria. Passando più in particolare all'articolo 6, che reca la disciplina sulla competenza per territorio dei tribunali tributari, osserva che il comma 2 prevede impropriamente che, in caso di litisconsorzio necessario, per il deposito del primo ricorso si applica l'articolo 39 del codice di procedura civile. Perplessità suscita poi anche l'articolo 15 laddove lo stesso – diversamente sia dall'assetto normativo vigente, sia da quanto previsto dall'articolo 15 del disegno di legge n. 988 – prevede l'ammissibilità della testimonianza, dell'interrogatorio formale e del giuramento de-

cisorio. Il relatore rileva infine che, rispetto alle ambiguità delle formulazioni sopradette, il contenuto del disegno di legge n. 988 appare senz'altro più chiaro.

Il senatore MOSCARDELLI *(PD)*, relatore per le parti di competenza della 6ª Commissione, conviene con le osservazioni del correlatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)*.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore BUCCARELLA *(M5S)*, nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite, previa proposta dei relatori, adottano come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 988, in riferimento al quale viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 16 novembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
DE BIASI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,10

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 827 (NUOVO POLO DI RICERCA «ITALIA 2040 HUMAN TECHNOPOLE»)

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 337 (REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA PER I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI)

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MATTEOLI comunica che nel corso delle audizioni, svolte in Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei

Gruppi parlamentari, delle Commissioni 8ª e 10ª, rispettivamente il 18 e il 20 ottobre, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 337 (Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Le Commissioni prendono atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente MATTEOLI ricorda che le Commissioni riunite hanno svolto un ampio ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, l'ultima delle quali negli odierni Uffici di Presidenza riuniti. Chiede quindi al sottosegretario Vicari quale sia la posizione del Governo, anche in relazione ai tempi di esame dello schema di decreto per l'espressione del parere.

Il sottosegretario Simona VICARI ricorda che il Governo è ancora in attesa di acquisire il prescritto parere della Conferenza Unificata sull'atto in esame. Tale ritardo è dovuto soprattutto alle questioni poste da talune Regioni, che vorrebbero riservare a se stesse un ruolo più incisivo nella programmazione delle nuove infrastrutture per i combustibili alternativi.

Conferma quindi la disponibilità del Governo ad approfondire, insieme ai relatori e alle Commissioni riunite, le varie questioni sottese al provvedimento, anche in ragione della rilevante complessità tecnica dello stesso.

Il presidente MATTEOLI, accogliendo la disponibilità espressa dal sottosegretario Vicari, invita i commissari a segnalare da subito eventuali questioni sulle quali il Governo possa fornire i necessari chiarimenti.

Il relatore MARGIOTTA *(PD)*, anche a nome della correlatrice Valdinosi, evidenzia che proprio la complessità tecnica dello schema di decreto e la sua notevole rilevanza impongono un attento lavoro di approfondimento, che richiederà un paio di settimane, per consentire ai relatori di sottoporre uno schema di parere alle Commissioni riunite. Chiede quindi al Governo se vi sia la disponibilità ad attendere tale tempo aggiuntivo.

Nel merito, evidenzia che una delle questioni principali emerse è l'esigenza di recepire in modo più completo nello schema in esame i contenuti della direttiva 2014/94/UE, nonché di garantire il rispetto del vincolo della neutralità tecnologica dell'infrastruttura dei combustibili alternativi.

Il senatore GIROTTO *(M5S)* esprime il proprio apprezzamento per le parole pronunciate dal relatore Margiotta sul tema della neutralità tecnologica. Ritiene tuttavia che il legislatore debba adottare delle politiche improntate anche alla lungimiranza e all'innovazione. In questo caso, a suo dire, si dovrebbero favorire e sostenere i cambiamenti tecnologici già in atto, promuovendo la realizzazione di infrastrutture a sostegno della mobilità sostenibile, con particolare riferimento all'elettrico (il cui forte sviluppo è stato citato anche dalla agenzia internazionale di *rating* «Fitch») e all'idrogeno, di cui risentirebbe positivamente anche la relativa filiera industriale italiana.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* evidenzia che l'articolo 9 dello schema di parere in esame ribadisce che le infrastrutture di stoccaggio di GNL connesse o funzionali all'allacciamento o alla realizzazione di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, sono considerate infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi della legge n. 239 del 2004. Si tratta in sostanza dei cosiddetti rigassificatori, che però afferiscono alla rete nazionale del gas naturale e non hanno nulla a che vedere con le infrastrutture oggetto del provvedimento in esame. Chiede quindi le motivazioni dell'inserimento di tale norma, che dovrebbe invece essere espunta.

Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea che il Governo condivide pienamente l'obiettivo della neutralità tecnologica dell'infrastruttura dei combustibili alternativi: lo schema di decreto legislativo in esame ha infatti come finalità proprio quella di porre i requisiti minimi per lo sviluppo delle reti di tutti i combustibili alternativi, incluso quindi l'alimentazione elettrica richiamata dal senatore Girotto.

Con riferimento all'osservazione del senatore Cioffi, precisa che lo schema si pone a integrazione della disciplina vigente, ragione per la quale sono espressamente richiamate le attuali disposizioni, in modo da restituire un quadro normativo organico e uniforme, per tutti i combustibili e tutte le tecnologie. Osserva, incidentalmente, che rispetto alla direttiva europea lo schema di recepimento dovrebbe forse disciplinare in maniera un pò più precisa l'utilizzo dell'idrogeno.

Dichiara quindi la disponibilità del Governo ad attendere che i relatori e le Commissioni riunite abbiano completato il loro lavoro di approfondimento, al fine di concorrere al miglioramento del testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

433ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti, per la giustizia Ferri e per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

La senatrice LO MORO *(PD)* precisa che la richiesta di un breve rinvio, formulata nella scorsa seduta, era volta a favorire una riflessione più approfondita e, quindi, un orientamento condiviso su un tema – qual è quello della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto – che prescinde da distinzioni di carattere politico.

La senatrice BERNINI *(FI-PdL XVII)* ritiene che siano certamente sussistenti i motivi di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del provvedimento da parte del Governo, sebbene siano ormai trascorsi due mesi dall'evento sismico del 24 agosto. Tuttavia, il decreto contiene anche norme a efficacia differita, che quindi non hanno natura emergenziale.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sui presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, riservandosi un'analisi critica sul contenuto del decreto-legge, in particolare con riferimento ai poteri del commissario straordinario e ad alcune misure di carattere tecnico e regolamentare.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 19 ottobre dal relatore Migliavacca, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2208) ***Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) ***Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* sottolinea che la tutela degli autori delle segnalazioni di condotte illecite, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, è presupposto fondamentale per la diffusione, nella società odierna, di un modello culturale basato sul principio di legalità e sul senso civico, suscettibile di favorire la prevenzione e il contrasto ai fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione. In Italia, invece, tale attività ha avuto una connotazione essenzialmente negativa, fino a oggi, come dimostra anche l'assenza di una denominazione corrispondente al termine inglese *whistleblower*.

Ricorda che gli autori delle segnalazioni sono per lo più soggetti giovani, ben preparati a livello professionale, che denunciano le irregolarità riscontrate sul luogo di lavoro, con il rischio di subire conseguenze negative, fino al licenziamento. È necessario, quindi, garantire agli autori delle segnalazioni non solo un'adeguata tutela legale, ma anche un sostegno psicologico, in quanto spesso essi vengono a trovarsi in una condizione di isolamento.

Nel disegno di legge n. 2230, a sua firma, si prevede, in particolare, che le segnalazioni siano inoltrate all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC, oppure a un responsabile a tale scopo individuato nell'ambito dell'amministrazione pubblica o dell'azienda. Ciò al fine di evitare che – come accade talvolta – l'autore della condotta illecita sia la stessa persona a cui dovrebbe essere effettuata la segnalazione.

Il coinvolgimento dell'ANAC, a suo avviso, appare indispensabile non solo per lo specifico patrimonio di conoscenza in materia, ma anche per il carattere di terzietà e indipendenza che viene ad essa riconosciuto anche dall'opinione pubblica, come dimostra l'elevato numero di segnalazioni che già attualmente vengono presentate all'Autorità stessa.

Ritiene condivisibile l'istituzione – presso l'ANAC – di un Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni, che sarebbe alimentato con le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate a chi adotti misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti, nonché da quelle comminate ai sensi degli articoli 165, quarto comma, e 322-*quater* del codice penale. In particolare, ritiene congruo fissare a un massimo di 50.000 euro la sanzione per chi arreca un grave pregiudizio alla carriera professionale del soggetto autore della segnalazione.

All'articolo 16, inoltre, si prevede l'istituzione di un Ufficio centrale delle segnalazioni. La rilevazione di tali dati, anche a fini statistici, potrebbe risultare utile per apportare eventuali correttivi al provvedimento, oppure per predisporre linee guida e buone pratiche nelle amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni corruttivi.

Segnala, infine, alcune criticità presenti nel disegno di legge n. 2208, trasmesso dalla Camera dei deputati. In particolare, ritiene che la segretezza dell'identità del segnalante dovrebbe essere garantita ben oltre la chiusura della fase istruttoria, così come la tutela prevista non può cessare ove sia accertata solo in primo grado di giudizio la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1261-B) ***Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore MAZZONI *(AL-A)* formula valutazioni critiche sul disegno di legge in titolo. Infatti, mentre il testo approvato in prima lettura riguardava esclusivamente i minori vittime o responsabili di atti di cyberbullismo ed era orientato alla sensibilizzazione dei giovani e delle loro famiglie e alla prevenzione del disagio degli adolescenti, quello approvato dalla Camera dei deputati amplia la sfera dei destinatari della norma e le fattispecie sanzionate.

A suo avviso, la scelta operata dall'altro ramo del Parlamento rischia di rendere le misure sostanzialmente inapplicabili, anche perché suscettibili di accrescere in modo indiscriminato il contenzioso a carico del Garante della *privacy*, senza prevedere ulteriori risorse e dotazioni di perso-

nale per lo svolgimento dei controlli. Nota, inoltre, che i comportamenti attraverso cui si esplica il fenomeno del bullismo sono in buona parte già perseguibili come reati di diffamazione, violenza privata o *stalking*.

Osserva, quindi, che il comma 2 dell'articolo 1, tra i diversi atti e comportamenti vessatori, fa riferimento alla rivelazione dell'orientamento sessuale, ma non dell'atto sessuale in sé. In tal modo, sarebbe preclusa la possibilità di chiedere al Garante la rimozione dei contenuti diffamatori per alcuni dei più gravi episodi accaduti recentemente, con il coinvolgimento di vittime minorenni e maggiorenni, che hanno colpito in modo particolare l'opinione pubblica.

Ritiene del tutto insufficiente lo stanziamento di 220.000 euro per le attività di contrasto del cyberbullismo, in quanto significherebbe destinare a ogni scuola, per le attività di formazione, soltanto 5 euro.

Un'ulteriore criticità è l'inserimento del nuovo articolo 8, che modifica l'articolo 612-*bis* del codice penale, prevedendo la reclusione da uno a sei anni per atti persecutori attraverso strumenti informatici o telematici. Ravvisa il rischio, infatti, di un uso strumentale di tale norma, ai danni di *blogger* o giornalisti che – anche a fini di satira – pubblichino informazioni giudicate lesive dell'onore e della reputazione di qualsiasi soggetto.

Il senatore MALAN *(FI-PdL XVII)* si associa alle considerazioni del senatore Mazzoni. Ritiene che il provvedimento abbia una finalità essenzialmente punitiva e lascia all'autorità giudiziaria un eccessivo margine di discrezionalità nella valutazione della ammissibilità dei contenuti. Peraltro, a suo avviso, anche l'ampliamento delle condotte perseguibili alle offese e derisioni per qualsiasi condizione personale e sociale, senza ulteriori precisazioni che delimitino l'ambito di applicazione della norma, potrebbe determinare difformità di giudizio e una conseguente situazione di incertezza.

Sottolinea, infine, il rischio di una strumentalizzazione – a danno degli autori di satira – della norma che prevede la reclusione fino a sei anni, in particolare a fronte della pena attualmente prevista per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2568) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente CORSINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CORSINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Verducci a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

Il presidente CORSINI esprime apprezzamento per il voto unanime della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

195ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COMPAGNONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COMPAGNONE propone l'effettuazione di una visita al sommergibile di classe U-212, ubicato nel porto di Civitavecchia, osservando che la missione potrebbe aver luogo nella giornata di giovedì 3 novembre prossimo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-01956, del senatore Marton ed altri, sulla disciplina relativa all'avanzamento di carriera degli Ufficiali delle Forze armate, osservando che il sistema di avanzamento a scelta degli Ufficiali è disciplinato dall'articolo 1057 del Codice dell'ordinamento militare e si articola in due fasi, previste dal successivo articolo 1058 ed entrambe svolte dalle commissioni d'avanzamento: la prima è diretta ad accertare l'idoneità dei valutandi all'adempimento delle funzioni del grado superiore, la seconda, invece, è volta ad attribuire un punto di merito (da uno a trenta), per ciascun complesso di elementi presi in considerazione nell'ambito del processo di valutazione (qualità

morali, di carattere e fisiche/professionali/intellettuali e di cultura/attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore). Sulla base del punteggio così determinato è quindi stilata una graduatoria, che stabilisce l'ordine di successione nella promozione al grado superiore.

Ciò premesso, rileva che le commissioni esprimono i giudizi sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, così come previsto dall'articolo 1093 del Codice dell'ordinamento militare.

Con riferimento, quindi, al merito dei quesiti posti dall'interrogante, sottolinea che il processo di formulazione del giudizio di avanzamento viene formalizzato in apposito verbale, in cui è data contezza dei riferimenti normativi a cui sono sottesi i criteri generali osservati, dei punti di merito attribuiti in relazione a ciascun complesso di elementi valutati (qualità, doti e attitudini, come previsto dall'articolo 1058 del Codice) e delle graduatorie di merito, che sono sottoposte al Ministro della difesa ed approvate da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 1064.

Inoltre, per quanto attiene specificatamente alla fase di valutazione degli Ufficiali cui si riferiscono i quesiti formulati nell'atto di sindacato ispettivo osserva che la stessa, come sancito dall'articolo 1060 del Codice, rientra nelle competenze delle singole commissioni d'avanzamento, il cui operato è caratterizzato, come è noto, da discrezionalità tecnica propria, sindacabile dal giudice amministrativo secondo i consolidati principi resi dalla giurisprudenza di merito.

Pone inoltre l'accento sulla minimale incidenza dei contenziosi sul processo di avanzamento, indice della sostanziale bontà del sistema vigente, ribadendo la piena disponibilità dell'amministrazione della Difesa nel fornire tutti i chiarimenti necessari e ribadendo, altresì, che i giudizi includono anche le qualità morali.

Replica il senatore MARTON *(M5S)* e, dichiarandosi insoddisfatto, rileva l'esistenza di promozioni conferite a soggetti già condannati in primo grado ed osservando, inoltre, che la discrezionalità dei giudizi riconosciuta dal Consiglio di Stato non può, tuttavia, risolversi in mero arbitrio. Resta infine, a suo avviso, pienamente valido il quesito sul perché il Libro bianco della Difesa si proponga di improntare a maggiore trasparenza criteri valutativi che già risulterebbero, sulla base di quanto riferito dal rappresentante del Governo, più che ottimali.

Il sottosegretario ROSSI conclude quindi osservando che il vigente sistema di valutazione consente di escludere a priori, ancora prima del processo di valutazione in senso stretto, coloro che risultano interessati da particolari casi giudiziari, rilevando contestualmente sia che un sicuro indice di misurazione della qualità del sistema vigente può essere dato dal numero di contenziosi che hanno riconosciuto le ragioni dell'amministrazione della Difesa rispetto a quelli terminati con il riconoscimento delle ragioni dei ricorrenti, sia che il Libro bianco della Difesa contiene, al ri-

guardo, un indirizzo generale volto a verificare miglioramenti ulteriori di un sistema già ben funzionante.

Il senatore MARTON *(M5S)*, confermando la propria insoddisfazione per le delucidazioni ricevute, preannuncia la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo sul punto.

Il sottosegretario ROSSI risponde quindi all'interrogazione n. 3-02479, del senatore Marton e di altri, sulla prevenzione dei rischi lavorativi in ambito militare, rilevando che, in merito all'incidente citato, la Procura militare di Verona – che aveva iscritto l'evento in questione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato – ha disposto, nel giugno del 2015 l'archiviazione del procedimento. Analogo provvedimento, nello stesso mese, era stato comunicato alla Difesa dalla procura di Bolzano.

Inoltre, su ordine del Comandante delle Forze operative terrestri, era stata prontamente avviata un'inchiesta sommaria interna per accertare la dinamica dell'evento, la verifica del rispetto delle procedure tecnico operative previste dalla documentazione di riferimento per lo svolgimento della specifica attività addestrativa e le possibili cause, conclusasi senza che emergessero profili di responsabilità.

Il senatore MARTON *(M5S)* domanda incidentalmente se vi siano degli specifici documenti relativi ad incidenti similari.

Il sottosegretario ROSSI termina il proprio intervento precisando che il Ministero della difesa già produce, ai sensi della legislazione vigente, un'apposita relazione su tali incidenti.

Il senatore MARTON *(M5S)* si dichiara parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente COMPAGNONE dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

SULLO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il senatore PEGORER *(PD)* si pone criticamente sulla correttezza dello svolgimento delle interrogazioni.

In entrambe le procedure informative, infatti, il rappresentante del Governo è stato interrotto, nello svolgimento del proprio intervento, da brevi osservazioni dell'interrogante, dandosi così luogo, a suo avviso, ad un vero e proprio dibattito, in contrasto con le previsioni regolamentari.

Dissente completamente il senatore SANTANGELO *(M5S)*, rilevando che i brevissimi ed assolutamente incidentali interventi del senatore Marton non possono in alcun modo concretizzare una violazione del Regolamento.

Il presidente COMPAGNONE, nel rilevare che le precisazioni richieste dal senatore Marton vanno intese nel senso di un migliore svolgimento della procedura informativa, ribadisce la sostanziale correttezza procedurale dello svolgimento delle interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame la relatrice MANASSERO *(PD)*, rilevando, da un punto di vista generale, che il decreto-legge all'esame della Commissione disciplina gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario all'uopo nominato col decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016. Il testo contiene infatti sia le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, sia gli interventi per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo economico nelle zone colpite. La relazione governativa allegata precisa poi che la scelta di *governance* adottata è innovativa rispetto a quella attuata nei precedenti eventi sismici, tendendo infatti a proiettarsi in un futuro di maggior respiro, con la dichiarata finalità di superare l'emergenza, da un lato, ma anche di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo.

Osserva inoltre che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, le Forze armate fanno pienamente parte delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, di cui il Capo del dipartimento può servirsi secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 della medesima legge.

Passa quindi alla specifica disamina dei profili di competenza della Commissione, soffermandosi innanzitutto sulla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14. La disposizione, infatti, disciplina le ricostruzioni pubbliche, attribuendo al Commissario il compito di dettare disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e opere pubbliche o di uso pubblico e – nello specifico – è previsto che i contributi siano a favore anche delle caserme in uso all'amministrazione della Difesa. Tuttavia, il successivo articolo 15, al comma 1, non cita il Ministero della difesa tra i soggetti attuatori dei predetti interventi di ricostruzione, dovendosi pertanto rilevare una deroga rispetto alla disciplina generale fissata dagli articoli 232 e 233 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che configurano le caserme come beni indisponibili della Difesa e attribuiscono a tale Dicastero l'affidamento e l'esecuzione dei lavori ad esse relativi.

Ulteriore disposizione di interesse è poi l'articolo 28, comma 10, relativo al trattamento e al trasporto del materiale derivante dal crollo par-

ziale o totale degli edifici. La disposizione prevede che il Commissario straordinario si avvalga di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione costituito con proprio provvedimento, di cui fanno parte i soggetti locali e dell'amministrazione statale interessati, tra cui uno del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA).

Conclude soffermandosi sul comma 5 dell'articolo 30, che istituisce un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale, con un decreto istitutivo del Ministro dell'interno di concerto anche con il Ministro della difesa.

Si apre la discussione generale.

I senatori Luciano ROSSI *(AP (NCD-UDC))* e Silvana AMATI *(PD)*, nel ringraziare la relatrice per la compiuta analisi, si pronunciano favorevolmente sui contenuti del provvedimento.

Il senatore VATTUONE *(PD)*, nel pronunciarsi, del pari, in senso favorevole sul testo del decreto-legge, pone l'accento sull'assenza, già rilevata dalla relatrice, del Ministero della difesa tra i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione, che potrebbe essere puntualizzata come specifica osservazione alla Commissione di merito.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente COMPAGNONE dichiara conclusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario ROSSI, rilevando che l'aspetto segnalato dalla relatrice e dal senatore Vattuone è già all'esame del proprio Dicastero.

Replica quindi la relatrice MANASSERO *(PD)*, formulando una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Il presidente COMPAGNONE, constatando che non vi sono iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione poc'anzi formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevati, nel testo del decreto-legge, i seguenti profili di competenza:

– l'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, che disciplina le ricostruzioni pubbliche, prevedendo dei contributi anche a favore delle caserme in uso all'Amministrazione della difesa;

– l'articolo 28, comma 10, relativo al trattamento e al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, in base al quale il Commissario straordinario si avvale di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, tra i cui membri figura anche un appartenente al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);

– l'articolo 30, comma 5, che istituisce un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale, con un decreto istitutivo del Ministro dell'interno di concerto anche con il Ministro della difesa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando tuttavia che l'articolo 15, comma 1, non citando il Ministero della difesa tra i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo precedente, potrebbe configurare una deroga alla disciplina generale sancita dagli articoli 232 e 233 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che configurano le caserme come beni indisponibili della Difesa e attribuiscono a tale Dicastero l'affidamento e l'esecuzione dei lavori ad esse relativi.

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567 (D.L. 189/2016 – INTERVENTI URGENTI SISMA 24 AGOSTO 2016)

Plenaria

649ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892-A) ***Deputato Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA *(PD)*, alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.500 e 2.501, trasmessi dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.501.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.500 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al primo periodo, delle parole: «e per il triennio 2018-2020» e alla sostituzione dell'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse dell'anno 2016 possono essere utilizzate nell'anno 2017 secondo le procedure di cui all'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e i bandi relativi all'utilizzo di tali risorse sono emanati entro il primo trimestre dell'anno 2017 medesimo».

In caso di accoglimento dei due emendamenti si intende superato il parere espresso in data 20 ottobre 2016 sull'articolo 2 del provvedimento.«.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

650ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2568) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ZANONI *(PD)*, alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo con il deposito della relazione tecnica di passaggio, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Le senatrici COMAROLI *(LN-Aut)* e BELLOT *(Misto-Fare!)* preannunciano la propria astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2310) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)*, facendo seguito alla nota tecnica predisposta dal Dipartimento delle finanze messa a disposizione ieri dalla rappresentante del Governo, ritiene che vada opportunamente evidenziato nel parere che il recupero di gettito segnalato è puramente potenziale.

Il relatore DEL BARBA *(PD)* osserva che il rilievo avanzato dalla senatrice Bulgarelli, pur se corretto in linea di principio, non appare in realtà suffragato dai fatti: l'esperienza di altri Paesi che hanno sottoscritto accordi analoghi ha evidenziato infatti che allo scambio di informazioni si è sempre associato un recupero di gettito.

Reputa possibile comunque, a titolo prudenziale, inserire tale osservazione nel parere.

La rappresentante del GOVERNO, nel condividere quanto affermato dal relatore, ribadisce che dal provvedimento non deriveranno in ogni caso perdite di gettito. Viceversa, sarà possibile un recupero di gettito che tuttavia, per motivi prudenziali, non è stato cifrato nella relazione tecnica.

Il relatore DEL BARBA *(PD)* alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi, propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il meccanismo di eliminazione delle forme di doppia imposizione, di cui all'articolo 12 dell'Accordo, non comporti perdite di gettito per l'Erario.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2460) ***Deputato TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nel fornire alcune risposte alle osservazioni della Commissione, in particolare, con riferimento agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, precisa che i compiti di vigilanza ivi previsti potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Analogamente, con riferimento all'articolo 2-*bis*, comunica che, secondo quanto asseverato dal Ministero delle infrastrutture, ai compiti previsti in tale disposizione si potrà far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Comunica altresì che la relazione tecnica è in fase di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)* ribadisce la necessità che la relazione tecnica sia integrata con le rassicurazioni testé fornite dalla rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che le condizioni poste dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono state recepite. Quanto all'articolo 2, occorre ribadire il parere di semplice contrarietà già reso alla Commissione di merito sul corrispondente emendamento inserito nel testo. Non vi sono ulteriori osservazioni sulla restante parte del testo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI condivide le osservazioni formulate dal relatore.

Il relatore DEL BARBA *(PD)* propone pertanto l'approvazione di un parere così formulato: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di pro-

pria competenza, parere di semplice contrarietà sull'articolo 2. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei senatori una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato. Comunica altresì che verrà prossimamente messa a disposizione della Commissione un'ulteriore nota predisposta dal Ministero dello sviluppo economico.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei senatori una nota tecnica predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, preliminarmente, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Osserva altresì che il disegno di leggere recepisce tutte le condizioni poste

dalla V Commissione della Camera. Per quanto di competenza, fa presente, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, lettera *d)*, prevede che le risorse del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza possano esserlo in quello successivo. Appare necessario acquisire l'avviso del Governo sulla compatibilità di tale disposizione con la legge di contabilità. Quanto all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, modificato durante l'esame alla Camera, occorrono rassicurazioni dal Governo circa la possibilità che il monitoraggio ivi previsto possa essere condotto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita la relazione tecnica di passaggio. Fornisce altresì alcune risposte alle osservazioni avanzate dalla Commissione bilancio e dal Servizio bilancio del Senato. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, precisa che le quantificazioni del Servizio bilancio non trovano riscontro nelle previsioni del disegno di legge, in quanto è esplicitato (alla lettera d) del comma 2) che inizialmente solo un sottoinsieme delle persone in povertà potrà accedere alla misura e che la graduale estensione del beneficio e dei beneficiari potrà avvenire in esito all'incremento delle risorse del Fondo povertà, per effetto del riordino di cui al comma 3 e per le eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi. Sarà comunque il Piano nazionale per la lotta alla povertà (o i decreti delegati, in sede di prima applicazione, per gli effetti del riordino) a definire il profilo di eventuale progressione graduale degli interventi a seconda delle risorse che affluiscono al Fondo. Quanto al concorso delle risorse dei Fondi strutturali europei, ricorda che per le finalità della norma è stato proposto dal Governo italiano e approvato dalla Commissione europea il Programma operativo nazionale «Inclusione», la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo, per le attività in parola (realizzazione di progetti personalizzati) è complessivamente pari a circa 1 miliardo di euro nel corrente periodo di programmazione (possibilità di spesa entro il 2023).

Riguardo all'articolo 1, comma 3, lettera *d)*, precisa che la Ragioneria generale dello Stato non ha formulato specifiche osservazioni per gli aspetti di competenza, limitandosi a segnalare di aver verificato positivamente la relazione tecnica di passaggio.

Con riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, sottolinea che il criterio di delega, di per sé, come riformulato, non sembra dar adito a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Piuttosto delimita il campo d'azione della delega, limitando al «rafforzamento del coordinamento» il riordino della materia del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, originariamente previsto. Il riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni appare volto a garantire la costituzionalità del criterio di delega, non certo a definire nuove prestazioni da finanziare, come evidenziato al comma 4. Conferma, comunque, che forme di coordinamento tra il Ministero e diversi livelli di governo, così come gruppi di lavoro

con il partenariato economico e sociale, già operano a legislazione vigente. La previsione che non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica impone che i partecipanti ai gruppi di lavoro non ricevano né compensi, né rimborsi spese, né altre forme di trasferimenti, come accade, ad esempio, con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il monitoraggio, la definizione di protocolli formativi e l'affiancamento ai territori (peraltro eventuale), che si introducono con le richiamate disposizioni, non sono in concreto specificati e, potenzialmente, potrebbero quindi essere effettuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'integrazione del Casellario dell'assistenza con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni, essa appare orientata alla razionalizzazione dei flussi informativi e sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente, anzi potenzialmente in grado di generare risparmi, perlomeno su base locale. Quanto al miglioramento della fruibilità delle informazioni da parte degli enti erogatori, non si tratta di nuove attività, in quanto già previste a legislazione vigente con riferimento all'utilizzo del Casellario dall'articolo 6 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206; sembra trattarsi quindi solo di una diversa specificazione delle stesse, peraltro ancora in fase di attuazione da parte dell'INPS. Anche con riferimento al rafforzamento degli obblighi di trasmissione dei dati, si tratta di un'operazione già prevista a legislazione vigente nell'ambito della disciplina del Casellario. Quanto infine ai Consorzi, ricorda che la norma che ne ha previsto la soppressione era volta ad ottenere risparmi di spesa, ma da ciò non può conseguire che i consorzi senza eccezione alcuna siano forieri di maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, laddove nello specifico dei servizi sociali si dimostri una modalità più efficiente ed efficace di gestione associata di funzioni dei Comuni, garantendo comunque risparmi di spesa come esplicitamente previsto dalla norma, non vi è ragione per cui debbano restare esclusi dall'ordinamento.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* chiede alla rappresentante del Governo ulteriori precisazioni, al fine di chiarire in particolare se, anche alla luce delle recenti modifiche apportate alla legge di contabilità, le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale possano essere riutilizzate nell'esercizio successivo nell'ipotesi di un loro mancato utilizzo nell'esercizio di competenza. Ricorda altresì che la Commissione bilancio ha in passato, in più di un'occasione, ritenuti privi di idonea copertura emendamenti che prevedevano lo svolgimento di attività di monitoraggio da parte di soggetti pubblici senza adeguata copertura. Dubita pertanto che il monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del provvedimento possa essere svolto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nell'assicurare che saranno svolti necessari approfondimenti, sottolinea che sarà comunque necessario

avere conferma da parte del competente Ministero della possibilità di svolgere tale monitoraggio con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1715) ***DI BIAGIO ed altri. – Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore LAI *(PD)* chiede informazioni sul prosieguo dell'*iter* del provvedimento e, in particolare, se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta al Governo.

Il presidente TONINI fa presente che il ritardo nella presentazione della relazione tecnica sembrerebbe dovuto ad una serie di difficoltà incontrate da parte del Ministero dell'interno nella quantificazione degli oneri associati all'estensione dei benefici previsti dal provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel confermare quanto affermato dal Presidente, assicura che saranno in ogni caso svolti gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 20 alle ore 20,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

412ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro CASERO fornisce alcuni ragguagli circa i tempi dell'esame del decreto-legge n. 193, riguardante la materia fiscale, presentato alla Camera dei deputati e assegnato alle Commissioni bilancio e finanze riunite, le quali sono orientate a svolgere un ciclo di audizioni. La conclusione dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento potrà avvenire a suo parere intorno alla metà di novembre; fornisce ulteriori ragguagli circa i tempi dell'esame del disegno di legge di bilancio.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* auspica che il Parlamento abbia la possibilità di apportare modifiche al decreto-legge in fase di conversione.

Il vice ministro CASERO auspica che la questione sarà da subito oggetto degli approfondimenti da parte dei Gruppi parlamentari.

Il senatore CARRARO *(FI-PdL XVII)* propone che le audizioni sul menzionato decreto-legge siano svolte presso l'Ufficio di presidenza delle Commissioni 5ª e 6ª, V e VI congiunte.

Il presidente Mauro Maria MARINO prende atto di tale richiesta e si riserva di verificare la praticabilità, visti gli impegni anche della Commissione bilancio del Senato.

Propone quindi di sondare la disponibilità del Governo al fine di anticipare alle ore 14 la seduta di domani, convocata per lo svolgimento di interrogazioni.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore VACCIANO *(Misto)*, il quale invita a una riflessione sull'opportunità di disporre di un quadro normativo stabile cui ricorrere in conseguenza del verificarsi di situazioni di emergenza, quali quella alla base del decreto-legge in esame, tale da rendere superflua l'emanazione di provvedimenti legislativi specifici in conseguenza del verificarsi di calamità.

Il presidente Mauro Maria MARINO prende atto che non ci sono richieste di interventi e dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(2263) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno presentati (pubblicati in allegato).

La senatrice RICCHIUTI *(PD)* illustra l'emendamento 1.1, che pone un limite puntuale all'entità delle obbligazioni pecuniarie oggetto della norma. Prosegue illustrando l'emendamento 1.6, finalizzato a migliorare la formulazione del testo in esame.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* interviene sull'emendamento 1.8, riguardante la previsione di documentazione relative alle spese, con finalità di trasparenza. Illustra quindi l'emendamento 1.10, teso a sostituire il riferimento al compenso pattuito a favore della società di recupero crediti

in sede di conferimento dell'incarico con la nozione di mero rimborso delle spese sostenute.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1473) ***LEPRI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico***

(22) ***ZELLER ed altri. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(25) ***ZELLER e BERGER. – Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà***

(33) ***ZELLER ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare***

(153) ***Laura BIANCONI. – Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(167) ***Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico***

(341) ***DE POLI. – Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità***

(569) ***BITONCI. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità***

(773) ***Emanuela MUNERATO. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia***

(924) ***Ornella BERTOROTTA ed altri. – Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose***

(1161) ***Raffaella BELLOT. – Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia***

(1198) ***D'ANNA. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia***

(2066) ***SCHIFANI ed altri. – Misure per il sostegno della famiglia***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1473, assunto quale testo base, alle ore 18 del 22 novembre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2263

G2263/1/6
SERRA

La 6ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2263 «Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione»

premesso che:

con il decreto legge del 24 giugno 2016 n. 113 convertito con la legge del 7 agosto 2016 n. 160 il governo ha disposto l'ottava proroga delle funzioni di riscossione di Equitalia (dal 2011 a od oggi), concessa «nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità». In virtù di tale proroga l'agente della riscossione continuerà a riscuote i tributi locali fino al 31 dicembre 2016, nonostante le disposizioni adottate con il decreto legge n. 70 del 2011 statuissero che a far data dal 1º gennaio 2012 tale società e le società per azioni dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate,

valutato che:

da più parti, negli ultimi anni, è stato invocato il superamento delle funzioni operate da tale ente. Sussistono, tuttavia, molteplici dubbi e perplessità che si addivenga ad un reale riordino della materia in tempi così stretti. Risulta ragionevole ipotizzare, infatti, tempi maggiormente dilatati, anche in considerazione del fatto che le proroghe suddette succedutesi negli anni sono state, in parte, conseguenza indiretta delle difficoltà dei Comuni di far fronte autonomamente alla riscossione dei propri crediti non adottando i provvedimenti opportuni per tempo, anche a cagione della grande incertezza normativa e dei continui rinvii, dando origine ad una faccenda complessa difficile da dipanare;

valutato ulteriormente che:

il decreto legislativo n. 446 del 1997 all'articolo 52 prevede che nel caso in cui un Comune deliberi di affidare a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, tali attività sono affidate ai soggetti iscritti nell'apposito albo di cui al successivo articolo

53. Quest'ultima forma di riscossione si differenzia, offrendo anche maggiori garanzie in ordine alla correttezza dell'attività messa in essere, da quella operata dai soggetti autorizzati alla riscossione del credito per conto di terzi in virtù della mera licenza rilasciata dal questore in base a quanto previsto dall'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Sono noti i casi di cronaca che vedono coinvolte alcune società di recupero stragiudiziale dei crediti, incaricate della riscossione delle entrate tributarie di enti locali, in indagini di diverse procure della Repubblica per condotte rilevanti sotto il profilo penale, messe in essere nello svolgimento delle attività in questione affidate loro da enti locali.

Appare, pertanto, non più procrastinabile l'adozione di opportune e celeri soluzioni che riescano a contemperare le esigenze dei diversi attori coinvolti nella problematica *de qua*, che conferiscano autonomia alle amministrazioni locali nella riscossione dei propri crediti, assicurando, al contempo, sufficienti garanzie nell'espletamento dei servizi finalizzati alla riscossione, nel rispetto della legge e in ossequio ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

impegna il Governo:

a individuare e adottare – fatta salva l'autonomia dei Comuni – appositi interventi normativi finalizzati al superamento delle problematiche connesse alla riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dei crediti delle amministrazioni Comunali, garantendo che la governance delle società di cui all'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 sia ispirata a criteri stringenti di trasparenza ed efficienza, anche in relazione ai singoli organi amministrativi, a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 1.

1.1

RICCHIUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di modesta entità» *con le seguenti:* «inferiori a euro 2.500,00».

1.2

MANDELLI

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e devono avere come preposto un soggetto che abbia maturato competenze nell'ambito del recupero del credito, ove abbia svolto funzioni di pubblico ufficiale, in possesso di laurea in giurisprudenza e titolo di procuratore generale;».

1.3

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri;

b) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

c) mediante i risparmi di spesa di cui al comma 4-*bis*.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 500 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di cia-

scun anno a decorrere dal corrente anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal corrente anno, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

1.4

VACCIANO, BENCINI, BIGNAMI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI, FUCKSIA, MASTRANGELI

Sopprimere il comma 3.

1.5

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 3.

1.6

RICCHIUTI

Al comma 3, sostituire la parola: «affidatari» *con la seguente:* «affidanti».

1.7

VACCIANO, BENCINI, BIGNAMI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI, FUCKSIA, MASTRANGELI

Al comma 3, sostituire la parola: «affidatari» *con la seguente:* «affidanti».

1.8

VACCIANO, BENCINI, BIGNAMI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI, FUCKSIA, MASTRANGELI

Al comma 3, sostituire la parola: «spese» *con le seguenti:* «sole spese documentate».

1.9

PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 4.

1.10

VACCIANO, BENCINI, BIGNAMI, SIMEONI, MOLINARI, MUSSINI, FUCKSIA, MASTRANGELI

Al comma 4, sostituire le parole: «di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico» *con le seguenti:* «mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate».

1.11

GALIMBERTI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Nel caso in cui i soggetti debitori vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione si procede alla compensazione tra tutti i debiti e tutti i crediti di qualsiasi natura essi siano.»;

4-*ter*. Alla copertura dell'onere di cui al comma 4-*bis*, a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri;

b) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

c) mediante i risparmi di spesa di cui al comma 4-*quater*.

4-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 500 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dal corrente anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal corrente anno, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata

legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungi mento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

311ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda di aver già preannunciato ieri la richiesta di alcuni Capigruppo di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2227 (celebrazione Gioachino Rossini) e 2400 (borse di studio medici specializzandi).

Propone pertanto di fissare a venerdì 11 novembre, alle ore 12, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti ad entrambi i disegni di legge.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* segnala con disappunto che sui disegni di legge nn. 322 e abbinati (statizzazione *ex* istituti musicali pareggiati) è stato fissato un termine assai più breve, nonostante la rilevanza del tema.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che sui disegni di legge nn. 322 e abbinati la Commissione aveva condiviso un percorso più rapido, in modo da tentare di concludere l'esame in questo ramo del Parlamento prima dell'avvio della sessione di bilancio. Chiede dunque quale sia la proposta alternativa.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* rimarca che sarebbe stato comunque utile qualche giorno di tempo in più per l'elaborazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 322 e abbinati, anche mantenendo fermo l'obiettivo finale. Ritiene invece che per i disegni di legge nn. 2227 e 2400 il termine proposto sia sproporzionato, ipotizzando di anticipare la data al 7 novembre. Prende dunque atto di tale modalità di procedere.

Il PRESIDENTE accoglie tale proposta, puntualizzando di aver esclusivamente riferito la richiesta avanzata da alcuni Gruppi.

La Commissione conviene dunque di fissare a lunedì 7 novembre, alle ore 12, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2227.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), auditi oggi dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7ª e 12ª sull'affare assegnato n. 827 (Nuovo polo di ricerca "Italia 2040" *Human Technopole)*, hanno consegnato documentazioni che – unitamente a eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che, stante il ristretto margine di tempo disponibile, è convocata una ulteriore riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani giovedì 27 ottobre, alle ore 9, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 290

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 141

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI SUI NUOVI INDIRIZZI IN MATERIA DI PEDAGGI FERROVIARI E DI DIRITTI DEGLI ABBONATI AI COLLEGAMENTI FERROVIARI AD ALTA VELOCITÀ

Plenaria

269ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione del Presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti sui nuovi indirizzi in ma-

teria di pedaggi ferroviari e di diritti degli abbonati ai collegamenti ferroviari ad alta velocità, svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CIOFFI *(M5S)*, in relazione ad alcune questioni emerse nel corso degli odierni Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 8ª e 10ª, con l'audizione dell'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, propone che la Commissione chieda di acquisire, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Convenzione attualmente vigente tra la suddetta concessionaria autostradale e lo Stato, completa di tutta la relativa documentazione.

La Commissione conviene con la proposta del senatore Cioffi.

Il PRESIDENTE si riserva di inoltrare formalmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la suddetta richiesta.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2460

Il senatore FILIPPI *(PD)* informa la Commissione che nella giornata di ieri la Commissione Bilancio, in sede di esame del disegno di legge n. 2460, relativo alla responsabilità piloti dei porti e servizi tecnico-nautici e di cui egli è relatore, ha chiesto al Governo di fornire la relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di poter esprimere il prescritto parere alla Commissione 8ª.

Poiché tale adempimento ha carattere vincolante, precisa di essersi adoperato presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti perché la suddetta relazione tecnica fosse formalmente trasmessa quanto prima alla Ragioneria generale dello Stato per la necessaria verifica, in modo da consentire alla Commissione Bilancio di esprimere il parere e alla Commissione Lavori pubblici di concludere l'esame del provvedimento, da tempo atteso.

Evidenzia che il disegno di legge, come emerso chiaramente nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non ha di per sé carattere oneroso, per cui l'asseverazione della Ragioneria generale dovrebbe arrivare in tempi rapidi. Auspica pertanto che tale *iter* possa concludersi rapidamente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (n. 81)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI *(PD)* illustra la proposta di nomina in esame, ricordando che, a seguito delle modifiche apportate dalla recente riforma delle autorità portuali di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016, il presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il presidente o i presidenti delle regioni interessate, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 14 del 1978, che prevede il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle candidature proposte dei presidenti di enti pubblici.

Nel caso di specie, che riguarda il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale con sede a Trieste, è stata acquisita l'intesa tra il Ministro e il Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia.

Passa quindi a illustrare il *curriculum* del candidato, dottor Zeno D'Agostino, evidenziando come lo stesso abbia acquisito una notevole esperienza nel settore, anche in qualità di docente universitario, ed ha assunto incarichi attinenti, tra i quali da ultimo quello di Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Trieste.

Per le suddette ragioni, propone quindi di rendere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa pertanto alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori Annalisa SILVESTRO *(PD)*, in sostituzione del senatore Borioli, CANTINI *(PD)*, CARDINALI *(PD)*, CIAMPOLILLO *(M5S)*, CIOFFI *(M5S)*, DI GIACOMO *(AP (NCD-UDC))*, Stefano ESPOSITO *(PD)*, FILIPPI *(PD)*, GIBIINO *(FI-PdL XVII)*, MARGIOTTA *(PD)*, MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*, BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, in sostituzione della senatrice Merloni, ORRÙ *(PD)*, PAGNONCELLI *(AL-A)*, RANUCCI *(PD)*, SCIBONA *(M5S)* e SONEGO *(PD)*.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli, un voto contrario e una scheda bianca.

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (n. 82)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI *(PD)* illustra l'ulteriore proposta di nomina in titolo.

Anche in tal caso, risulta acquisita l'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Presidente della Regione Puglia.

Richiama quindi il *curriculum* del candidato, professor Sergio Prete, evidenziando la sua grande conoscenza del settore marittimo, anche in relazione a un'intensa attività accademica e pubblicistica, e a vari incarichi ricoperti, tra i quali da ultimo quello di Presidente e poi Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.

Anche in tal caso, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa pertanto alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore. Partecipano alla votazione i senatori Annalisa SILVESTRO *(PD)*, in sostituzione del senatore Borioli, CANTINI *(PD)*, CARDINALI *(PD)*, CIAMPOLILLO *(M5S)*, CIOFFI *(M5S)*, DI GIACOMO *(AP (NCD-UDC))*, Stefano ESPOSITO *(PD)*, FILIPPI *(PD)*, GIBIINO *(FI-PdL XVII)*, MARGIOTTA *(PD)*, MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*, BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, in sostituzione della senatrice Merloni, ORRÙ *(PD)*, PAGNONCELLI *(AL-A)*, RANUCCI *(PD)*, SCIBONA *(M5S)* e SONEGO *(PD)*.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 13 voti favorevoli, 3 voti contrari e una scheda bianca.

IN SEDE REFERENTE

(2452) ***Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il relatore RANUCCI *(PD)* evidenzia che nel disegno di legge in esame si pone il problema di contemperare le esigenze di tutela dei cittadini contro le telefonate spesso moleste delle aziende di *telemarketing* con la necessità di garantire alle aziende stesse di poter comunque svolgere la loro attività, tutelando in particolare i lavoratori dei vari *call center* impegnati in questo settore, che sono sempre più spesso in condizione di grande precarietà e rischio occupazionale.

Al fine di approfondire tali temi, ritiene opportuno avviare un breve ciclo di audizioni informative sul disegno di legge. In particolare, dovrebbero essere ascoltate l'Autorità garante per le comunicazioni (AGCOM), i principali operatori telefonici, le associazioni di tutela dei consumatori e i rappresentanti delle aziende e dei lavoratori che operano nel settore del *telemarketing*.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare la possibilità di organizzare le audizioni richieste in tempi rapidi, compatibilmente con gli altri lavori della Commissione già programmati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione (n. COM (2016) 491 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 170)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice CARDINALI *(PD)* propone uno schema di risoluzione sull'atto in esame (pubblicata in allegato), nella quale si formula un parere favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di risoluzione della relatrice, che è infine approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2484) ***Deputato QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete*** **internet** ***per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare ed approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, che introduce disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

L'obiettivo del provvedimento è di garantire ai cittadini la piena libertà nella scelta dei contenuti, dei servizi, delle applicazioni, dell'*hardware* e del *software* da utilizzare su *internet* e di dove approvvigionarsene, secondo il principio della «neutralità della rete». Si intende così evitare che i gestori delle piattaforme su *internet* e i produttori di *hardware* e di *software*, attraverso vincoli commerciali o accordi collusivi, possano condizionare gli utenti della rete nella scelta delle applicazioni o dei relativi fornitori; ovvero che i fornitori di accesso a *internet* possano imporre ai clienti, senza il loro espresso consenso, livelli di prestazioni diversi sulla base di accordi stipulati con fornitori di contenuti e servizi, offrendo

un accesso privilegiato a questi ultimi rispetto ai concorrenti (ad esempio in termini di tariffe o di velocità di connessione).

Passa quindi ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni.

L'articolo 2 disciplina la qualificazione dei servizi forniti all'utenza. Facendo salvo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2015/2120, che impone specifiche misure di trasparenza per i contratti che includono servizi di accesso a *internet*, la norma vieta di definire come «accesso ad *internet*» o «servizio *internet*», un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*.

L'articolo 3 detta norme relative ai limiti alla gestione del traffico, nel rispetto degli articoli 3 e 5 del citato regolamento (UE 2015/2120). In particolare il comma 1 sancisce il principio di «neutralità della rete» vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi *internet.*

Il comma 2 consente ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di commercializzare servizi a valore aggiunto per soddisfare specifiche richieste della clientela di affari e residenziale, solo dietro adesione espressa dell'utente mediante specifico e separato accordo tariffario e contrattuale.

Il comma 3 vieta ai fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* di fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete *internet*.

Il comma 4 fissa la procedura nel caso di danni all'integrità o alla sicurezza della rete *internet*, ovvero al servizio del fornitore o ai terminali di utenti finali, causati dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dello stesso operatore.

Il comma 5 prevede che, al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'AGCOM fissi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale.

L'articolo 4 sancisce il diritto degli utenti al libero accesso a *software*, contenuti e servizi, che possono essere reperiti, usati e rimossi liberamente dai propri dispositivi senza alcun limite o vincolo da parte dei gestori delle piattaforme.

L'articolo 5 detta misure in tema di trasparenza, imponendo ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le offerte relative agli articoli 2 e 3. Le medesime informazioni sono inviate all'AGCOM.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni per la violazioni degli obblighi imposti dal disegno di legge. In particolare, competente a valutare e sanzionare le violazioni relative alle informazioni sull'offerta commerciale di cui

all'articolo 2 è l'Autorità *antitrust*, mentre per le violazioni degli articoli 3 e 4 la competenza è affidata all'AGCOM.

Nel sottolineare la grande rilevanza del provvedimento in esame, qualora il Presidente e la Commissione convengano, propone infine di svolgere un breve ciclo di audizioni informative, al fine di meglio approfondire le varie questioni.

Il PRESIDENTE dichiara la propria disponibilità a organizzare le suddette audizioni, chiedendo ai colleghi di far pervenire alla Presidenza eventuali proposte sui soggetti da ascoltare.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILIPPI *(PD)* ricorda che, nel corso della prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, è stato svolto un luogo e accurato lavoro di approfondimento, che ha condotto a un testo approvato in sede legislativa e ampiamente condiviso da tutte le forze politiche.

Si tratta infatti di un provvedimento che non pone solo regole di principio, ma ha importanti ricadute pratiche: richiama in particolare l'articolo 4, che afferma il principio della neutralità tecnologica, cioè il diritto dell'utente di decidere quali applicazioni utilizzare sui propri dispositivi indipendentemente dall'infrastruttura e dal *software* utilizzato per accedere ad *internet*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CANTINI *(PD)* illustra il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, che contiene una serie di misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, vale a dire i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Le disposizioni introdotte intendono favorire, in tali comuni, uno sviluppo sostenibile da punto di vista economico, sociale, ambientale e culturale; promuovere l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali piccoli centri; tutelare e valorizzare il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico nonché favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.

Per quanto riguarda la competenza della 8ª Commissione, che è chiamata ad esprimersi in sede consultiva con la formulazione di un parere alla 13ª commissione, segnala innanzitutto che all'articolo 2, tra le attività e i servizi nei piccoli comuni dei quali lo Stato, le regioni e gli enti territoriali competenti possono promuovere l'efficienza e la qualità, figurano, tra gli altri, quelli relativi ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali. Per la prestazione di tali servizi si prevede che i piccoli comuni, anche in forma associata, possano istituire centri multifunzionali.

L'articolo 3, nell'istituire un apposito Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, dispone che tra gli investimenti da finanziare vi siano quelli finalizzati a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali, oltre che gli istituti scolastici. Per il biennio 2017-2018 si stabilisce inoltre che affluiscano in tale Fondo anche le risorse già previste dalla legislazione vigente per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale volti ad accogliere flussi turistici che adottino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

L'articolo 4 segnala tra gli interventi integrati pubblici e privati da realizzare all'interno del perimetro dei centri storici, per la riqualificazione di zone di particolare pregio, quelli relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nonché di infrastrutture e servizi adeguati.

L'articolo 6 consente ai piccoli comuni, anche in forma associata, di acquisire (al valore economico definito dall'Agenzia del territorio) o stipulare intese per il recupero di stazioni ferroviarie non più utilizzate nonché di case cantoniere appartenenti ad ANAS S.p.A., per destinarle a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni potranno altresì acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, principalmente per la destinazione a piste ciclabili, promuovendo anche la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici.

L'articolo 8, oltre a disposizioni per agevolare la realizzazione di programmi di *e-government*, contiene norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga, prevedendo che i piccoli comuni possano essere destinatari delle risorse previste per le aree a fallimento di mercato, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015.

L'articolo 9 consente ai piccoli comuni di proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali.

Fa poi presente che, all'articolo 11, nell'ambito di disposizioni finalizzate a promuovere i prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, si prevede che l'utilizzo di tali tipologie di prodotti, inclusi quelli biologici, costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione delle gare indette dai piccoli comuni per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva.

L'articolo 15, infine, stabilisce che, nell'ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP), siano individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento sia tra i comuni delle aree rurali e montane che tra questi e i comuni capoluogo di provincia e regione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* chiede come il provvedimento in esame si colleghi alle altre disposizioni a favore dei piccoli comuni già previste dalle normative vigenti nell'ambito del programma dei «6000 campanili» di cui al decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca-Italia»).

In relazione all'articolo 11, chiede di valutare la concessione delle agevolazioni ivi previste per l'aggiudicazione delle gare anche per produzioni e attività diverse da quelle agroalimentari.

Il senatore RANUCCI *(PD)* propone di inserire, nello schema di parere da rendere alla Commissioni di merito, un'osservazione volta a estendere anche alle isole minori le agevolazioni previste dall'articolo 6 per consentire l'acquisizione ai comuni di edifici pubblici dismessi, come ad esempio i fari o le capitanerie di porto. Sottolinea infatti che i territori delle isole minori hanno problemi molto simili a quelli dei piccoli comuni e dovrebbero poter beneficiare degli stessi vantaggi.

Il senatore SONEGO *(PD)* contesta l'impostazione del provvedimento in esame che ritiene profondamente sbagliato e improntato a demagogia.

Osserva infatti che non ha senso prevedere agevolazioni specifiche per i piccoli comuni, ad esempio per recuperare edifici pubblici dismessi o per garantire il mantenimento di uffici postali, laddove spesso anche i grandi comuni hanno gli stessi problemi, specie nei quartieri periferici e dovrebbero quindi essere parimente sostenuti.

Giudica ugualmente insostenibile la disposizione di cui all'articolo 8, che consente ai piccoli comuni di beneficiare degli incentivi previsti per lo sviluppo della rete a banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato, così come tutte le norme del provvedimento che conferiscono nuove competenze ai piccoli comuni.

Le Regioni sono infatti da tempo impegnati in una faticosa opera di razionalizzazione degli enti pubblici, cercando di mettere a sistema molti servizi della pubblica amministrazione, tenendo conto che in molti piccoli centri la scarsità della popolazione rende eccessivamente oneroso e non giustificabile il mantenimento di determinate strutture.

Il presidente MATTEOLI *(FI-PdL XVII)* ricorda che disegni di legge con misure di sostegno a favore dei piccoli comuni sono stati presentati

anche nelle legislature passate, trattandosi di un tema molto sentito e sul quale lo stesso onorevole Realacci, primo firmatario del provvedimento in esame, è da tempo impegnato.

Pur comprendendo le osservazioni del senatore Sonego, ritiene però eccessive alcune critiche: i piccoli comuni sono infatti una risorsa del tessuto storico e culturale dell'Italia, che hanno consentito ad esempio la conservazione di importanti tradizioni e bellezze artistiche e naturali. Non si può penalizzare chi, per varie ragioni, ha scelto di vivere in questi centri costringendolo a emigrare per la mancanza dei servizi minimi essenziali.

Il senatore SONEGO *(PD)* sottolinea che compito dello Stato dovrebbe essere proprio quello di assicurare ai cittadini servizi adeguati, ma in maniera realmente sostenibile, senza abbandonarsi a proposte demagogiche come quelle del disegno di legge in esame. Occorrerebbe pertanto sostenere lo sforzo delle Regioni per razionalizzare e mettere a sistema l'offerta dei servizi pubblici a favore del territorio, ad esempio incoraggiando le sinergie e le fusioni tra i piccoli comuni.

La relatrice CANTINI *(PD)* dichiara di condividere le finalità e l'impostazione del disegno di legge in esame, di cui auspica, dopo tante attese, una definitiva approvazione.

In replica al senatore Sonego osserva che non vi dovrebbe essere contraddizione tra l'esigenza di tutelare e valorizzare i piccoli comuni e quella di attuare i processi di razionalizzare ed efficientamento della pubblica amministrazione. Ad esempio, le fusioni dei piccoli comuni, pur necessarie e condivisibili, non possono però essere imposte dall'alto: occorre allora trovare il giusto equilibrio fra le varie istanze, ponendo al centro dell'attenzione le reali esigenze dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2551) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Stefano ESPOSITO *(PD)* illustra il provvedimento in esame, che reca l'autorizzazione alla ratifica degli ultimi tre atti necessari a dare avvio alla fase esecutiva dei lavori per la costruzione della tratta ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione.

Si tratta, in particolare, dell'accordo sottoscritto tra Italia e Francia il 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria; del Protocollo addizionale, previsto dall'articolo 3 di tale accordo e firmato l'8 marzo 2016, per la validazione del costo certificato del progetto e la definizione dei criteri di attualizza-

zione monetaria e di evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori; del regolamento dei contratti, adottato il 7 giugno 2016, che, in base alle previsioni contenute nell'accordo del 2015, conferma l'impegno congiunto delle parti a contrastare e a prevenire ogni rischio di infiltrazione mafiosa nell'esecuzione dei contratti connessi con la realizzazione dell'opera.

Il disegno di legge, sul quale la 8ª Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla 3ª Commissione, si suddivide in quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre atti.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che per la realizzazione della tratta transfrontaliera della Torino-Lione si provveda con le modalità previste dall'articolo 2, commi 232, lettere *b)* e *c)* e 233, della legge n. 191 del 2009, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente, secondo il principio della realizzazione per lotti costruttivi. Le risorse già stanziate dalla legislazione vigente sono quantificate dalla Relazione tecnica in 2.564,7 milioni di euro.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo 3 riguardano la copertura degli oneri per missioni derivanti dal regolamento dei contratti e il monitoraggio di tali spese.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda gli atti per i quali si chiede l'autorizzazione alla ratifica, ricorda che l'accordo del 2015 è finalizzato all'avvio dei lavori definitivi per la realizzazione della tratta transfrontaliera della Torino-Lione, affidati al Promotore pubblico *Tunnel Euroalpin Lyon Turin* (TELT Sas), istituito nel 2015. Oltre a ribadire l'impegno comune italo-francese contro le infiltrazioni mafiose e a rinviare al protocollo addizionale le misure per l'applicazione dell'articolo 18 dell'accordo del 2012 sui costi del progetto, l'accordo in esame disciplina aspetti relativi all'organizzazione della committenza dei lavori connessi, alle modalità di funzionamento del promotore pubblico e alla disciplina applicabile per la risoluzione di eventuali controversie.

Il protocollo addizionale, sottoscritto nel 2016, fissa per la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria il costo di 8.300 milioni di euro, certificato ai sensi dell'articolo 18 dell'Accordo del 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012, fissando il tasso annuale di attualizzazione (1,5 per cento) e le relative percentuali di ripartizione dei costi tra Italia e Francia.

Il regolamento dei contratti, infine, definisce le regole applicabili per prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti, sia quelli conclusi dal Promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori e subaffidatari, consentendo di integrare la normativa francese che disciplina la materia dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei contratti afferenti la sezione transfrontaliera dell'infrastruttura con la normativa italiana antimafia e fissando altresì i motivi di esclusione delle imprese dalla partecipazione diretta o indiretta alle pro-

cedure per la realizzazione dell'opera, con un'apposita commissione mista e la creazione di una «Lista bianca» degli operatori economici in regola.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 27 ottobre 2016, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 491 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc.* XVIII, n. 170)

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2016) 491 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione,

premesso che:

– la proposta è finalizzata alla creazione di un sistema comune di certificazione dell'Unione europea per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, vale a dire per le apparecchiature utilizzate negli aeroporti per il controllo delle persone, dei bagagli, sia a mano che da stiva, delle forniture e delle merci trasportate in aereo (per esempio rilevatori di metalli, *scanner* di sicurezza e sistemi di rilevamento di esplosivi);

– nella Relazione che accompagna il provvedimento si evidenzia come le norme attualmente in vigore a livello europeo non siano corredate da un regime di valutazione della conformità giuridicamente vincolante. Pertanto, le apparecchiature certificate in uno Stato membro possono essere immesse sul mercato unicamente in quello Stato membro, mentre ciascun altro Stato membro può riconoscere tale certificazione oppure esigere che le apparecchiature siano sottoposte a ulteriori prove di verifica della conformità o addirittura vietarne l'uso sul proprio territorio;

– i metodi finora individuati per porre rimedio a tale frammentazione, attraverso l'elaborazione, in sede di Conferenza europea sull'aviazione civile, di una procedura di valutazione comune (CEP) per le prove cui sono sottoposte le apparecchiature di controllo del settore dell'aviazione, non sono risultati sempre efficaci, tenuto conto anche tale procedura non ha carattere vincolante;

considerato che

– la proposta di regolamento in esame non introduce specifiche tecniche di costruzione né requisiti di prestazione per le apparecchiature di controllo, ma disciplina le procedure per la loro omologazione a livello europeo, con l'obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato

interno e aumentare la competitività dell'industria dell'Unione in un settore strategico per l'economia europea (con un fatturato globale annuo di 14 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi nella sola UE) dando nel contempo un importante contributo alle politiche volte a prevenire e contrastare le minacce alla sicurezza dell'aviazione;

– con un sistema unico di certificazione, sarà infatti sufficiente effettuare l'omologazione delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione in un solo Stato membro, in quanto il certificato rilasciato sarà valido, con effetto immediato, in tutti gli Stati membri dell'UE;

– i requisiti di prestazione delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, e gli ambiti, oggetti e persone da sottoporre a rilevamento sono già stabiliti dal regolamento (CE) n. 300/2008 e dai relativi atti integrativi o di esecuzione;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14ª;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardante l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, l'obiettivo di istituire un sistema comune di omologazione UE delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, che consenta il riconoscimento reciproco della certificazione di conformità tra gli Stati membri, non può essere raggiunto singolarmente da questi ultimi;

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, che sono quelli di garantire il buon funzionamento del mercato interno e l'istituzione di un sistema comune di omologazione a livello europeo apparecchiature di controllo di sicurezza nel settore dell'aviazione.

Si rileva inoltre che l'articolo 17 della proposta in esame prevede comunque procedure affinché, nel caso in cui l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sospetti che un'apparecchiatura presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, possa chiedere al fabbricante di adottare tutte le misure correttive oppure di ritirarla dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio e informando l'organismo notificato competente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 298

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,30

AUDIZIONE SUGLI ASPETTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA DEL PROGRAMMA IRRIGUO NAZIONALE

Plenaria

214ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2535) ***Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) ***FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie*** **Vitis vinifera** ***o da un incrocio tra la specie*** **Vitis vinifera** ***e altre specie del genere*** **Vitis**

(1614) ***PAGLIARI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***

(1615) ***FRAVEZZI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti (pubblicati in allegato).

Dichiara improponibile per estraneità al contenuto del disegno di legge l'ordine del giorno G/2535/19/9.

Avverte che si passa all'illustrazione degli ordini del giorno.

Il relatore PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* dà per illustrati tutti gli ordini del giorno presentati insieme alla relatrice Pignedoli.

Il presidente FORMIGONI *(AP (NCD-UDC))* illustra l'ordine del giorno G/2535/3/9 a propria firma, che tiene conto dei rilievi contenuti nel parere della Commissione politiche dell'Unione europea e delle osservazioni svolte nel corso delle audizioni da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Collegio nazionale degli Agrotecnici.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti ordini del giorno.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore STEFANO *(Misto-MovPugliaPiù)* fa presente che gli emendamenti a sua firma 1.1, 6.1, 7.1, 7.0.1, 8.1, 31.1 e 35.1 sono stati presentati onde tener conto delle sollecitazioni pervenute dalle categorie interessate. Preannuncia sin d'ora tuttavia la disponibilità a trasformarli in ordini del giorno, qualora l'intenzione della Commissione fosse quella di non apportare modifiche testuali al disegno di legge.

La senatrice FATTORI *(M5S)* fa presente a sua volta di aver presentato gli emendamenti 41.1 e 46.1 per introdurre limitate modifiche di perfezionamento del disegno di legge, anticipando la disponibilità a trasformarli in atti di indirizzo.

Il vice ministro OLIVERO assicura che valuterà attentamente eventuali trasformazioni in ordini del giorno delle proposte emendative testé illustrate.

Il presidente FORMIGONI avverte che è così esaurita l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DALLA TOR *(AP (NCD-UDC))* alla luce dei rilievi svolti nel corso del dibattito di ieri si riserva di presentare uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2343) ***Deputato Raffaella MARIANI ed altri – Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice FASIOLO *(PD)* si riserva di presentare uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale del Capo del Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sugli aspetti connessi all'agricoltura del Programma irriguo nazionale, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2535

G/2535/1/9
I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

la tutela e la salvaguardia dei paesaggi rurali storici passa anche attraverso la valorizzazione e promozione delle coltivazioni viticole di montagna; in Italia abbiamo almeno 123 illustri esempi di come l'uomo ha saputo interagire con la natura (Catalogo nazionale, edito da Laterza);

questi campioni del patrimonio paesaggistico del nostro Paese sono stati selezionati da ottanta studiosi provenienti da 14 università italiane e da alcuni ricercatori indipendenti di diversa formazione disciplinare, accomunati dal desiderio di aprire una riflessione non solo sul ruolo dell'agricoltura, ma anche sull'identità culturale del nostro Paese e i suoi rapporti con le dinamiche socioeconomiche e ambientali;

tale prospettiva è stata pensata per offrire una visione d'insieme in grado di scorgere le connessioni sempre più evidenti tra attività produttive e aspetti ambientali, spingendo a considerare le campagne non più solo come luogo di produzione, ma come ambito complesso di funzioni e valori che assumono una crescente rilevanza anche alla luce dell'attuale crisi che attraversa la società, l'economia e l'idea stessa di Stato unitario, che nel paesaggio trova importante espressione;

un valido esempio di questo patrimonio paesaggistico italiano è rappresentato dalla Valle di Cembra in Trentino che con i suoi oltre 708 Km di vigneti terrazzati rappresenta un paesaggio inedito per il Trentino e per l'Italia, icona di una viticoltura eroica di montagna;

l'esempio della Valle di Cembra è emblematico di come la coltivazione del vino in determinate zone rappresenti la forza e la volontà di mantenere intatta nei secoli la nostra storia e la nostra identità; in quest'ottica assumono grande rilievo strutture come gli agriturismi che operano in territori difficili, spesso senza grandi flussi turistici a cui attingere ma che, anche tramite lo sviluppo delle fattorie didattiche, sostengono e insegnano ad amare il territorio, l'agricoltura di montagna e le tradizioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 al fine di:

a) promuovere, sostenere e valorizzare le zone dedicate alla coltivazione della vite nelle zone contraddistinte dai terrazzamenti con muretti a secco al pari di tutte le zone che, per le loro caratteristiche geografiche e morfologiche, rendono la coltivazione della vite estremamente difficoltosa;

b) predisporre programmi di sensibilizzazione e conoscenza del vino, della sua storia e della sua cultura anche tramite gli agriturismi che sono da sempre avamposti per il mantenimento e presidio dei territori rurali e conseguentemente «vedette» contro il dissesto idrogeologico derivante dall'abbandono di queste zone; programmi, questi, da diffondere tramite le fattorie didattiche che già operano in più parti d'Italia a stretto contatto con gli agriturismi stessi;

c) incentivare e rafforzare le sinergie fra vignaioli e programmazione turistica; legame inscindibile per pubblicizzare tramite la piena rintracciabilità e indicazione geografica dei primi le peculiarità ed eccellenze dei territori a beneficio di tutto il settore turistico.

G/2535/2/9

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

nel corso dei prossimi mesi il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, procederà alla revisione della disciplina nazionale di attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli, contenuta nel decreto ministeriale del 15 dicembre 2015;

sarebbe opportuno, già da adesso, evidenziare le priorità politiche che dovrebbero guidare l'assegnazione delle autorizzazioni per i nuovi impianti, in particolare nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino una superficie totale superiore a quella messa a disposizione;

anche per il 2017 è opportuno sfruttare appieno il potenziale di crescita offerto dalla disciplina unionale – pari all'1 per cento della superficie vitata nazionale – da destinare alle autorizzazioni per nuovi impianti;

qualora tale dotazione non dovesse essere sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate, sarà necessario fare delle scelte di politica vitivinicola;

risulta condivisa e sostenuta la scelta fatta lo scorso anno dal Ministero di prevedere un meccanismo di salvaguardia della competitività regionale. Tale strumento ha dimostrato, già nel corso del primo anno di applicazione, di fungere da calmiere, evitando che le forti richieste di ettari, provenienti in particolare da talune regioni viticole, generassero ripercussioni eccessivamente negative anche per quei viticoltori attivi in territori non caratterizzati dal medesimo fenomeno o, quantomeno, con una intensità minore. Per queste ragioni è necessario che il meccanismo di salvaguardia della competitività regionale sia mantenuto anche per la prossima annualità;

ciò nonostante, i risultati del primo anno di applicazione rendono necessario apportare alcuni miglioramenti che consistono nel dare priorità alle imprese agricole specializzate, le quali, per gli investimenti sostenuti ed il *know how* acquisito, sono in grado di garantire produzioni qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste del mercato – trattandosi appunto di un sistema di regolazione del mercato - com'è il caso dei viticoltori soci delle cantine cooperative;

è necessario, inoltre, preservare l'ossatura della viticoltura italiana, introducendo meccanismi di tutela dei piccoli e medi imprenditori;

occorre favorire, anche con il meccanismo dell'assegnazione delle nuove autorizzazioni, il ricambio generazionale in agricoltura, favorendo l'inserimento di giovani viticoltori, unitamente allo sviluppo ed al consolidamento di una viticoltura sempre più sostenibile, praticata nelle aree maggiormente vocate per la produzione di vini DOP ed IGP;

a corollario di tutto ciò, infine, è necessario prevedere meccanismi di lotta ai fenomeni speculativi,

impegna il Governo:

a tener conto, all'interno della nuova disciplina attuativa del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, delle proposte sopra evidenziate.

G/2535/3/9

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

in data 18 e 19 ottobre 2016 la Commissione ha svolto le audizioni delle organizzazioni professionali, delle cooperative, dei soggetti rappresentativi dei produttori e della filiera vitivinicola, nonché dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

la Commissione politiche dell'Unione europea ha reso un parere favorevole con condizione e osservazione in data 18 ottobre 2016;

il provvedimento affronta nel suo complesso tutte le tematiche legate alla produzione vitivinicola ed è frutto di un approfondito esame in prima lettura;

occorre fornire certezza normativa a un settore essenziale nell'ambito del comparto primario, settore che sta registrando un andamento estremamente positivo soprattutto per quanto riguarda le esportazioni;

il settore vitivinicolo ha ricevuto una particolare valorizzazione anche nell'ambito di Expo 2015 in cui un padiglione è stato dedicato esclusivamente a tale prodotto di eccellenza del *Made in Italy* agroalimentare,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del disegno di legge a tenere in considerazione la normativa europea adottata nel 2016 con riferimento alla disciplina di sostegno del settore vitivinicolo e alla produzione biologica (regolamenti nn. 2016/1149, 2016/1150 e 2016/673);

con riferimento all'articolo 48 del disegno di legge – in materia di contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP – a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 6, in tema di speciale contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da tipografie autorizzate, individuando detti soggetti autorizzati mediante procedure trasparenti e con modalità di evidenza pubblica, ponendo in essere tutti i meccanismi di sicurezza e i controlli sull'individuazione dei soggetti e sull'operatività degli stessi: occorre assicurare livelli adeguati di garanzia dell'autenticità del prodotto e della tracciabilità dei produttori;

in sede di attuazione dell'articolo 40 del provvedimento, ad assicurare un adeguato coinvolgimento in materia consultiva e propositiva sulla tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP, anche al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e al Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

G/2535/4/9
DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, quale patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale;

considerato che:

il Primitivo di Manduria è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Brindisi e Taranto;

le origini del vitigno restano incerte, anche se si narra che furono i Greci a portarlo in Puglia oltre duemila anni fa. La produzione iniziale del vitigno è riconducibile in origine alle terre dell'agro di Manduria, Sava e Lizzano;

per Primitivo di Manduria s'intende la varietà coltivata a Manduria, Carosino, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Avetrana, Sava, Maruggio, Lizzano, Torricella e Pulsano in provincia di Taranto;

nel 2016 questa qualità è stata riconosciuta da guide specializzate (Gambero Rosso, l'Espresso, Veronelli, Bibenda, Vitae, Daniele Cernilli, Luca Maroni) come il migliore fra i 100 migliori vini rossi italiani. Un grande risultato, e non si tratta del primo, che dà lustro alla filiera tarantina del vino;

come riportato da organi di stampa, nel corso del convegno «Salute, ambiente e ruolo dell'A.I.L. nella provincia più inquinata d'Italia», promosso dalla sezione A.I.L. di Avetrana (Taranto) e tenutosi il 22 settembre 2016 ad Avetrana, il presidente dell'associazione «*PeaceLink*», Alessandro Marescotti, avrebbe affermato: «L'inquinamento del polo industriale di Taranto si riverbera anche in provincia e non solo attraverso il vento. Anni fa mi fu confidato che, nel 2005, decine e decine di sacchi contenenti diossina venivano trasportati a Manduria. A confidarmelo fu un operaio che riempiva e caricava quei sacchi sui camion. Un giorno chiese all'autista, inconsapevole della pericolosità del trasporto, dove era diretto. La sua risposta fu: Manduria»;

tale notizia, a detta di Marescotti, sarebbe stata inserita anche nella parte secretata dei verbali della propria audizione, presso la commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti tenutasi nella Prefettura di Taranto l'11 marzo 2016, dove avrebbe fornito ulteriori utili particolari come le generalità dell'operaio ILVA da cui aveva ricevuto questa confidenza e

il nome dell'azienda manduriana dove erano destinati i sacchi di polvere di diossine,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a porre in essere concrete ed urgenti iniziative al fine di verificare la veridicità della notizia nonché di tutelare i territori interessati a salvaguardia della produzione vitivinicola locale a garanzia delle centinaia di aziende che operano nell'area del Primitivo e di tutti i cittadini e consumatori.

G/2535/5/9
AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca «Definizioni per il settore vitivinicolo»;

il predetto articolo, al comma 1, lettera *m)*, dispone che per «Registro nazionale delle varietà di viti» s'intenda il Registro istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969,

impegna il Governo:

a prevedere misure integrative volte a menzionare la «*Vitis vinifera*» che rappresenta la principale pianta da cui ha origine il vino.

G/2535/6/9
FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame stabilisce che:

a) lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto

idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» (comma 1);

b) tali vigneti sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine (comma 2);

c) i territori nei quali sono situati i vigneti eroici o storici vengono individuate con apposito decreto ministeriale (comma 3, lettera *a))*;

considerato che:

i vini provenienti dalla zona dei Castelli Romani hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti nei concorsi sia nazionali, sia internazionali e ben figurano sulle principali guide nazionali;

la zona deve la sua denominazione (Castelli Romani appunto) alla presenza, in ognuno di essi, di almeno una residenza nobiliare, testimonianza dell'origine feudale della zona;

i vigneti dei Castelli Romani si estendono dalle ultime pendici delle zone pedemontane e risalgono i versanti dei colli. Tutti i terreni circostanti sono di origine vulcanica su colate laviche di diversa consistenza, caratteristica che conferisce qualità uniche e ottimali per la coltivazione di particolari tipi di vitigno: Malvasia nostrale (o del Lazio o puntinata), Trebbiano (giallo e verde), Bellone, Bonvino (o Bombino), Cesanese;

le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» (l'ultima in ordine di tempo ad essere riconosciuta, sovrapponendosi alle altre presenti nel territorio) devono essere prodotte nella zona che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia;

pur risalendo fino all'epoca romana, la viticoltura nella zona dei Castelli Romani ebbe progressiva espansione con le assegnazioni periodiche di terreni ai reduci delle guerre, ad iniziare dai partecipanti alla battaglia di Lepanto sino agli ex combattenti della «Grande Guerra» 1915-1918. Gli assegnatari, disponendo di piccoli appezzamenti di terreno, li investirono per produzioni destinate in parte all'autoconsumo e in parte, più intensive, al mercato locale;

la coltivazione dei vigneti nei Castelli Romani, pur provenendo da un'antica tradizione, ebbe grande sviluppo con l'espansione urbanistica ed edilizia di Roma, poiché sparirono, progressivamente, tutte le vigne che in epoca pontificia esistevano anche entro la stessa città;

oggi tuttavia l'espansione urbanistica della capitale che, in particolare dal secondo dopoguerra, si è estesa ai comuni limitrofi, l'aumento

della densità di popolazione e la derivante cementificazione del territorio costituiscono una seria minaccia per i territori di produzione dei vini Castelli Romani,

impegna il Governo:

in sede di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame ad includere il territorio dei Castelli Romani tra quelli in cui sono individuati i vigneti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

G/2535/7/9
CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 10 riguarda la questione dell'applicazione della norma che consente alle Regioni di autorizzare, ove ne sussistano le condizioni espressamente ivi previste, ad arricchire con mosti e attraverso l'impiego di saccarosio, vini e spumanti;

tale previsione, pensata dal legislatore come eccezione motivata rispetto alla ordinaria gestione del processo di vinificazione ha però, purtroppo, negli anni, assunto un carattere distinto e distante dallo spirito e dalla formulazione prevista e voluta dall'ordinamento; ha finito per trasformarsi in una sorta di deroga «a prescindere» che in maniera pressoché automatica copre l'intera produzione vinicola senza distinzione di territorio, vitigno, caratteristiche ambientali, condizioni climatiche ed altro;

se la deroga deve avere motivazioni di carattere tecnico legate alle condizioni climatiche queste devono essere indicate dal Ministero e rispettate da tutte le Regioni;

se invece la tecnica dell'arricchimento è ormai entrata nelle normali prassi enologiche allora il Ministero non deve scaricare sulle Regioni l'onere dell'autorizzazione,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del provvedimento all'esame, a prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto stabilisca le linee guida e le modalità alle quali tutte le Regioni si devono attenere per rilasciare l'eventuale autorizzazione di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 10.

G/2535/8/9
AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 23 del disegno di legge in oggetto reca «Impiego dei pezzi di legno di quercia» nella produzione vinicola;

il predetto articolo, al comma l, dispone che l'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dalla Commissione europea, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4 del disegno di legge in oggetto;

l'articolo 4 prevede che per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, sono direttamente applicabili le disposizioni stabilite dall'Unione europea e quelle nazionali,

impegna il Governo:

a prevedere che l'uso dei pezzi di legno di quercia debba essere inteso quale componente essenziale che costituisce le botti per l'invecchiamento del vino e non si utilizzi la sopradetta essenza nelle botti d'acciaio, cemento, vetroresina e analoghi.

G/2535/9/9
I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con circa 14.000 iscritti, dal 2011 è ininterrottamente il primo nel settore agrario come numero di candidati agli esami abilitanti all'esercizio della professione, con un «tasso di rinnovamento» elevatissimo, di oltre il 6,5 per cento annuale, ed un tasso di nuova occupazione (determinato dal numero di nuove partita IVA aperte) mai inferiore al 5 per cento all'anno, negli ultimi anni;

l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è l'unico Albo professionale realmente interdisciplinare al quale si possono iscrivere (previo svolgimento di un tirocinio professionale minimo semestrale, non pre-

visto per altre categorie ordinistiche, e superamento dell'esame di Stato abilitante) i laureati di nove diverse «Classi di laurea» ed in particolare quelle tradizionalmente agrarie quali biotecnologie agrarie, scienze agrarie, scienze forestali, scienze naturali e scienze ambientali, eccetera. L'apertura dell'Albo a profili variegati, benché tutti uniti da una formazione di base prima ed abilitante dopo, ha consentito di dare vita a strutture interdisciplinari prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, che ha previsto la riforma delle professioni, che non hanno uguali nel panorama ordinistico e che sono alla base del successo della professione;

considerato che:

il presente disegno di legge n. 2535, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio di vino» è un provvedimento che ha raccolto ampio consenso nel mondo agricolo ed in quello dell'enologia, risultando essere il frutto di un lavoro parlamentare approfondito e una volta approvato potrà certamente dare alla filiera nuovi strumenti operativi, migliorare la capacità dell'*export* e tutelare particolari nicchie del settore, come i vigneti storici e, di conseguenza, l'irripetibile paesaggio italiano;

l'impianto complessivo del provvedimento in esame è nell'insieme ben equilibrato, laddove è evidente la volontà di riunire norme che vanno dalla coltivazione della vite, alla vinificazione, dal trattamento dei vini alla commercializzazione e tutto quanto ne consegue, con una giusta appendice per gli aceti;

tenuto conto che:

il comparto del vino rappresenta una componente di primo piano per il settore agroalimentare nazionale. Alcuni dati sintetici ne evidenziano con chiarezza l'importanza e il valore strategico all'interno dell'economia agricola italiana e del *Made in Italy* alimentare. La coltivazione della vite da vino, infatti, è fortemente diffusa, interessando poco meno del 23 per cento delle aziende agricole del nostro Paese e occupando una porzione della SAU (superficie agricola utile) intorno al 5 per cento (fonte Istat) sebbene in costante declino da ormai alcuni decenni;

si contano in Italia poco meno di 197.000 operatori agricoli che hanno formulato una dichiarazione di raccolta di uva da vino. Di questi, appena oltre la metà (51,8 per cento) agisce come operatore singolo, mentre una quota pressoché equivalente è costituita da viticoltori associati al sistema cooperativo, a testimonianza del forte legame che esiste in questo comparto tra produzione primaria e associazionismo;

sostenere questo settore con ogni mezzo disponibile è un dovere della politica nazionale, considerato il suo contributo all'occupazione ed al PIL italiano; peraltro una non indifferente quota di iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati opera nel settore, vuoi come tecnici vitivinicoli, vuoi come ispettori nei vigneti riconvertiti a biologico, vuoi come enologi nelle cantine;

considerato l'elevato numero di iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che operano in questo settore (molti Enologi, non avendo né un proprio Albo né una propria autonoma Cassa di previdenza, sono iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati);

considerato che l'articolo 40 del disegno di legge n. 2535 reca la costituzione del «Comitato Nazionale vini DOP ed IGP», che prevede fra i suoi membri anche soggetti nominati da Albi professionali diversi da quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, escludendo irragionevolmente questi ultimi, nonostante l'importante presenza nel settore agrario in generale ed enologico in particolare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in fase di attuazione della legge, di prevedere nel «Comitato Nazionale vini DOP ed IGP» non solo la presenza di un componente esperto designato dall'Ordine nazionale degli agronomi e forestali, ma anche di due ulteriori componenti, designati rispettivamente dal Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e dal Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

G/2535/10/9

AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 40 reca disposizioni in materia di «Comitato nazionale e vini DOP e IGP»;

il medesimo articolo, al comma 1 stabilisce che il Comitato nazionale è organo del Ministero ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP;

il comma 2 prevede che il predetto Comitato sia composto dal Presidente e da taluni membri nominati dal Ministro,

impegna il Governo

a prevedere che tra i membri nominati dal Ministro vi sia un membro dei periti agrari, designato dal collegio nazionale e un membro degli agrotecnici designato dal medesimo collegio.

G/2535/11/9
I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti (FIVI) lamenta il problema della *governance* dei consorzi di tutela e valorizzazione, che acquista una peculiare rilevanza a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni *erga omnes*;

la FIVI non solleva alcuna obiezione riguardo ai criteri generali stabiliti dal MIPAAF per l'individuazione del carattere della rappresentanza necessaria all'esercizio di detto potere, tuttavia evidenzia la circostanza *de facto* venuta in essere per cui, in alcuni ambiti territoriali, la maggioranza in seno ai consorzi non risulta più contendibile allorché entrano a farne parte grandi organizzazioni cooperative o organizzazioni di organizzazioni cooperative;

la cooperazione ha enormi meriti in questo Paese e gode meritatamente della tutela costituzionale, ma non rispecchia la *voluntas legislatoris* la singolare circostanza che si è venuta a creare laddove le politiche di sviluppo, tutela e valorizzazione di aree viticole di grande tradizione sono completamente governate da gruppi cooperativi, con l'ulteriore conseguenza di potere imporre le proprie decisioni, in virtù dell'*erga omnes*, non solo a tutti gli altri consorziati, ma anche e soprattutto ai non consorziati;

la FIVI ritiene che la contendibilità della posizione di maggioranza, all'interno dei consorzi di tutela e prioritariamente di quelli che esercitano funzioni *erga omnes*, rappresenti un necessario bilanciamento del potere conferito dal decreto legislativo n. 61 del 2010 ai consorzi stessi. Diversamente si verifica la situazione per cui uno o pochi attori hanno un controllo totale del consorzio;

per garantire tale bilanciamento è necessario adottare misure per contemperare la proporzionalità dei voti assegnati alla capacità produttiva complessiva, derivante dalla somma dei voti per le tre diverse fasi (viticola, di trasformazione, di imbottigliamento) con la salvaguardia della contendibilità della maggioranza nei consorzi, come da proposta della FIVI,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 al fine di:

a) riequilibrare la formazione della volontà consortile;

b) evitare che pochi soggetti o una singola categoria produttiva abbia la maggioranza dei voti del consorzio;

c) restituire interesse alla partecipazione alla vita dei consorzi a quei soggetti che producono con filiera integrata;

d) evitare che si verifichino fenomeni di abbandono dei Consorzi esistenti per dare vita alla costituzione di nuovi, come già avvenuto nell'area di Soave, in Trentino e in corso di avvenimento in Oltrepò Pavese.

G/2535/12/9

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (AS 2535),

premesso che:

il Titolo IV del disegno di legge in esame reca le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli;

considerato che:

pochi settori come quello del vino hanno saputo rinnovare le pratiche del consumo;

ciò ha comportato la diffusione nel paese di una cultura sociale della degustazione che si è tradotta in linguaggi condivisi, momenti di apprendimento e di aggregazione sociale e in un consumo maggiormente consapevole («bere meglio, bere meno»);

la promozione di un consumo consapevole e informato dei prodotti vitivinicoli passa necessariamente attraverso quella che potrebbe essere definita come alfabetizzazione del consumatore, la possibilità cioè per il consumatore medesimo di imparare a interpretare correttamente le indicazioni previste dalla normativa per l'indicazione delle caratteristiche, della qualità e della provenienza dei prodotti,

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete al fine di favorire la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori in merito ai prodotti vitivinicoli al fine di stimolare e valorizzare un consumo più consapevole e orientato su prodotti di qualità.

G/2535/13/9
RUVOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il provvedimento in esame intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in precedenti provvedimenti; nello specifico si vuole porre l'attenzione sugli aspetti inerenti gli articoli concernenti in particolare la denominazione di origine dei vini cioè il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani;

per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. In tal senso le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche si classificano in:

a) Denominazioni di Origine Controllata (DOC): appartengono a questa categoria i vini per i quali la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è delimitata come prevedono i disciplinari di produzione. Tutto il ciclo produttivo deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, ecc.). I vini a DOC sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal disciplinare di produzione;

b) Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG): si attribuisce a quei vini aventi già la D.O.C. da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori umani, naturali e storici; che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale. Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie con uniformità ambientale e che conferisce caratteristiche omogenee al vino; il disciplinare produttivo è poco restrittivo. L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella dei vitigno;

a tal riguardo si prevede che il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei vi-

ticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nonne richiamate al fine di adottare ulteriori iniziative normative tese a definire interventi a maggiore garanzia e tutela delle zone geografiche tipiche.

G/2535/14/9
TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge n. 2535, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

i contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di Origine, ai sensi della normativa vigente, sono: «carte valori»;

le carte valori sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559;

dette carte valori sono realizzate dall'Istituto con tecniche di sicurezza dirette ad assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni anche in forza delle disposizioni in materia di vigilanza e controllo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla produzione delle stesse (decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modificazioni e integrazioni) che fissano criteri rigorosi per la produzione, custodia, movimentazione, conteggio dei pezzi, lavorazione della carta filigranata da utilizzare nella fabbricazione delle stesse carte valori;

in tale ambito, al fine di innalzare il livello di protezione dalle contraffazioni, IPZS abbina alla sicurezza fisica sistemi informatici volti a garantire l'univocità del dato e conseguentemente la tracciabilità del prodotto contrassegnato;

il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», all'articolo 19, commi 3 e 4, stabilisce che i contrassegni utilizzati per i vini DOCG e per i vini DOC devono essere stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

analogamente, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011 stabilisce che: «*La fascetta per tutti i vini a D.O. è stampata a cura dell'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 (Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2013) nell'elenco delle carte valori indica specificamente anche i contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e per i vini a denominazione di origine controllata (DOC);

l'articolo 48, comma 6, della proposta di legge in questione prevede che i vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione;

il successivo comma 7 dello stesso articolo 48 prevede che il contrassegno di cui al comma 6 sia utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC;

il sistema previsto dai richiamati commi dell'articolo 48 introduce la possibilità di ricorrere a tipografie autorizzate per la stampa dei contrassegni di sicurezza;

ritenuta l'opportunità di:

– rendere le richiamate previsioni di cui all'articolo 48 conformi al dettato normativo in materia di carte valori, avente la finalità di realizzare per il tramite di IPZS l'interesse pubblico alla prevenzione di frodi nel commercio, alla tutela della salute pubblica, all'anticontraffazione e tracciabilità dei prodotti, interesse ribadito dal Legislatore anche in materia di autenticità e tracciabilità dei vini e che potrebbe essere esteso anche ai vini IGT;

– realizzare un efficace e coordinato sistema per la lotta alla contraffazione attraverso l'utilizzo di soluzioni integrate complesse che prevedano la combinazione di elementi di stampa di sicurezza con sistemi informatici a garanzia dell'autenticità e univocità del prodotto,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, a prevedere, in conformità alle disposizioni normative vigenti richiamate in premessa e nel quadro dei principi di sicurezza ivi enunciati, che lo spe-

ciale contrassegno di cui devono essere muniti i vini a DOCG e a DOC sia fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato anche avvalendosi, sotto la propria responsabilità e coordinamento, di tipografie autorizzate e selezionate dallo stesso Istituto attraverso procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, allo scopo di assicurare forniture adeguate alle esigenze produttive della filiera.

G/2535/15/9

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 48 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito a contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP;

in particolare il comma 8 del citato articolo stabilisce, tra l'altro, che i consorzi di tutela di cui all'articolo 41, oppure in loro assenza le Regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT (secondo modalità da definire nel decreto di cui al successivo comma 9) che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato;

considerato che:

il sistema della tracciabilità consente a tutti i consumatori di rintracciare ogni singola bottiglia di vino;

la tracciabilità svolge anche un ruolo di tutela del consumatore poiché deve consentire di verificare partendo dal contrassegno di Stato, il percorso del prodotto attraverso l'intero processo di trasformazione, dalla vendemmia agli scaffali delle enoteche e dei negozi del vino,

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete volte a favorire l'adozione di sistemi di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli al fine di stimolare e valorizzare un consumo più consapevole e orientato su produzioni di qualità.

G/2535/16/9
AMIDEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 48 reca disposizioni in materia di «Contenitori e contrassegno per i vini DOP e IGP»;

il predetto articolo, al comma 6 stabilisce che i vini a DOCG debbano essere immessi al consumo dotati di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo,

impegna il Governo:

a prevedere che tutte le tipologie di vini rechino un contrassegno e che questo venga stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie dallo stesso autorizzate.

G/2535/21/9
I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

una questione di particolare rilievo per diversi settori dell'Industria alimentare nazionale riguarda i registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine e la connessa esigenza di semplificazione e alleggerimento del carico burocratico che grava sulle imprese;

l'articolo 60 del disegno di legge detta norme in materia di Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine;

come noto, da quando - nel 1997 - lo zucchero non è più soggetto ad imposta di fabbricazione, è venuta meno la valenza fiscale del registro, che ha mantenuto una mera funzione di controllo contro le pratiche di sofisticazione dei vini. Peraltro, già in occasione dell'introduzione dell'adempimento con l'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 a carico non solo di produttori, importatori e grossisti ma anche di utilizzatori di sostanze zuccherine, con l'esclusione tuttavia di artigiani, laboratori e vendita al dettaglio, il monitoraggio su quest'ultima

parte della filiera è di fatto "meno efficace" e non coprente rispetto a tutti gli attori effettivamente coinvolti;

dal 1965 ad oggi sono profondamente cambiati i sistemi di controllo e gestione aziendale in grado di "tracciare" l'intero processo produttivo, dalla materia prima fino alla immissione in consumo del prodotto finito. Inoltre lo stesso disegno di legge in esame già prevede per gli stabilimenti enologici specifiche prescrizioni che vietano la detenzione di zuccheri (articolo 14),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure di semplificazione degli oneri collegati alla tenuta di tali registri, nell'obiettivo di alleggerire concretamente la mole di adempimenti cui anche le Imprese dell'Industria alimentare - per la stragrande maggioranza PMI - devono quotidianamente fare fronte.

G/2535/17/9

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 13 dell'articolo 64 prevede che in mancanza della scelta dell'organismo di controllo tra gli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo, effettuata da parte dei soggetti proponenti le registrazioni e dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere che le Regioni debbano attuare specifiche gare per individuare l'organismo di controllo, essendo questi prevalentemente soggetti privati.

G/2535/18/9
CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 17 dell'articolo 64 prevede che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF;

il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate», che riguarda anche i prodotti vitivinicoli, al comma l definisce quali Autorità di vigilanza anche le Regioni,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere che anche le Regioni effettuino la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati.

G/2535/19/9
DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 74 del disegno di legge in esame disciplina le sanzioni per le violazioni in materia di designazione e di presentazione dei prodotti vitivinicoli;

considerato che:

le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente;

la contraffazione alimentare in Italia vale almeno un miliardo di euro. Tale valore aumenta però in maniera esponenziale se si considera il fenomeno dell'*italian sounding*;

l'*italian sounding* è un fenomeno molto diffuso che porta i consumatori ad acquistare un prodotto non italiano la cui denominazione ha tuttavia un'assonanza con il prodotto vero;

molteplici sono i prodotti alimentari afflitti dall'*italian sounding*: parmigiano, vino, olio, pasta, i più comuni. I falsi più noti sono il parmesan, la mortadela, il parmezali, il barollo;

con l'aumento della produzione dei prodotti enogastronomici esportati si è avuto negli ultimi anni un preoccupante aumento dei prodotti contraffatti;

i danni dell'*italian sounding* sono, oltre alla perdita economica per i produttori nazionali e di occupazione (con circa 300 mila posti di lavoro in meno), a livello di qualità e di immagine;

la frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché spesso colpisce quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono stati costretti a tagliare la spesa alimentare e a optare per alimenti economici con prezzi troppo bassi per essere prodotti autentici, con conseguenze economiche e sanitarie di rilievo;

tra i paesi europei l'Italia è quello con più prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica (IGP) e di specialità tradizionale garantita (STG) con 261 prodotti iscritti nel registro Unione europea;

le frodi e le contraffazioni nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente;

la contraffazione alimentare in Italia vale almeno un miliardo di euro. Tale valore aumenta però in maniera esponenziale se si considera il fenomeno dell'*italian sounding*;

la compatibilità con il diritto dell'Unione europea non deve rappresentare un *deficit* di tutela nei confronti degli stessi consumatori, esposti alle dannose conseguenze di un ingiustificato affievolimento dei controlli alimentari,

impegna il Governo:

nelle competenti sedi europee a sostenere in tutte le sue forme la salvaguardia del vero *Made in Italy* anche attraverso una modifica del codice doganale comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa sulla etichettatura al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari immessi in commercio sul territorio nazionale.

G/2535/20/9
DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (AS 2535),

considerato che:

nella regione Puglia, per quanto concerne il comparto vitivinicolo sono sempre maggiori i danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre – novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalle fitopatologie fungine non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie fungine al fine di garantire un comparto di grande importanza in una Regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

Art. 1.

1.1
STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «e culturale» *con le seguenti:* «, culturale e scolastica».

Art. 6.

6.1
STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «in Italia» *inserire le seguenti:* «almeno da cento anni».

Art. 7.

7.1
STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «o storici» *aggiungere le seguenti:* «, e dei vitigni autoctoni italici».

7.0.1
STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Salvaguardia della superficie vitata nazionale)

1. Lo Stato promuove interventi di salvaguardia della superficie vitata nazionale.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, istituisce una commissione tecnica per lo studio delle cause della riduzione delle superfici vitate e per elaborare rimedi volti al loro mantenimento.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 8.

8.1
STEFANO

Al comma 10, sostituire le parole: «50 tonnellate» *con le seguenti:* «35 tonnellate».

Art. 31.

31.1
STEFANO

Al comma 9, dopo le parole: «ambiente condizionato» *inserire le seguenti:* «, e dei vini varietali e generici».

Art. 35.

35.1
STEFANO

Al comma 1, lettera f), *numero 2, dopo la parola:* «soccorso,» *inserire le seguenti:* «con la quale si intende un intervento irriguo quando il terreno va al di sotto del 30 per cento di acqua disponibile,».

Art. 41.

41.1
FATTORI, DONNO

Al comma 3, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza, in particolar modo garantendo al singolo che svolga le tre funzioni di viticoltore, vinificatore e imbottigliatore, un peso adeguatamente ponderato negli organi sociali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 12».

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate dal medesimo articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitare con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo da

assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori e in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati, nonché le modalità e le eventuali limitazioni per il conferimento delle deleghe di voto».

Art. 46.

46.1
FATTORI, DONNO

Sopprimere l'articolo.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 299

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

279ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2568) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore SCALIA *(PD)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

Ricorda che il testo dell'Accordo, che entrerà in vigore il prossimo 4 novembre ed è stato già ratificato da oltre 80 Paesi, fra cui Stati Uniti, Cina, Brasile, India, Francia e Germania, si compone di un preambolo e di 29 articoli; sostituisce il Protocollo di Kyoto e fissa una serie di impegni per la diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra, con l'intento di limitare l'aumento della temperatura e i conseguenti effetti negativi sull'*habitat* umano.

Passando poi all'esame del testo si sofferma soprattutto sugli articoli 2, 3 e 4, con particolare riferimento agli obiettivi dell'Accordo, come la prosecuzione dell'azione per limitare l'aumento della temperatura terrestre a 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, mantenendolo in ogni caso ben al di sotto dei 2 gradi, e agli impegni delle Parti per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Sottolinea poi che gli INDC (contributi determinati a livello nazionale) dell'Unione europea prevedono

una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 per cento entro il 2030.

Evidenzia inoltre le politiche per la conservazione delle foreste, il meccanismo di mercato per la commercializzazione internazionale dei tagli alle emissioni, le misure a favore dei Paesi in via di sviluppo, le disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni e la previsione di un bilancio globale sull'attuazione dell'Accordo, che si terrà per la prima volta nel 2023 e, successivamente, ogni cinque anni.

Dopo aver ricordato che tra i soggetti responsabili dell'attuazione dell'Accordo di Parigi c'è anche il Ministero dello sviluppo economico, si sofferma brevemente sul disegno di legge di ratifica, segnalando gli articoli 3, 4 e 5, rispettivamente sul contributo italiano al Green Climate Fund, sugli eventuali contributi nazionali in relazione agli oneri finanziari definiti a livello europeo e sulla copertura finanziaria. Nello specifico, con riferimento agli oneri economici complessivi del provvedimento, riporta i dati forniti dalla relazione tecnico-finanziaria: 50 milioni di euro per il 2016; circa 52 milioni per il 2017 e il 2018; 2,5 milioni a partire dagli esercizi successivi, ai quali si aggiungono le spese di missione (circa 493.000 euro annui).

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore GIROTTO *(M5S)*, in premessa, fa riferimento a quanto dichiarato recentemente dall'Organizzazione meteorologica mondiale, secondo la quale le concentrazioni di anidride carbonica del pianeta nel 2015 hanno stabilmente superato la soglia di 400 parti per milione, raggiungendo il livello più alto da circa un milione di anni.

Dopo aver affermato che, a suo parere, l'uso dei combustibili fossili ha alterato la dinamica del ciclo naturale del carbonio, si sofferma sulle cause dell'aumento della temperatura globale. In particolare riferisce che la capacità di assorbimento della biosfera non copre nemmeno la metà delle emissioni complessive di anidride carbonica (solo quelle del settore della produzione di energia e cemento superano i 35 miliardi di tonnellate) e che tale gas serra permane mediamente in atmosfera per tempi superiori al secolo e quindi si va accumulando.

Per evitare scenari di aumento della temperatura superiori ai 2 gradi centigradi ritiene indispensabile una rapida inversione di tendenza quanto alle politiche energetiche, a suo giudizio possibile con le tecnologie e le risorse disponibili, le quali dovranno necessariamente portare a un azzeramento delle emissioni nella seconda metà del secolo.

Infine, pur ritenendo non del tutto sufficienti le misure contenute nell'Accordo di Parigi, dichiara, per senso di responsabilità, il voto favorevole del Gruppo M5S.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole proposto dal relatore è quindi posta ai voti e approvata.

Il presidente MUCCHETTI esprime apprezzamento per l'unanimità conseguita sul parere appena votato.

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore ASTORRE *(PD)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

In termini generali il provvedimento, che si compone di 53 articoli e un allegato contenente l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma, disciplina gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico citato, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato col decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016. A tal fine, contiene norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, misure di sostegno, nel rispetto delle normative europee, agli enti locali interessati, alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e disposizioni per la ripresa dello sviluppo economico nelle zone colpite, anche con riferimento ai lavoratori operanti in tali zone.

Passando all'esame del testo del decreto-legge, segnala in particolare, con riferimento alle parti di più stretta competenza della 10ª Commissione, gli articoli 5, da 19 a 25 e 48.

L'articolo 5 elenca in modo analitico le tipologie degli interventi in relazione alle diverse tipologie di beni immobili, mobili e attività produttive che potranno fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale fra la loro distruzione o danneggiamento e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, indica la scelta di riconoscere un contributo fino al 100 per cento dei costi sostenuti negli interventi stessi e disciplina le modalità di erogazione dei contributi.

L'articolo 19 stabilisce che, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intervento del fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016. Ricorda poi l'entità dell'importo massimo garantito per singola impresa e la percentuale massima di copertura, sia per gli interventi di garanzia diretta sia per gli interventi di controgaranzia.

Il successivo articolo 20 introduce apposite agevolazioni, sotto forma di contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Tali risorse ammontano complessivamente a 35 milioni di euro.

L'articolo 21 contiene disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, mentre l'articolo 22 demanda al Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, in accordo con ENIT-Agenzia nazionale del turismo, l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un programma per il rilancio e la promozione del turismo nei territori colpiti, utilizzando le risorse disponibili sul bilancio dell'ENIT medesima, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.

L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 24, che prevede interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici nel limite massimo di 10 milioni di euro, utilizzando a tal fine le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile; dispone inoltre la concessione di prestiti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per sostenere il ripristino delle attività economiche già presenti nei territori coinvolti (fino a 30.000 euro) e la nascita e la realizzazione, in alcuni settori, di nuove imprese e nuovi investimenti (fino a 600.000 euro), prevedendo specifici tempi di rimborso e preammortamento.

L'articolo 25 prevede l'applicazione del regime di aiuto, di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, per le aree industriali in crisi nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.

Infine l'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (n. COM (2016) 52 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 168)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che, nella seduta del 18 ottobre, la relatrice, senatrice Valdinosi, ha presentato una proposta di risoluzione di tenore non ostativo con osservazioni e raccomandazioni, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore GIROTTO *(M5S)* ricorda che la Commissione europea invita gli Stati membri a ottimizzare l'uso dello stoccaggio e giudica necessario fare in modo che i nuovi impianti di stoccaggio possano essere utilizzati con differenti tipi di gas, compresi il biometano e altri da fonti rinnovabili. In proposito, segnala che nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/94/UE alcune disposizioni, invece di garantire la neutralità tecnologica, favorirebbero una particolare tecnologia, esponendo così il Paese al rischio di infrazione europea. Il riferimento è all'articolo 9, che stabilisce una semplificazione delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio del GNL, considerandole infrastrutture e insediamenti di interesse strategico nazionale, e agli articoli 10, 11, 12 e 13. A suo giudizio si tratterebbe di semplificazioni eccessive rispetto alle previsioni indicate nel Quadro strategico nazionale sull'utilizzo del GNL in Italia.

Giudica poi un crimine ambientale, oltre che uno spreco di denaro, in gran parte pubblico, continuare a costruire infrastrutture per le energie fossili, come nel caso del gas, invece di investire in quelle rinnovabili e nell'efficienza energetica.

Ritiene inoltre che l'Unione europea stia affrontando la fase decisiva della sfida climatica; le grandi dichiarazioni di principio tuttavia, a suo dire, verrebbero smentite dai fatti, i quali confermerebbero invece come le scelte energetiche obbediscano ancora a fattori geo-politici invece che a fattori di difesa del pianeta.

Infine, in tema di mobilità sostenibile, riporta la dichiarazione dell'agenzia internazionale di *rating* «Fitch», secondo la quale le compagnie petrolifere dovranno prendere atto del successo delle auto elettriche, che starebbero invadendo il mercato più velocemente del previsto, e adottare quindi politiche differenti.

In conclusione, dichiara il voto contrario del M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione non ostativo con osservazioni e raccomandazioni, proposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 ottobre, è posto ai voti e risulta approvato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (n. 103)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 169)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che, nella seduta del 18 ottobre, la relatrice, senatrice Valdinosi, ha presentato una proposta di risoluzione

favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore GIROTTO *(M5S)*, riprendendo i rilievi già formulati sull'atto comunitario n. 52, il cui esame si è appena concluso, ritiene che il documento proposto dalla Commissione europea e adottato nell'ambito del Pacchetto sulla sicurezza energetica contraddica gli obiettivi climatici affermati dopo Parigi, in quanto attribuisce al GNL un ruolo eccessivamente importante nei futuri scenari energetici europei, tanto da presentarlo come unica possibile alternativa alle importazioni russe via gasdotto.

Ritiene che una maggiore integrazione delle reti distributive energetiche ed elettriche permetterebbe di raggiungere un livello di mercato interno efficiente, con notevole riduzione dei costi e delle esigenze energetiche attuali. Al contrario, nota che la tendenza sembra essere quella di puntare su opere molto costose, come nel caso della prevista costruzione di 39 terminali per l'importazione di GNL entro il 2025. Tale decisione aumenterebbe la capacità di rigassificazione europea portandola al livello delle importazioni gasiere del 2014, apparentemente in contrasto con l'obiettivo di riduzione delle emissioni sopra citato, che comporterebbe invece una riduzione del 30 per cento delle importazioni di gas. Lamenta poi che il tasso di utilizzazione dei terminali di GNL in Europa sia diminuito nel tempo, a causa degli alti prezzi sui mercati asiatici e della concorrenza con il gas da gasdotto, per arrivare al 19 per cento nel 2014.

Ricorda quindi che la strategia europea per la sicurezza energetica riconosce all'Italia un ruolo importante nella creazione di un *hub* mediterraneo. Ritiene tuttavia che tale progetto non trovi motivi di giustificazione economica, in particolare se si tiene conto delle tariffe che verranno applicate per il trasporto da e verso lo stoccaggio.

Si sofferma poi sui progetti di interesse comunitario, come il gasdotto tra Algeria e Italia, via Sardegna («Galsi»), il TAP, il «Poseidon», l'«Adriatica», la connessione di Malta alla rete europea del gas e il *reverse flow* con la Svizzera al Passo Gries. Cita inoltre i nuovi gasdotti e i nuovi terminali di rigassificazione già autorizzati, così come quelli in via di autorizzazione. In proposito, quanto all'Italia, evidenzia lo scarso utilizzo dei rigassificatori attualmente in funzione, alcuni dei quali tuttavia godono anche del «fattore di garanzia», il cui costo viene scaricato sulla bolletta del consumatore.

A suo parere, lo scenario futuro, in particolare se non si concretizzerà la ripresa economica, sarà caratterizzato da una riduzione dei consumi di gas, dovuta all'incremento degli interventi di efficientamento e di risparmio energetico e alla sempre maggior produzione da parte delle fonti rinnovabili. Tale scenario, a suo giudizio, sembra essere confermato dai dati contenuti nel rapporto ENI 2013 e da quelli di Eurogas, secondo i quali i consumi di gas a livello europeo non raggiungeranno più il picco del 2005.

In conclusione, dichiara il voto contrario del M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni, proposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 ottobre, è posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 settembre.

Il senatore TOMASELLI *(PD)*, dopo aver ricordato che l'atto in titolo è ancora assegnato con riserva, riferisce di aver quasi definito il testo di una proposta di parere e ne anticipa alcuni contenuti; le condizioni e le osservazioni in cui si articolerà la sua proposta di parere tengono conto delle numerose audizioni informali svolte, nonché delle valutazioni emerse nel confronto con i diversi componenti della Commissione e, informalmente, con l'omologa Commissione della Camera dei deputati. Si riserva di presentare il testo della sua proposta di parere in una seduta successiva, anche alla luce di eventuali rilievi che dovessero essere formulati da altre Commissioni permanenti e dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato – il cui parere non è ancora stato formalmente trasmesso – a partire da quelli concernenti gli aspetti finanziari, con particolare riferimento all'esigenza di prevedere una contabilità separata presso le singole camere di commercio per le entrate derivanti dalle tariffe.

Riferisce quindi sui principali contenuti della proposta di parere che egli sta elaborando; in primo luogo sottolinea come nella sua proposta sarà tenuto fermo l'impianto dello schema di decreto legislativo, fondato su alcuni capisaldi: la riduzione del numero complessivo di camere di commercio, la ridefinizione delle loro funzioni eliminando le sovrapposizioni con quelle di altre pubbliche amministrazioni, la razionalizzazione delle risorse nella consapevolezza che i loro bilanci si fondano in misura prevalente sull'autofinanziamento e nel solco della riduzione – già avviata – del diritto annuale. Confermati tali capisaldi, la proposta di parere intende rafforzare alcuni elementi dello schema di decreto legislativo e nel contempo prospettare soluzioni a taluni problemi e preoccupazioni emersi nel corso del dibattito.

In particolare, le condizioni che egli si propone di formulare riguarderanno la possibilità per le camere di commercio di aumentare la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento allo scopo di dare attuazione a programmi e iniziative, condivisi con le Regioni, aventi per scopo lo sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese; in tema di risorse, la previsione che le entrate e i contributi finora

attribuiti alle CCIAA rimangano disponibili come fonte di finanziamento e che le medesime CCIAA siano esentate dalle vigenti misure di risparmio connesse alla *spending review*, a condizione che tali risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché la possibilità per il Governo di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di parametrare il fabbisogno camerale alle effettive necessità delle camere di commercio. Per quanto riguarda il personale, il parere sarà condizionato alla previsione della possibilità per il personale delle camere di commercio che risulti in eccedenza all'esito della riorganizzazione di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, senza contingentamento per queste ultime e con le medesime modalità previste per il personale delle province sino al completo assorbimento del personale soprannumerario; qualora al termine di tale percorso, dovessero risultare ancora in soprannumero alcune unità, occorrerà prevedere la possibilità del pre-pensionamento per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione anticipata prima della riforma del 2011. Per quanto riguarda il personale in eccedenza delle aziende speciali, la condizione richiederà che sia introdotta l'estensione del sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016. Un'ulteriore condizione richiederà che sia salvaguardata, nell'ambito della riduzione del numero delle camere di commercio, la prossimità dei servizi erogati dall'ente sul territorio della circoscrizione, prevedendo nel piano di razionalizzazione una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento. Un'altra condizione chiederà al Governo di prevedere due piani distinti, anche temporalmente, l'uno per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'altro di razionalizzazione per il personale, le sedi, gli immobili e le aziende speciali, anziché un unico piano, in quanto la revisione degli assetti organizzativi e del personale potrà essere possibile solo a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali. Infine, l'ultima condizione che proporrà avrà ad oggetto la previsione di competenze delle camere di commercio in materia ambientale.

Con le osservazioni, invece, egli proporrà che si segnali al Governo – tra l'altro – l'esigenza che si preveda la possibilità per le camere di commercio di procedere alla revisione periodica dell'ammontare dei diritti di segreteria; che la realizzazione del *front office* degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) rispetto all'utenza sia curata per tutti i Comuni dalle camere di commercio, valorizzando un'esperienza che ha già registrato esiti positivi; che sia assicurata la necessaria trasparenza al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività; che sia definita con maggiore precisione la nuova funzione attribuita alle camere di commercio relativa alla «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato»; che si precisi il sistema delle preferenze che ciascun consigliere può esprimere in occasione dell'elezione della giunta camerale; che si individuino, con il decreto interministeriale attuativo, adeguati criteri di rimborso delle

spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi; che si preveda il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella procedura di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, al fine di salvaguardare il personale interessato dalla riduzione del numero delle camere di commercio; che si valorizzi il registro delle imprese trasferendo in capo al Conservatore la competenza a emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio; che, nel rispetto del principio di delega, si preveda che le camere di commercio possano associarsi in Unioni interregionali; che la procedura di accorpamento per la camera di commercio di Matera venga posticipata al 1º gennaio 2020, in quanto tale città sarà la Capitale europea della cultura per il 2019.

Conclude, ribadendo l'intenzione di presentare in una prossima seduta una proposta di parere.

Il senatore ASTORRE *(PD)* ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per la proposta di parere di cui ha anticipato alcuni contenuti, che tengono conto, a suo parere, di molte delle indicazioni emerse nel corso delle numerose audizioni informali svolte.

Con riferimento all'osservazione concernente la deroga prevista per la camera di commercio di Matera, suggerisce che analoga osservazione possa essere prevista anche per le camere di commercio di Rieti e di Ascoli Piceno, in considerazione del fatto che diversi Comuni di quelle Province sono rimasti coinvolti nel sisma del 24 agosto scorso.

Inoltre, suggerisce di inserire un'ulteriore condizione che escluda la possibilità di modificare le circoscrizioni delle camere di commercio, segnalando come la delega faccia riferimento esplicito al solo accorpamento e paventando altrimenti un eccesso di delega; in particolare, riterrebbe necessario escludere uno smembramento o comunque una modifica delle circoscrizioni territoriali delle città metropolitane, a meno di una iniziativa volontaria in tal senso.

Ha quindi la parola la senatrice PELINO *(FI-PdL XVII)* che segnala al relatore l'opportunità di prevedere nella proposta di parere la soppressione del riferimento alla funzione di «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», di cui alla lettera *f)* dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 580 del 1993 come novellato dallo schema di decreto legislativo in titolo. In subordine, riterrebbe necessario segnalare, quanto meno, l'esigenza che ciascuna camera di commercio trasmetta alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i dati e le informazioni idonei a dimostrare la corretta applicazione dei principi di separazione contabile. Quanto alle deroghe al processo di accorpamento, chiede che sia inserita nella proposta di parere un'osservazione che suggerisca la possibilità di riconsiderare l'avvenuto accorpamento delle camere di commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, permettendo il distacco di queste ultime due, vista la grave difficoltà determinata dall'eccessivo carico di lavoro conseguito a tale accorpamento.

La senatrice LANZILLOTTA *(PD)* chiede se nello schema di decreto legislativo e nella proposta di parere del relatore vi sia chiarezza sulle funzioni che le camere di commercio svolgono in esclusiva, segnalando l'esigenza di salvaguardare il principio di concorrenza nella fornitura di alcuni servizi.

Segue un breve dibattito in cui prendono la parola il PRESIDENTE e il relatore TOMASELLI *(PD)*.

Il senatore ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* esprime condivisione per la proposta di parere anticipata dal relatore, evidenziando comunque la necessità di un approfondimento sul tema della salvaguardia del bilinguismo con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, in particolare la Valle d'Aosta e il Tentino - Alto Adige.

La senatrice VALDINOSI *(PD)*, dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, interviene sul tema della deroga all'accorpamento, ritenendo che la stessa debba essere prevista anche per le camere di commercio delle Province confinanti con quelle, già indicate, di Matera, Rieti e Ascoli Piceno, per ragioni di coerenza e per non pregiudicare il processo di accorpamento.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* nel ringraziare a sua volta il relatore per il lavoro svolto, invita la Commissione a riflettere attentamente sul tema sollevato dalla collega Valdinosi. Ritiene infatti che il limite di molte riforme passate sia stato proprio nelle numerose eccezioni previste; comunque, a suo giudizio, l'accorpamento, invece di indebolire, potrà rafforzare il ruolo delle camere di commercio sui territori citati.

Si sofferma poi sul ruolo delle camere di commercio all'estero, delle quali evidenzia l'importanza, la natura e il ruolo, anche con riferimento alle nuove competenze, tra le quali quella della internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO *(M5S)* sollecita la ripresa dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge n. 2272 e n. 1498 in materia di commercio equo e solidale.

Il PRESIDENTE assicura che di tale sollecitazione si terrà conto nella programmazione dei lavori della Commissione.

Avverte inoltre che la risposta alle interrogazioni 3-03189 e 3-03220, già programmata per la seduta di domani, dovrà essere rimandata ad altra seduta.

Propone pertanto che la seduta, già prevista per le ore 14 di domani, sia sconvocata.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già prevista per le ore 14 di domani, giovedì 27 ottobre, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

indi del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE *IN AMBITO ECONOMICO NELL'UNIONE EUROPEA*

La presidente SPILABOTTE *(PD)* riferisce degli esiti della Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la *governance* dell'Unione europea, cui ha partecipato in qualità di vice presidente della Commissione nei giorni 16-18 ottobre a Bratislava e che si è incentrata sul rafforzamento della dimensione sociale all'interno dell'Unione economica e monetaria per conseguire mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale funzionanti ed equi. Dà conto quindi delle problematiche emerse nel dibattito europeo, soffermandosi in particolare sull'incentivazione a migliorare il mercato del lavoro, il giusto equilibrio tra lavoro flessibile e lavoro sicuro e l'alleggerimento del carico fiscale sul lavoro. Altro tema oggetto del dibattito ha riguardato l'esigenza di applicazione negli Stati membri di un regime di trattamenti di disoccupazione avente adeguati *standard* minimi o di un regime europeo di trattamento di disoccupazione di base (EUBS). Da ultimo, ricorda che negli ultimi tempi si è sviluppata una legislazione comune, in materia di orario di lavoro, di tutela della maternità, di sicurezza sul lavoro e di tutela dei lavoratori con contratto diverso da quello dipendente a tempo indeterminato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE *(PD)* illustra, per le parti di competenza, il decreto-legge, che reca un complesso di interventi in favore delle popolazioni, delle imprese e delle strutture pubbliche delle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Segnala in primo luogo l'articolo 23, che destina 30 milioni di euro per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti. Il successivo articolo 35 definisce alcuni obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, nonché ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro: in particolare, sono estesi agli interventi di edilizia privata le norme vigenti per le stazioni appaltanti pubbliche sull'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e sul possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La relatrice precisa che le medesime imprese provvedono ad un'adeguata sistemazione per l'alloggio dei propri dipendenti e forniscono loro un *badge*.

Passa poi ad illustrare l'articolo 45, concernente gli ammortizzatori sociali, con riferimento ai datori di lavoro ed ai lavoratori interessati dagli eventi sismici. I commi da 1 a 5 prevedono alcuni ammortizzatori sociali specifici per determinate categorie di soggetti, mentre i commi da 6 a 9 pongono norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali. Più in particolare, la relatrice dà conto dei commi 1 e 2, che attribuiscono, nel limite di 50 milioni di euro per il 2016, un'indennità, di 4 mesi, e la relativa contribuzione figurativa in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito degli eventi sismici. Per i lavoratori del settore agricolo, l'indennità non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Il comma 4 attribuisce un'indennità di 5.000 euro *una tantum* per il 2016, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici. In base al comma 7, i periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono computati ai fini dell'applicazione dei limiti di durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Il comma 8 riconosce l'esenzione totale dalla contribuzione addizionale per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi.

La relatrice segnala altresì l'articolo 34, che reca norme sulla qualificazione dei professionisti, e l'articolo 48, che prevede la sospensione

fino al 31 dicembre 2016 dei termini relativi ad una serie di adempimenti in favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, residenti od operanti nei comuni di cui all'allegato 1.

Ricordando il sisma de L'Aquila del 2009, la relatrice conclude con una valutazione favorevole del decreto in esame, che presenta un quadro completo di strumenti operativi.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)*, pur condividendo lo spirito dell'intervento proposto, ritiene carenti le misure applicative del provvedimento d'urgenza. Evidenzia in particolare la necessità di verificare l'entità dei danni subiti per poter accedere ai finanziamenti pubblici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (n. 338)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre scorso.

Il relatore ICHINO *(PD)* presenta una proposta di osservazioni non ostative, allegata al resoconto.

Il senatore SERAFINI *(FI-PdL XVII)* segnala le problematiche legate agli sportivi che provengono dall'estero. Auspica un intervento incisivo del Governo, vista la delicatezza della situazione, che coinvolge atleti stranieri giovanissimi privi di tutela.

Il relatore ICHINO *(PD)* ritiene le preoccupazioni sollevate dal senatore Serafini, pur degne di attenzione, estranee alla materia della direttiva, in quanto le organizzazioni sportive non appartengono al *genus* delle imprese multinazionali.

Il presidente SACCONI sottolinea che l'arrivo dall'estero di giovani sportivi espone a fenomeni di *dumping* sociale differenti da quelli disciplinati dalla direttiva. Riconosce tuttavia la necessità che la Commissione compia i necessari approfondimenti sulle problematiche evidenziate dal senatore Serafini.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni non ostative formulata dal relatore, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 348)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA *(PD)* dà conto dello schema di regolamento in esame, che sostituisce l'attuale regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Segnala anzitutto all'articolo 2 la soppressione dei riferimenti all'articolazione territoriale del Dicastero, confermando il numero delle direzioni generali (8) e il numero dei posti funzione di livello dirigenziale non generale (50). All'articolo 3 sono individuati i compiti del Segretario generale, mentre gli articoli da 4 a 11 adeguano la disciplina delle singole Direzioni generali alla soppressione degli uffici territoriali del Dicastero e modificano le denominazioni di alcune di esse. La relatrice passa poi ad illustrare l'articolo 12, che reca la nuova dotazione organica del Ministero, demandando a successivi decreti il riparto dei contingenti nei profili professionali ed il successivo riparto dei contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture del Dicastero. Con l'articolo 13 si affida ad uno o più decreti l'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, mentre l'articolo 14 reca norme transitorie e finali.

Sostiene infine che con il provvedimento in esame si entra nel vivo delle politiche attive del lavoro.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)* chiede che siano specificati i vantaggi economici derivanti dalla riorganizzazione del Ministero del lavoro. Esprime perplessità sulla riorganizzazione della carriera dei dirigenti.

Il presidente SACCONI auspica che il Governo fornisca le informazioni richieste dal senatore Divina. Si sofferma poi sui rapporti tra Ministero ed ANPAL e sulle problematiche relative alla riorganizzazione degli Ispettorati del lavoro. Chiede come il Ministero si rapporti con i processi di esternalizzazione di importanti funzioni, tutelando le sue funzioni di indirizzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208) ***Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre scorso.

Il presidente SACCONI evidenzia la complessità di interessi coinvolti nelle disposizioni del disegno di legge e che devono essere portati a composizione. È necessario infatti trovare adeguati equilibri fra doverose esigenze di riservatezza e necessità di tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità. Esprime la propria preoccupazione per casi di denunce non supportate da basi riscontrabili e che finirebbero per alimentare una intollerabile cultura del sospetto.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)* pone l'accento sulla necessità di garantire adeguate forme di riservatezza, paventando i danni che deriverebbero da ingiustificate fughe di notizie.

Il senatore ICHINO *(PD)* fornisce specificazioni sul disegno di legge in esame e fa riferimento ai limiti del quadro normativo vigente. Distingue le fattispecie di calunnia o di diffamazione dalla segnalazione di eventi che si qualificano come reati o irregolarità.

La senatrice D'ADDA *(PD)*, concordando con le preoccupazioni sollevate dal presidente Sacconi e temendo le ricadute di denunce infondate, plaude alla predisposizione di opportuni canali di segnalazione di reati o di irregolarità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 338

L'11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che la finalità del provvedimento è quella di agevolare la mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario all'interno dell'Unione («mobilità intra-unionale») e di ridurre gli oneri amministrativi associati alle missioni di lavoro in diversi Stati membri;

valutato che esso introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di tali lavoratori stranieri, con qualifiche ben definite, prevedendo una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso di titoli di studio specifici per l'esercizio delle funzioni alle quali sono chiamati,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

397ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2400) ***AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006***

(288) ***BARANI. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***

(679) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992***

(1548) ***LUCHERINI e MORGONI. – Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005***

(1557) ***CENTINAIO. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***
(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice GRANAIOLA *(PD)* riferisce sui disegni di legge in titolo.

Premesso che i disegni di legge vertono sulla stessa materia – ossia la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi iscritti ai corsi svolti tra gli anni 1982 e 1991, i quali durante lo svolgimento delle relative attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione – riepiloga il merito della questione, come risultante dalle relazioni illustrative di ciascun disegno di legge.

Le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, stabilirono che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione», e che i relativi titoli dovessero venire riconosciuti presso tutti gli Stati membri. In particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea. Poiché il legislatore italiano non si è adeguato a tale disposizione, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.

Solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Per la ritardata e, comunque, incompleta attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso, che li ha visti vittoriosi in sede di giustizia amministrativa. Successivamente, e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha attribuito, all'articolo 11, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore del soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato.

Inoltre, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati. In conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive. Da tale contenzioso è scaturita una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, sia da parte delle corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici. Peraltro, secondo le più recenti decisioni della Corte di cassazione, la prescrizione è decennale (Sezioni unite, n. 9147 del 17 aprile 2009) e non inizia a decorrere sino a quando il legislatore non adotta un provvedimento legislativo in favore dei predetti medici, esclusi dalle precedenti norme attuative (Terza sezione, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011).

In base a tale ultima evoluzione giurisprudenziale, alla quale le corti di merito si stanno già adeguando, sta sorgendo un imponente carico finanziario per lo Stato, sicché ai proponenti, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall'altro lato, sembra necessario ridurre il più possibile l'aggravarsi dell'esborso di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti.

Ciò posto, la Relatrice fa rilevare che i testi in esame hanno portata e ambito pressoché coincidenti, anche se l'ammontare degli oneri e le relative coperture andrebbero comunque quantificati in maniera univoca e attualizzati.

Soggiunge che il disegno di legge n. 2400, adottato come testo base dalla Commissione di merito, oltre al riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, al pari degli altri testi, stabilisce anche una modalità alternativa di sanatoria, consistente in periodi di contribuzione figurativa, che può condurre al prepensionamento o all'integrazione della pensione già percepita.

Precisa che il diritto alla corresponsione della remunerazione è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di alcuni requisiti elencati nei diversi testi.

Ricorda che, nella scorsa legislatura, la 7ª Commissione aveva avviato la trattazione di due disegni di legge (nn. 1026 e 2786) inerenti allo stesso argomento, il cui esame tuttavia non è stato concluso.

Quindi, con particolare riguardo al testo base adottato dalla Commissione di merito, ritiene di dover richiamare l'attenzione su alcuni aspetti meritevoli, a suo giudizio, di particolare considerazione.

In primo luogo, il testo sembra ampliare l'ambito applicativo delle provvidenze al di là di quanto richiesto dalla normativa europea, per come interpretata dalla prevalente giurisprudenza: il legislatore comunitario aveva inteso introdurre l'obbligo per gli Stati membri di corrispondere un'adeguata remunerazione in favore dei medici durante la formazione specialistica a far data dal 1° gennaio 1983, e non dal 1978. Inoltre, il testo intende estendere le provvidenze anche ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006, periodo per il quale vigeva una disciplina specifica sulla adeguata remunerazione, dettata dal decreto legislativo 257/1991.

In secondo luogo, per ciò che attiene alla congruità del trattamento indennitario, l'articolo 1 prevede una somma di euro 11.000,00 per anno di corso, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 257/91, somma che risulta essere superiore a quanto attualmente liquidato nelle sentenze, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 370 del 1999, in favore di coloro che tempestivamente attivarono le prime rivendicazioni innanzi ai giudici amministrativi.

In terzo luogo, sarebbe opportuno verificare sul piano giuridico la possibilità di diversificare gli indennizzi in ragione del tempo pieno o parziale dedicato alla formazione, considerando cioè la eventuale contemporanea sussistenza di rapporti di lavoro.

Infine, appare non chiara la formulazione dell'articolo 2, comma 2, laddove si conferisce a non meglio precisate «realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici» la legittimazione a presentare le istanze di corresponsione dell'indennizzo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (n. 334)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 settembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN *(PD)* rileva, anzitutto, che l'apparato sanzionatorio delineato dallo schema appare non adeguato rispetto all'importanza dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni primarie, delle quali s'intende assicurare l'osservanza: in alcuni casi l'entità delle sanzioni comminate appare addirittura irrisoria.

Riguardo all'articolo 5 dello schema, in tema di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, segnala che la formulazione appare poco chiara là dove si prevede che l'operatore economico debba attivarsi per il ritiro dei prodotti difettosi «*essendo a conoscenza della loro non conformità*» alla normativa vigente. Ritiene che sarebbe preferibile mutuare la più stringente previsione recata dalla regolamentazione europea sull'etichettatura dei prodotti (articolo 8, comma 3, del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fa riferimento non solo alla «conoscenza» della non conformità, ma anche alla «presunzione» della stessa, in base alle informazioni in possesso degli operatori nella loro qualità di professionisti).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Sottocommissione per i pareri

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

(1836) ***Camilla FABBRI ed altri. – Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse***: rinvio dell'espressione del parere

alla 2ª Commissione:

(2001) ***SACCONI e Serenella FUCKSIA. – Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico***: rinvio dell'espressione del parere

alla 9ª Commissione:

(2535) ***Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri: rinvio dell'espressione del parere

alla 3ª Commissione:

(2551) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***: rinvio dell'espressione del parere

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 203

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

AUDIZIONE DI UN ESPERTO AMBIENTALE E CONSULENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUGLI ILLECITI RELATIVI AL CICLO DEI RIFIUTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2323 (FANGHI DEPURAZIONE AGRICOLTURA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 204

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

AUDIZIONE DEL PREFETTO E DEL QUESTORE DI AGRIGENTO NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 853 (PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALLA DEMOLIZIONE DELL'EDILIZIA ABUSIVA)

Plenaria

266ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

indi del Vice Presidente
ZIZZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 16,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (n. COM (2016) 479 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e conclusione. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 171)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

La senatrice BIGNAMI *(Misto-MovX)* illustra il nuovo schema di risoluzione favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

La senatrice DE PIN *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* dichiara il voto contrario sullo schema di risoluzione, evidenziando che i contenuti della proposta di regolamento si rivelano pregiudizievoli per il complessivo sistema economico nazionale.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti il nuovo schema di risoluzione che risulta approvato.

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli im-

pegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (n. COM (2016) 482 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e conclusione. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 172)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore DALLA ZUANNA *(PD)* illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice NUGNES *(M5S)* dichiara il voto contrario sottolineando che le osservazioni dello schema di risoluzione proposto rivelano una scarsa percezione della gravità della situazione ambientale mondiale in conseguenza dei danni prodotti dal surriscaldamento globale.

La senatrice BIGNAMI *(Misto-MovX)* chiede chiarimenti in merito ai contenuti della prima osservazione.

La senatrice PUPPATO *(PD)* suggerisce di integrare lo schema di risoluzione proposta al fine di renderlo coerente con la risoluzione testé approvata sull'atto comunitario COM (2016) 479 definitivo.

Il relatore DALLA ZUANNA *(PD)* riformula la prima osservazione nel senso di prevedere la possibilità di utilizzare un indicatore meno grezzo per determinare gli impegni dei diversi Paesi, tenendo ad esempio conto della quota di PIL prodotta mediante tecnologie sostenibili sotto il profilo ambientale e grazie alle energie rinnovabili. Presenta pertanto un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Non essendoci ulteriori interventi, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di risoluzione che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI *(PD)* illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, che reca misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, dettando una articolata serie di misure di sostengo finanziario e per la *governance* della ricostruzione nella fase successiva a quella di prima emergenza. A seguito del sisma del 24 agosto, sono stati già adottati diversi provvedimenti, in forma di decreti ed ordinanze della Protezione civile, che hanno discipli-

nato una serie di aspetti ora regolati dal decreto-legge in esame. Per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, che include non solo i Comuni elencati nell'allegato 1, ma anche altri Comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma. Viene fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria e individuati gli organi deputati alla medesima gestione, quali il Commissario straordinario, i vice-commissari, la cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali regionali in ognuna delle regioni colpite. All'articolo 62 si definiscono le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, richiamando anche la strategia nazionale per le aree interne, e – all'articolo 3 – si prevede l'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità, l'articolo 4 prevede l'istituzione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, e ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali. Gli articoli da 5 a 10 recano norme per la ricostruzione privata, prevedendone i profili di finanziamento, mentre l'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali. L'articolo 13 prevede che le richieste di contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, siano definite secondo le modalità e alle condizioni disciplinati dal provvedimento. All'articolo 14, vengono dettate norme per la ricostruzione pubblica e, all'articolo 15, si individuano i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, il ripristino con miglioramento sismico, e la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 19 stabilisce poi – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità nei territori dei Comuni interessati dal sisma e che abbiano subito danni per gli eventi sismici. L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, rinviando all'articolo 52 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione, calcolati in 127.000 euro, che resteranno a disposizione dei predetti Enti parco. L'articolo 27 prevede un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni indicati all'allegato 1 del decreto, affidandone la predisposizione e approvazione al Commissario straordinario, con particolare riferimento agli impianti di depurazione e di collettamento fognario. Al riguardo si dettano semplificazioni procedimentali, prevedendo la copertura degli interventi nel limite di 3 milioni di euro nel 2016, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 52 del decreto. In materia di ricostruzione pubblica, l'articolo 14, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge fa riferimento ad un programma di ripristino e di realizzazione delle infrastrutture ambientali nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare attenzione

agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, occorrendo coordinare le previsioni del decreto su tale profilo, anche considerato che la disposizione citata fa riferimento genericamente alle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'articolo 27 indica un ambito applicativo più ristretto, riferendo gli interventi ai soli Comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge. L'articolo 28 presenta rilevanti aspetti ambientali, trattando la materia della gestione del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. La norma reca una articolata serie di disposizioni di rilievo ambientale, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Il comma 4 prevede che, in deroga al Codice dell'ambiente, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi – con codice CER 20.03.99 – i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dal sisma, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici, ed il Comune di origine dei materiali viene indicato quale soggetto produttore. È prevista la possibilità di deroga alla normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, deposito nei siti, aumenti di quantitativi e obblighi di comunicazione. I gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive. Per quanto attiene ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si dispone che il Centro di coordinamento RAEE sia tenuto a prendere in consegna tali rifiuti nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Si segnalano, infine, all'articolo 28, le disposizioni per la gestione dei materiali nei quali si rinvenga la presenza di amianto, con deroghe rispetto alla disciplina vigente e profili – quali la previsione per cui, a seguito della separazione, il materiale residuato sia trattato secondo le modalità previste per i rifiuti urbani non pericolosi, nonché le disposizioni delineate in materia di interventi di bonifica – su cui appare opportuno acquisire chiarimenti per i profili di salvaguardia della tutela ambientale nei territori. L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, una deroga alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, fermo il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi per l'impiego di volontariato della protezione civile, mentre l'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico e idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori e per il completamento del piano radar nazionale. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016, che consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. Si dettano norme per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza all'articolo 42, mentre all'articolo 43 – in materia di reperimento alloggi per la locazione – si prevede che con prov-

vedimenti del Commissario si definiscano i criteri per l'assegnazione degli alloggi, cui provvede poi il Sindaco del Comune interessato, con la possibilità che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa, nell'ambito delle disponibilità del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. L'articolo 51 reca disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo all'articolo 52 la copertura delle risorse stanziate per il complesso degli interventi previsti dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso della audizione svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di questa mattina sul disegno di legge n. 2323, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 479 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc*. XVIII, n. 171)

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali),

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici,

considerato che la proposta mira a determinare le modalità con cui inserire le attività LULUCF (attività legate al suolo ed ai suoi usi – *Land-Use, Land-Use Change and Forestry*, per l'assorbimento di carbonio) nel Quadro 2030 per politiche del clima e dell'energia dell'Unione europea a partire dal 2021, ossia a decorrere dalla scadenza del Protocollo di Kyoto (2020);

visto che l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 – sancisce le competenze dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici;

considerato che la proposta in esame appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale, dato che l'Unione europea affronta congiuntamente gli impegni in materia di cambiamenti climatici, anche il settore LULUCF richiede un intervento coordinato;

riscontrato che, per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare in linea con tale principio, in quanto si limita a fornire un quadro comune su come contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti

di gas a effetto serra per le attività LULUCF lasciando agli Stati membri la scelta degli interventi nel perseguimento dei vari obiettivi;

considerato che l'impegno sottoscritto a Parigi vincola innanzitutto i Paesi firmatari a perseguire obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas serra,

si pronuncia, per quanto di competenza, esprimendo un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in merito alla cadenza della presentazione alla Commissione europea della relazione nella quale figura il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali dei gas ad effetto serra, si suggerisce che le prime tre relazioni siano presentate con cadenza biennale, anziché quinquennale al fine di disporre di un quadro prognostico che consenta di intervenire tempestivamente in caso di necessità di interventi correttivi;

pur considerando la rilevanza dell'accordo di Parigi (COP 21), e l'esigenza di svolgere un ruolo cruciale nelle prossima conferenza di Marrakech, andrebbero scoraggiate per il futuro le modalità con le quali, lo scorso 30 settembre, nell'ambito di una riunione straordinaria del Consiglio ambiente, è stato raggiunto l'accordo politico sul nuovo testo della proposta di Decisione di ratifica della Commissione europea, modificata – con una procedura inedita – al fine di consentire all'Unione europea di ratificare l'accordo di Parigi in modo disgiunto dagli Stati membri;

auspica la previsione di target nazionali su cui i singoli Stati membri siano chiamati a rispondere per l'intero ammontare delle emissioni – ETS e non ETS – prevedendo forme di compensazione teorica tra le differenze in eccesso o in difetto tra i due settori, con riferimento alle emissioni di uno stesso Paese, in coerenza con lo spirito dell'accordo di Parigi;

poiché l'attuale meccanismo ETS non è in grado di promuovere un processo di decarbonizzazione avanzato da parte dei grandi emettitori, si suggerisce, nel caso si mantenga la contabilità separata (e target distinti) per settori ETS e non ETS, di ampliare a tutti gli Stati membri l'applicazione dell'articolo 6 della proposta consentendo la compensazione tra i due sistemi;

in merito al sistema di doppia contabilizzazione, si sottolinea come esso tenda a indebolire le politiche nazionali e a creare possibili paradossi in fase di verifica, auspicando una revisione dell'impostazione del meccanismo ETS nell'ottica di promuovere a livello comunitario uno strumento di *carbon pricing* efficace e universale.

SCHEMA RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 482 DEFINITIVO

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'Accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici;

considerato che la proposta stabilisce gli obiettivi annuali nazionali di riduzione dei gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema ETS, in linea con l'obiettivo fissato dal Quadro 2030 per l'energia e il clima (riduzione del 30 per cento rispetto ai valori del 2005 in base al PIL pro capite e in modo efficace rispetto ai costi) e stabilisce inoltre gli impegni dell'Unione europea nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima;

visto l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sancisce le competenze dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191;

valutata la conformità della proposta in esame al principio di sussidiarietà poiché il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale ed è necessario il coordinamento dell'azione a livello europeo e, ove possibile, a livello globale;

riscontrato il rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta non reca interventi ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione europea relativo al periodo 2021-2030,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

l'Italia è forse il Paese europeo dove sono più sviluppati i settori non ETS, sia dal punto di vista assoluto che relativo, specialmente a causa dell'enorme diffusione delle PMI. Determinare il livello di diminuzione di

gas serra richiesta al nostro Paese nei settori non ETS entro il 2030 solo in base al PIL *pro capite* rischia di penalizzare fortemente la nostra industria. Rispetto alle possibilità e alle difficoltà di riduzione, a parità di PIL *pro capite*, altra cosa è un'economia basata (ad esempio) sulla finanza, o sulla manifattura;

i settori non ETS – come il residenziale e i trasporti – sono quelli che hanno contribuito in maniera sensibilmente meno significativa agli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici, e sono quindi quelli che offrono un margine d'azione sicuramente superiore, in particolare per quando riguarda il potenziale di riduzione dei consumi energetici;

gli ambiziosi obiettivi posti all'Italia dalla Commissione, possono essere perseguiti, sempre che il Governo, il Parlamento e tutte le filiere dei settori non ETS inizino fin da subito una grande trasformazione verso l'economia circolare, l'efficienza energetica spinta, il risparmio, eccetera;

il Governo – oltre ad adeguare le normative per favorire il raggiungimento degli obiettivi – monitori con grande attenzione quanto accade in conseguenza dei cambiamenti normativi stessi. In particolare, il Governo verifichi se i diversi settori non ETS sono effettivamente in grado di raggiungere gli obiettivi posti senza andare in grave affanno e senza eccessivi costi, eventualmente intervenendo con sistemi di sgravi agli investimenti di innovazione energetica, e/o applicando i sistemi di compensazione previsti del documento;

il Governo mantenga una stretta interlocuzione con le aziende protagoniste dei settori produttivi non ETS, in modo da proporre politiche che ne esaltino (e non ne penalizzino) le capacità competitive. Occorrerà predisporre una *governance* istituzionale delle politiche ambientali ed industriali, in grado di assicurare l'integrazione delle decisioni, garantire un quadro regolatorio certo, stabile nel tempo ed uniforme su tutto il territorio nazionale, oltre ad una maggiore trasparenza nei processi decisionali, attraverso il pieno coinvolgendo degli *stakeholder*. Un ruolo fondamentale, in questo frangente, sarà giocato dalla capacità del nostro Paese di valorizzare il proprio patrimonio industriale, attraverso strumenti di finanziamento dedicati sul fronte tecnologico e della ricerca e sviluppo;

per affrontare in maniera seria ed efficace un tema come quello dei cambiamenti climatici, è imprescindibile adottare una prospettiva globale: il Governo deve spingere affinché l'Europa colga le opportunità legate alla progressiva – e necessaria – de-carbonizzazione, ma non si faccia carico da sola di una sfida che vede i livelli emissivi delle altre aree geografiche del mondo di gran lunga superiori a quelli europei. In questo contesto, la Conferenza di Parigi ha sicuramente avuto il merito di riportare il tema in cima all'agenda della politica internazionale, senza sciogliere però i nodi politicamente più sensibili: la comparabilità degli sforzi e l'implementazione delle misure annunciate.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 482 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ *(Doc.* XVIII, n. 172)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'Accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici;

considerato che la proposta stabilisce gli obiettivi annuali nazionali di riduzione dei gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema ETS, in linea con l'obiettivo fissato dal Quadro 2030 per l'energia e il clima (riduzione del 30 per cento rispetto ai valori del 2005 in base al PIL pro capite e in modo efficace rispetto ai costi) e stabilisce inoltre gli impegni dell'Unione europea nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima;

visto l'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sancisce le competenze dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191;

valutata la conformità della proposta in esame al principio di sussidiarietà poiché il cambiamento climatico è un problema transfrontaliero che non può essere risolto unicamente con un'azione nazionale o locale ed è necessario il coordinamento dell'azione a livello europeo e, ove possibile, a livello globale;

riscontrato il rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta non reca interventi ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell'Unione europea relativo al periodo 2021-2030,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

l'Italia è forse il Paese europeo dove sono più sviluppati i settori non ETS, sia dal punto di vista assoluto che relativo, specialmente a causa

dell'enorme diffusione delle PMI. Determinare il livello di diminuzione di gas serra richiesta al nostro Paese nei settori non ETS entro il 2030 solo in base al PIL *pro capite* rischia di penalizzare fortemente l'industria nazionale. Rispetto alle possibilità e alle difficoltà di riduzione, a parità di PIL *pro capite*, altra cosa è un'economia basata (ad esempio) sulla finanza, o sulla manifattura. Va quindi valutata la possibilità di utilizzare un indicatore meno grezzo per determinare gli impegni dei diversi paesi, ad esempio tenendo conto di quanta parte del PIL viene prodotta mediante tecnologie green ed energie rinnovabili;

i settori non ETS – come il residenziale e i trasporti – sono quelli che hanno contribuito in maniera sensibilmente meno significativa agli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici, e sono quindi quelli che offrono un margine d'azione sicuramente superiore, in particolare per quando riguarda il potenziale di riduzione dei consumi energetici;

gli ambiziosi obiettivi posti all'Italia dalla Commissione, possono essere perseguiti, sempre che il Governo, il Parlamento e tutte le filiere dei settori non ETS inizino fin da subito una grande trasformazione verso l'economia circolare, l'efficienza energetica spinta, il risparmio, eccetera;

il Governo – oltre ad adeguare le normative per favorire il raggiungimento degli obiettivi – monitori con grande attenzione quanto accade in conseguenza dei cambiamenti normativi stessi. In particolare, il Governo verifichi se e come i diversi settori non ETS sono in grado di raggiungere gli obiettivi posti, eventualmente intervenendo con sistemi di sgravi agli investimenti di innovazione energetica, e/o applicando i sistemi di compensazione previsti del documento;

il Governo mantenga una stretta interlocuzione con le aziende protagoniste dei settori produttivi non ETS, in modo da proporre politiche che ne esaltino (e non ne penalizzino) le capacità competitive. Occorrerà predisporre una *governance* istituzionale delle politiche ambientali ed industriali, in grado di assicurare l'integrazione delle decisioni, garantire un quadro regolatorio certo, stabile nel tempo ed uniforme su tutto il territorio nazionale, oltre ad una maggiore trasparenza nei processi decisionali, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli *stakeholder*. Un ruolo fondamentale, in questo frangente, sarà giocato dalla capacità del nostro Paese di valorizzare il proprio patrimonio industriale, attraverso strumenti di finanziamento dedicati sul fronte tecnologico e della ricerca e sviluppo;

per affrontare in maniera seria ed efficace un tema come quello dei cambiamenti climatici, è imprescindibile adottare una prospettiva globale: il Governo deve spingere affinché l'Europa colga le opportunità legate alla progressiva – e necessaria – de-carbonizzazione, spingendo nel contempo affinché anche i livelli emissivi delle altre aree geografiche del mondo diminuiscano rapidamente e sensibilmente. In questo contesto, la Conferenza di Parigi ha sicuramente avuto il merito di riportare il tema in cima all'agenda della politica internazionale, senza sciogliere però i nodi politicamente più sensibili: la comparabilità degli sforzi e l'implementazione delle misure annunciate.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

222ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore MIRABELLI *(PD)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 2016, premettendo che il relativo articolo 1 reca le finalità dello stesso, che riguardano i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Riferisce, quindi, che nel mentovato provvedimento sono richiamati l'articolo 3 del TUE, ove si prevede che l'Unione promuova la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri, e l'articolo 174 del TFUE, ove si stabilisce che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

Successivamente, dà conto di una conferente bozza di parere non ostativo, con osservazioni.

In riferimento all'articolo 11, ove si prevede che costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti indetti dai piccoli comuni l'utilizzo dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, osserva che il criterio di «territorialità» o di «filiera corta», diretto a favorire le imprese che operano in un determinato territorio, non appare espressamente riconducibile alle direttive europee, ma può rientrare nel criterio di qualità di un prodotto basata sulle sue caratteristiche ambientali, ai sensi

dell'articolo 67, paragrafo 2, e del considerando n. 92 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

In tal senso, la stessa legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti, alla lettera *ddd)* del primo comma dell'articolo 1, ha impegnato il Governo a prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre nei bandi criteri preferenziali di valutazione delle offerte, nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a tenere in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta. E il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con cui tale delega è stata esercitata, prevede all'articolo 95, comma 13, che le amministrazioni indichino nel bando di gara il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

Tuttavia, il relatore ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge della regione Puglia nella parte in cui includeva tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, *«a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto»*. La ragione di tale illegittimità consisteva nel fatto che la «priorità» riconosciuta a coloro che si avvalgono di prodotti trasportati esclusivamente all'interno del territorio regionale, indipendentemente dal livello delle emissioni, costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall'articolo 34 del TFUE. A differenza dell'impiego dei prodotti pugliesi, infatti, l'utilizzo di quelli trasportati da altre località, ancorché con un pari o minore livello di emissioni nocive – e, dunque, con un equivalente o inferiore impatto ambientale – non conferisce analogo titolo preferenziale.

A tale riguardo, la Commissione di merito dovrebbe valutare se la definizione di prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, di cui all'articolo 11 del disegno di legge, in cui vi rientrano anche i prodotti provenienti da località oltre il raggio di 70 chilometri, ma per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, possa ritenersi congrua rispetto alla criterio di qualità ambientale e in linea con i principi dell'Unione europea, richiamati anche dalla citata giurisprudenza della Corte costituzionale.

In riferimento all'articolo 12, la riserva prioritaria dei posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile presenta profili di rilevanza per la normativa europea in materia di servizi nel mercato interno.

Il relatore osserva, al riguardo, che il legislatore nazionale, con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva servizi 2006/123/CE, ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio. Si è previsto che le autorità competenti debbano attuare una procedura di sele-

zione tra i potenziali candidati. Tutto ciò allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/CE.

Peraltro, la possibilità di limitare la concorrenza per le concessioni di posteggio su aree pubbliche è stata oggetto di un apposito intervento nell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, ove si è però previsto che la deroga è possibile solo sulla base dei criteri fissati in sede di Conferenza unificata, «anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto».

È, quindi, possibile che in sede di Conferenza unificata le esigenze connesse alla vendita diretta in aree riservate dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile possano essere utilmente considerate e valorizzate.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di parere presentato dal relatore.

La Commissione approva.

(2551) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore COCIANCICH *(PD)*, relatore, introduce il disegno di legge in titolo, rilevando che gli Accordi in ratifica consentono l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e consentono l'erogazione, da parte della Commissione europea, del cofinanziamento prestabilito.

Successivamente, distribuisce uno schema di parere favorevole che riassume i termini della sua relazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esposizione testè svolta e apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)* prende atto della circostanza per cui, con tale nuovo accordo firmato nel 2012, vengono poste, quanto meno, delle clausole più rigorose di garanzia tra le parti.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* richiama l'attenzione sul problema dei costi, che emerge anche nell'estensione del parere. In particolare, sarebbe interessante comprendere i motivi reali della ripartizione, all'incirca al 50 per cento, tra Italia e Francia, dei costi dell'opera transfrontaliera,

laddove la sezione italiana dell'intera galleria ammonta a soli 12 chilometri.

Seguono brevi interventi del senatore URAS *(Misto)*, che richiama, condividendole, le argomentazioni del collega Molinari, e della senatrice CARDINALI *(PD)*, la quale fa presente che, avuto riguardo alla divisione dei costi complessivi dell'opera, è previsto che i francesi si facciano carico, tuttavia, degli ingenti oneri di manutenzione del manufatto.

Non risultando alcun altra richiesta di intervento, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere del relatore, che è accolta dalla Commissione.

(2568) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MIRABELLI *(PD)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che il 12 dicembre 2015, la 21ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), cosiddetta COP 21, tenutasi a Parigi, ha adottato il testo dell'Accordo concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, ora all'esame dei Parlamenti nazionali per la relativa ratifica.

L'Accordo di Parigi, spiega il relatore, costituisce un rilevante avanzamento, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 ºC e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 ºC. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni.

Dà lettura, conseguentemente, di una conferente proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei senatori, il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la bozza di parere del relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2541

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 2016;

considerato che:

– l'articolo 1 del disegno di legge reca le finalità del disegno di legge, che riguardano i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Sono richiamati l'articolo 3 del TUE, ove si prevede che l'Unione promuova la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri, e l'articolo 174 del TFUE, ove si stabilisce che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale;

– l'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi;

– l'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità: l'ambiente e i beni culturali; la mitigazione del rischio idrogeologico; la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici; la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; la promozione dello sviluppo economico e sociale; l'insediamento di nuove attività produttive. Il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e presenta una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, sono previsti la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. Si consente inoltre il cumulo delle risorse erogate con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale;

– l'articolo 4 riguarda il recupero e la riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi;

– l'articolo 5 reca misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni;

– l'articolo 6 si riferisce all'acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali;

– l'articolo 7 consente ai piccoli comuni di stipulare convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose;

– l'articolo 8 riguarda lo sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di *e-government*. Si stabilisce che le aree dei piccoli Comuni, per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per

la connessione veloce e ultraveloce, possano essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato. Si tratta delle aree per le quali la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65 ha previsto uno stanziamento pari a 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione.

Per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato il MISE ha redatto a maggio 2016 un Piano degli investimenti. Tale regime nazionale di aiuto, definito in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo le previsioni degli «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (2013/C 25/01), è stato notificato alla Commissione europea;

– l'articolo 9 reca disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti;

– l'articolo 10 si riferisce alla diffusione della stampa quotidiana;

– l'articolo 11 riguarda la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Nei bandi di gara indetti dai piccoli comuni per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo dei prodotti prima richiamati, inclusi quelli biologici, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dal decreto del Ministro dell'Ambiente del 25 luglio 2011;

– l'articolo 12 reca misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Nei mercati istituiti o autorizzati per la vendita diretta, i piccoli comuni riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile;

– l'articolo 13 reca disposizioni in materia di attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane;

– l'articolo 14 riguarda le iniziative per la promozione cinematografica;

– l'articolo 15 reca norme su trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane, l'articolo 16 la clausola sull'invarianza finanziaria e l'articolo 17 disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

valutato che l'articolo 8 subordina il regime di agevolazioni ivi previsto all'autorizzazione della Commissione europea e l'articolo 9 richiama la normativa europea che, nella specie, attribuisce la qualificazione del servizio postale come servizio universale, con i correlativi obblighi di servizio pubblico,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– in riferimento all'articolo 11, ove si prevede che costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti indetti dai piccoli comuni

l'utilizzo dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, si osserva che il criterio di «territorialità» o di «filiera corta», diretto a favorire le imprese che operano in un determinato territorio, non appare espressamente riconducibile alle direttive europee, ma può rientrare nel criterio di qualità di un prodotto basata sulle sue caratteristiche ambientali, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, e del considerando n. 92 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

In tal senso, la stessa legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti, alla lettera *ddd)* del primo comma dell'articolo 1, ha impegnato il Governo a prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre nei bandi criteri preferenziali di valutazione delle offerte, nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a tenere in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta. E il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con cui tale delega è stata esercitata, prevede all'articolo 95, comma 13, che le amministrazioni indichino nel bando di gara il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

Tuttavia, va anche ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di una legge della regione Puglia nella parte in cui includeva tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, *«a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto»*. La ragione di tale illegittimità consisteva nel fatto che la «priorità» riconosciuta a coloro che si avvalgono di prodotti trasportati esclusivamente all'interno del territorio regionale, indipendentemente dal livello delle emissioni, costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall'articolo 34 del TFUE. A differenza dell'impiego dei prodotti pugliesi, infatti, l'utilizzo di quelli trasportati da altre località, ancorché con un pari o minore livello di emissioni nocive – e, dunque, con un equivalente o inferiore impatto ambientale – non conferisce analogo titolo preferenziale.

A tale riguardo, valuti la Commissione di merito se la definizione di prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, di cui all'articolo 11 del disegno di legge, in cui vi rientrano anche i prodotti provenienti da località oltre il raggio di 70 chilometri, ma per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, possa ritenersi congrua rispetto alla criterio di qualità ambientale e in linea con i principi dell'Unione europea, richiamati anche dalla citata giurisprudenza della Corte costituzionale;

– in riferimento all'articolo 12, la riserva prioritaria dei posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e

alimentari a chilometro utile presenta profili di rilevanza per la normativa europea in materia di servizi nel mercato interno.

Si osserva, al riguardo, che il legislatore nazionale, con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva servizi 2006/123/CE, ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio. Si è previsto che le autorità competenti debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati. Tutto ciò allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/CE.

Peraltro, la possibilità di limitare la concorrenza per le concessioni di posteggio su aree pubbliche è stata oggetto di un apposito intervento nell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, ove si è però previsto che la deroga è possibile solo sulla base dei criteri fissati in sede di Conferenza unificata, «anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto».

È quindi possibile che in sede di Conferenza unificata le esigenze connesse alla vendita diretta in aree riservate dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile possano essere utilmente considerate e valorizzate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2551

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che gli Accordi in ratifica consentono l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e consentono l'erogazione, da parte della Commissione europea del cofinanziamento prestabilito;

ricordato che:

– con l'Accordo firmato a Roma il 30 gennaio 2012, i Governi italiano e francese hanno disciplinato le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto di merci e viaggiatori tra Torino e Lione, e stabilito le condizioni di esercizio di tale opera, che consentirà il superamento dei limiti strutturali dell'attuale tunnel del Fréjus, assicurando per il trasporto di merci e viaggiatori livelli prestazionali adeguati sul piano europeo e internazionale, per favorire la crescita economica e la coesione territoriale;

– l'elemento fondamentale della sezione transfrontaliera di 65 chilometri è costituito dalla galleria a doppia canna di 57 chilometri, di cui 45 chilometri in territorio francese e 12 in territorio italiano, e che l'Accordo del 2012 ha previsto che la ripartizione dei costi dell'opera comune transfrontaliera è fissata nella misura del 57,9 per cento a carico dell'Italia e del 42,1 per cento a carico della Francia, detratto il contributo europeo e la parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie;

– l'Unione europea, già nel luglio 1996, sulla base della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ha previsto la creazione di una rete ferroviaria trans-europea, estesa poi nel 2004 ai nuovi Paesi aderenti, in cui la linea Torino-Lione è stata configurata come progetto prioritario;

considerato che:

– gli orientamenti del 1996 sono stati sostituiti dal regolamento (UE) n. 1315/2013, che ha stabilito una strategia a lungo termine per lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) completa, comprendente infrastrutture per le ferrovie, i trasporti marittimi e aerei, le strade, le vie navigabili interne e i terminali ferroviario-stradali, attraverso il raggruppamento della rete in due livelli: una rete globale concernente tutte le regioni dell'Unione e una rete centrale composta dalle tratte di importanza strategica;

– il regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa *(Connecting Europe Facility)* prevede le modalità per il contributo dell'Unione al finanziamento dei progetti di investimento nelle reti transeuropee e stabilisce nove corridoi della rete centrale, tra i quali il Corridoio Mediterraneo, di cui la linea Torino-Lione è parte essenziale;

considerato, in particolare, che:

– l'Accordo del 24 febbraio 2015 dispone l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria, affidandone la realizzazione al promotore pubblico *Tunnel Euroalpin Lyon Turin*;

– il Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 quantifica il costo certificato e attualizzato pari a 8.300 milioni di euro, e ne definisce la relativa ripartizione fra le Parti. Oltre tale importo, i costi saranno ripartiti al 50 e 50 tra la Parte italiana e la Parte francese;

– il Regolamento dei contratti 7 giugno 2016, stabilisce le regole applicabili al fine di prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti, sia quelli conclusi dal promotore pubblico sia quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori e subaffidatari.

– il disegno di legge di ratifica, si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, circa l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le modalità realizzative dell'opera e l'entrata in vigore del testo;

valutato che le disposizioni del disegno di legge in titolo e dei connessi strumenti internazionali di cui si dispone la ratifica, non recano disposizioni in contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea e si pongono in linea con gli orientamenti europei ai fini dell'avanzamento nella realizzazione delle reti transeuropee di collegamento,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGEG N. 2568

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

ricordato che:

– il 12 dicembre 2015, la 21ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), cosiddetta COP 21, tenutasi a Parigi, ha adottato il testo dell'Accordo concernente la riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra, aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York;

– l'Accordo di Parigi costituisce un rilevante avanzamento, rispetto al Protocollo di Kyoto del 1997, nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 ºC e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 ºC. A tal fine, le Parti sono tenute a definire o aggiornare i piani climatici nazionali di riduzione delle emissioni ed è previsto che a partire dal 2023, ogni 5 anni le Parti faranno il punto della situazione, per monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni;

– l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno comunicato, il 6 marzo 2015, in vista dell'Accordo, i loro contributi stabiliti a livello nazionale *(intended nationally determined contributions* - INDC), impegnandosi a favore di un obiettivo minimo di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2030 rispetto al 1990, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2014 relative al quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030;

– con la decisione (UE) 2016/590, dell'11 aprile 2016, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'Accordo di Parigi;

considerato che:

– il Consiglio «ambiente» dell'Unione europea, nella riunione del 30 settembre 2016, ha deciso di accelerare il processo di ratifica e, il 5 ottobre 2016, ha adottato la decisione (UE) 2016/1841, con cui ha ratificato l'Accordo di Parigi a nome dell'Unione europea. Nel medesimo giorno anche Francia, Germania, Ungheria, Malta e Slovacchia hanno ratificato l'Accordo e, pochi giorni dopo, anche Grecia e Svezia;

– lo stesso 5 ottobre 2016 è stata raggiunta la soglia prevista dall'Accordo per la sua entrata in vigore, che consiste nella ratifica di almeno

55 Parti della Convenzione che rappresentino almeno il 55 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra. Conseguentemente l'Accordo entrerà in vigore il prossimo 4 novembre 2016, 30 giorni dopo il raggiungimento della soglia;

– tra i maggiori produttori di emissioni di gas a effetto serra che hanno già ratificato l'Accordo figurano Cina, Stati Uniti d'America, Unione europea, India e Brasile;

sottolineata l'opportunità di procedere quanto prima alla ratifica dell'Accordo in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Plenaria

223ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(2484) ***Deputato QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete* internet *per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* da conto del disegno di legge in titolo, rilevando che esso è diretto a stabilire una disciplina relativa alla fornitura dei servizi della rete *internet*, con la finalità di tutelare la libertà di concorrenza e la libertà di accesso da parte degli utenti ed illustrando un relativo parere favorevole, con osservazioni, dove si esprime, in primo luogo, apprezzamento per una normativa la cui finalità è quella della tutela della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori, attraverso la disgiunzione delle offerte commerciali di accesso alla rete *internet*, da considerazioni di ordine commerciale inerenti la fruizione dei contenuti della società dell'informazione. Si ritiene, infatti del tutto opportuno, e in linea con la normativa europea, assicurare il rispetto del principio della neutralità della rete anche nell'utilizzo dei terminali *internet* diversi dai personal computer, ovvero degli *smartphone* e dei *tablet*, attraverso il divieto, per gli operatori di rete, di limitare l'accesso di base alla rete per motivi commerciali e attraverso una disciplina dei «servizi a valore aggiunto», offerti dagli operatori di rete, che preveda un'adesione espressa da parte dell'utente e il cui prezzo debba dipendere dai costi di rete e non da considerazioni di ordine commerciale relative al tipo di servizio o applicazione in questione.

In riferimento alle regole di trasparenza di cui all'articolo 5, il relatore suggerisce di valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo dell'indicazione delle misure temporanee di limitazione dell'accesso alla rete, di cui all'articolo 3, comma 1, con l'obbligo di indicazione delle offerte dei «servizi a valore aggiunto» di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3. Si ritiene, infatti, più inerente alla necessità di trasparenza sui prezzi, l'offerta di tali «servizi a valore aggiunto», i quali oggi rappresentano spesso motivo di contenzioso per violazione dei principi di tutela dei consumatori.

Invita, infine, la Commissione di merito a individuare le disposizioni che maggiormente rappresentano un'inutile ripetizione delle corrispondenti parti del regolamento (UE) 2015/2120 e provvedere alla loro eventuale espunzione o sostituzione con gli opportuni richiami al citato regolamento.

Il PRESIDENTE si congratula con il relatore per l'illustrazione svolta e apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI *(Misto-Idv)* ritiene che, con il disegno di legge in titolo, sia, ancora una volta, persa l'occasione per regolamentare in maniera razionale le molteplici sfaccettature dell'universo *internet*, il quale dovrebbe rappresentare non un mercato qualsiasi, ma un nuovo spazio di libertà per i cittadini del mondo globalizzato.

In effetti, anche nella bozza di parere predisposta dal relatore occorrerebbe richiamare i valori imprescindibili riguardanti l'accesso ad *internet* e la connessa libertà di espressione da parte degli utenti.

Replica, in proposito, il relatore, il quale tiene a specificare di essersi attenuto al *focus* limitato del provvedimento, come proveniente dall'altro ramo del Parlamento, che tocca, essenzialmente, i temi della libera concorrenza e della neutralità della rete.

Non rilevando ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del numero legale, mette in votazione il suddetto schema di parere.

La Commissione approva.

SULLE LETTERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVE AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI BILANCIO PER IL 2017 DI ALCUNI STATI MEMBRI DELL'AREA EURO

Il Presidente CHITI, su sollecitazione dei senatori Floris e Uras, informa che, nella giornata di ieri, il Vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il Commissario agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, hanno inviato al Governo italiano, in linea con le previsioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 473/2013, una missiva in cui si richiedono ulteriori informazioni su alcuni punti del Documento Programmatico di Bilancio per il 2017. Sempre nella giornata di ieri, la Commissione europea ha inviato analoghe richieste di informazioni supplementari anche ad altri Stati membri dell'Area euro, e segnatamente Belgio, Cipro, Spagna, Portogallo, Finlandia e Lituania. Sul sito della

Commissione europea sono reperibili, in inglese, tutte le suddette lettere. Dopo aver evidenziato la ristrettezza dei termini concessi al Governo italiano e agli altri Governi degli Stati interessati per rendere le informazioni richieste, il Presidente ritiene necessario che su questi temi vi sia un adeguato approfondimento con il Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2484

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è diretto a stabilire una disciplina relativa alla fornitura dei servizi della rete *internet*, con la finalità di tutelare la libertà di concorrenza e la libertà di accesso da parte degli utenti;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 1 reca le definizioni di rete *internet*, piattaforma tecnologica (i *software* e le «*app*»), il fornitore di servizi della società dell'informazione (il soggetto fornitore dei *software* della piattaforma tecnologica), l'esperienza utente (la percezione di funzionalità nell'utilizzazione di un *software)*, fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica (che consentono all'utenza domestica l'accesso a *internet)*, accesso «*best effort*» (la condizione di accesso di base, senza limitazioni o potenziamenti);

– l'articolo 2 impone specifiche misure di trasparenza che devono rispettare i contratti che includono servizi di accesso a *internet*, stabilendo in particolare che non possono essere definiti come «accesso a *internet*» o «servizio *internet*» un contratto che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*;

– l'articolo 3, a corollario di quanto stabilito al precedente articolo 2, sancisce il principio di neutralità della rete vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare, rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete *internet* (l'accesso *best effort)*, l'accesso ad applicazioni e servizi *internet*;

– il comma 2 dell'articolo 3 consente ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di commercializzare «servizi a valore aggiunto», volti a dare priorità a determinati flussi di traffico, rispetto alla tariffa di base dell'accesso *best effort*. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa ed essere oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale;

– il comma 3 dell'articolo 3 vieta ai fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* di fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete *internet*;

– l'articolo 4 sancisce il diritto degli utenti di reperire, installare e utilizzare a condizioni eque *software* proprietario (normalmente a pagamento) o a sorgente aperta (gratuito) di loro scelta. Allo stesso modo, hanno il diritto di disinstallare dai propri dispositivi *software* e contenuti, salvo se ciò si configuri come violazione di norme imperative;

– l'articolo 5 detta regole in materia di trasparenza, obbligando gli operatori di rete a pubblicare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sul proprio sito *internet*, nella sezione trasparenza dei prezzi, le offerte di accesso limitato che secondo l'articolo 2 non sono qualificabili come «accesso ad *internet*», e le misure temporanee che ostacolano o rallentano l'accesso alla rete, necessarie alle quattro finalità indicate tassativamente all'articolo 3;

– l'articolo 6 reca la disciplina sanzionatoria per i casi di violazione degli obblighi imposti dal disegno di legge;

considerato che il disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati dai deputati Quintarelli ed altri in data 8 luglio 2014, riprende nella sostanza e talvolta anche nella forma numerose disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2015/2120, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'*Internet* aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione;

ricordato, al riguardo, che il regolamento dell'Unione europea è direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri e che, in base a tale qualità, la Corte di giustizia si è espressa in senso contrario rispetto a norme nazionali che ne riproducano il contenuto. In tal senso le sentenze del 18 settembre 2007 (causa 161/06, Skoma-Lux, punto 54), del 2 febbraio 1977 (causa 50/76, Amsterdam Bulb, punto 4/7), del 10 ottobre 1973 (causa 34/73, Variola, punto 10) e del 7 febbraio 1973 (causa 39/72, Commissione/Italia, punti 16 e 17). Nella citata sentenza del 2007 (punto 55) e nella sentenza del 1985 ivi richiamata, si ammette, tuttavia, che in particolari situazioni normative nazionali, «la ripetizione di taluni elementi di un regolamento comunitario può ridondare a favore della coerenza delle disposizioni d'attuazione e della sua buona comprensione da parte dei destinatari»;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si esprime apprezzamento per una normativa la cui finalità è quella della tutela della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori, attraverso la disgiunzione delle offerte commerciali di accesso alla rete *internet*, da considerazioni di ordine commerciale inerenti la fruizione dei contenuti della società dell'informazione. Si ritiene, infatti del tutto opportuno, e in linea con la normativa europea, assicurare il rispetto del principio della neutralità della rete anche nell'utilizzo dei terminali *internet* diversi dai personal computer, ovvero degli *smartphone* e dei *tablet*, attra-

verso il divieto, per gli operatori di rete, di limitare l'accesso di base alla rete per motivi commerciali e attraverso una disciplina dei «servizi a valore aggiunto», offerti dagli operatori di rete, che preveda un'adesione espressa da parte dell'utente e il cui prezzo debba dipendere dai costi di rete e non da considerazioni di ordine commerciale relative al tipo di servizio o applicazione in questione;

in riferimento alle regole di trasparenza di cui all'articolo 5, si suggerisce di valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo dell'indicazione delle misure temporanee di limitazione dell'accesso alla rete, di cui all'articolo 3, comma 1, con l'obbligo di indicazione delle offerte dei «servizi a valore aggiunto» di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3. Si ritiene, infatti, più inerente alla necessità di trasparenza sui prezzi, l'offerta di tali «servizi a valore aggiunto», i quali oggi rappresentano spesso motivo di contenzioso per violazione dei principi di tutela dei consumatori;

si invita, infine, la Commissione di merito a individuare le disposizioni che maggiormente rappresentano un'inutile ripetizione delle corrispondenti parti del regolamento (UE) 2015/2120 e provvedere alla loro eventuale espunzione o sostituzione con gli opportuni richiami al citato regolamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

SEDE CONSULTIVA

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
C. 4080 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla VII Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 4080, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», collegato alla manovra di finanza pubblica 2015-2017.

Ricorda che la Commissione, in data 28 aprile 2016, ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.

La proposta di legge consta di 41 articoli, organizzati in 7 Capi.

L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a definire i princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità.

Il precedente termine di raffronto è costituito, principalmente, dal decreto legislativo n. 28/2004, che viene abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Con riferimento all'oggetto, finalità e princìpi, l'articolo 1 affida, innanzitutto, alla Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e nel quadro dei princìpi di cui all'articolo 167 del Trattato

sul funzionamento dell'UE e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la promozione e il sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

Riassume, inoltre, l'oggetto dell'intervento, individuato, da un lato – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. –, nella definizione dei princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro – richiamando l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, Cost., nella disciplina dell'intervento dello Stato a sostegno del settore e nella riforma, anche attraverso deleghe al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, rapporti di lavoro nel settore.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini del testo. I decreti ministeriali di cui il provvedimento dispone l'adozione potranno prevedere, ove necessario, ulteriori specificazioni tecniche delle definizioni indicate, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

L'articolo 3 individua gli obiettivi dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

Gli articoli 4 e 10 individuano, i compiti, rispettivamente, delle Regioni e dello Stato in materia di cinema e audiovisivo. Ulteriori compiti sono affidati allo Stato dall'articolo 37, nonché dall'articolo 31, comma 1.

In particolare, l'articolo 10 definisce le funzioni statali, attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rispetto alla legislazione vigente, le competenze del Ministero appaiono descritte più dettagliatamente, in particolare, facendo esplicito riferimento alla promozione dell'immagine del Paese, all'attrazione di investimenti esteri, alla promozione della formazione.

L'articolo 37 affida al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la vigilanza sull'applicazione della legge, rinviando ai decreti attuativi la definizione delle modalità di controllo e dei casi di revoca e decadenza dei contributi. Stabilisce altresì che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta per il riconoscimento dei contributi, ciò comporta – oltre alla revoca e alla restituzione dei contributi concessi – anche l'esclusione per 5 anni dall'accesso ai medesimi contributi del beneficiario e di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

L'articolo 4 dispone, anzitutto, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, secondo i rispettivi statuti e sulla base della propria legislazione e sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con le banche, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato. Inoltre, introduce a livello legislativo statale il riferimento alle *Film Commission*, finora oggetto solo di interventi normativi regionali e delle province autonome. In particolare, dispone che lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle *Film Commission*, alle quali può essere affidata la gestione di appositi fondi di so-

stegno economico al settore, stanziati tramite la Regione o la Provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei fondi sono definite dalle Regioni e dalle Province autonome, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ulteriori funzioni sono attribuite alle *Film Commission* dall'articolo 2. Prevede, altresì, che le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative disposizioni attuative.

L'articolo 5 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere, individuando i parametri da considerare. La definizione delle modalità applicative, compresi il valore di ciascun parametro, la soglia minima di punteggio e le procedure per il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo (istituito dall'articolo 11) e previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 6 disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale.

L'articolo 7 disciplina il deposito dell'opera presso la Cineteca nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici.

L'articolo 8 dispone, anzitutto, che la dichiarazione di interesse culturale può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale *d'essai*. Prevede inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre «previsioni» dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d'*essai* dichiarate di interesse culturale. In sede di Conferenza unificata è definita un'apposita intesa – per il cui raggiungimento non viene indicato un termine – diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le Regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità indicate dall'articolo in esame.

L'articolo 9 reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute (L. 482/1999).

L'articolo 11 istituisce, in sostituzione della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, al quale sono attribuiti compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche nello stesso ambito. L'organismo dura in carica 3 anni ed è composto da 11 componenti, di cui tre scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e otto

personalità del settore – di cui due su designazione della Conferenza unificata –, caratterizzate da particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate dal Ministro nel rispetto del principio di equilibrio di genere. Fra queste, lo stesso Ministro nomina il Presidente. I nominativi dei componenti e del Presidente dell'organo sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, allegando i relativi *curriculum.*

Con decreto del Ministro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio. Peraltro, si stabilisce sin d'ora che il Consiglio adotta un regolamento interno e che i pareri sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 10 in caso di urgenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'articolo 12 riepiloga le tipologie di interventi e prevede una relazione annuale alle Camere.

L'articolo 13 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Inoltre, in base all'art. 10, comma 1, lettera *h)*, a valere sulle risorse del Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove corsi di formazione nelle discipline del cinema e dell'audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado. Infine, in base all'articolo 30, il Fondo è destinato anche ad alimentare, nel 2017, la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni di finanziamento per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Il complessivo livello di finanziamento degli interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte IRES e IVA da parte dei soggetti che operano nei settori specificamente indicati. Per l'esercizio 2017, al Fondo affluiscono, altresì, le risorse finanziarie del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche e le eventuali risorse derivanti dalla restituzione di contributi già erogati a valere sul medesimo Fondo o su fondi in esso confluiti. Al Fondo confluiscono inoltre le somme – già stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15-20 – che risultassero inutilizzate, limitatamente all'importo che sarà definito con decreto interministeriale (articolo 21, comma 6).

Le modalità di gestione del Fondo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce le quote del Fondo destinate al finanziamento degli incentivi fiscali. Al riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento si provvede, invece, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali

e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo: si stabilisce, però, fin da ora che l'importo complessivo per i contributi selettivi e per quelli per la promozione dovrà oscillare tra il 15 per cento e il 18 per cento del Fondo.

L'articolo 14 conferma che l'ammissione ai benefici delle opere cinematografiche e audiovisive, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana. I casi di esclusione devono essere individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Sono peraltro già individuate le tipologie delle opere da escludere.

Gli articoli 15-22 recano incentivi fiscali. In particolare, l'articolo 15 disciplina il credito di incentivi fiscali imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, stabilendolo tra il 15 per cento e il 30 per cento del costo complessivo di produzione. L'aliquota massima è comunque riconosciuta alle opere cinematografiche e ad alcune tipologie di opere audiovisive. L'articolo 16 disciplina il credito di imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, stabilendolo in misura compresa tra il 15 e il 30 per cento delle spese di distribuzione, elevata al 40 per cento per specifiche ipotesi. È puntualmente disciplinata la concessione del *tax credit* con riferimento alla distribuzione di film nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute. L'articolo 17 disciplina il credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico. L'articolo 18 concede agli esercenti sale cinematografiche un credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica. L'articolo 19 disciplina il credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi. L'articolo 20 disciplina il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva. L'articolo 21 contiene le disposizioni comuni applicabili ai crediti d'imposta disciplinati dagli artt.15-20. L'articolo 22 reca ulteriori agevolazioni fiscali riguardanti l'imposta di registro, l'estensione delle vigenti agevolazioni fiscali sui finanziamenti anche alle operazioni di credito cinematografico, l'esenzione dalle imposte sui redditi per le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica che non siano «commerciali» a fini IRES.

Gli articoli 23-25 introducono un sistema di incentivi automatici, che modifica la procedura recata dalla normativa vigente, che prevede l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia (art. 8, d.lgs. 28/2004). In particolare, l'articolo 23 dispone che i contributi automatici per sviluppo, produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive, sono concessi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti massimi consentiti in materia di aiuti di Stato dall'Unione europea. L'importo complessivo spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa

impresa. L'articolo 24 dispone che, ai fini dell'erogazione dei contributi automatici, ogni impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Detti importi sono calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale ottenuti dalle opere cinematografiche e audiovisive prodotte o distribuite in Italia e all'estero. Inoltre, si stabilisce che possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, o in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, o su mercati particolari. Il decreto ministeriale, infine, può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche, ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere, o per l'utilizzo di particolari modalità distributive.

L'articolo 25 dispone l'emanazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che definisce le modalità applicative delle disposizioni relative ai contributi automatici. L'articolo 26 disciplina i contributi selettivi, finalizzati, oltre che a sviluppo, produzione, distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – ambiti già considerati per i contributi automatici –, anche alla scrittura delle medesime. I contributi selettivi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese che non sono titolari di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Essi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base della valutazione di 5 esperti. Le modalità applicative sono definite con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 27 disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, si prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a valere sul Fondo, realizza iniziative, o concede contributi per iniziative, finalizzate, fra l'altro: a promuovere le attività di internazionalizzazione del settore e quelle di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo; a promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; a sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi; a sostenere la programmazione di film *d'essai*; a sostenere, di concerto con il MIUR, per un importo complessivo pari ad al-

meno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa alle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; a sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose e dai circoli di cultura cinematografica. Sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede anche all'erogazione di risorse all'Istituto Luce-Cinecittà srl, anche per il funzionamento del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC), alla Fondazione «La Biennale di Venezia», alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, al Museo nazionale del cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine di Torino, alla Fondazione Cineteca di Bologna.

Le specifiche tipologie di attività da ammettere ai contributi, i criteri e le modalità per la concessione degli stessi, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità sono demandati ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata e del Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo.

L'articolo 28 prevede la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche. La sezione ha una dotazione annua pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro annui per il 2021, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a: riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con meno di 15.000 abitanti, e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale; realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali; trasformazione delle sale o multisale esistenti, al fine di aumentare il numero degli schermi; ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari. La definizione della disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza unificata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si stabilisce fin d'ora che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che garantiscono, altresì, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formative utili a contribuire alla sostenibilità economica della struttura o alla valorizzazione sociale e culturale dell'area di insediamento. Riconosce, altresì, particolari condi-

zioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Inoltre, può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, nonché ad impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane. Si prevede, inoltre, la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, prevedendo, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

L'articolo 29 prevede la costituzione di un'ulteriore, apposita, sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. La sezione ha una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati. Il sostegno è concesso alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Anche in questo caso, la definizione della disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e previo parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce anche le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato.

L'articolo 30 dispone la costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. In particolare, l'istituzione della sezione speciale è rimessa a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto stabilisce anche tutte le disposizioni applicative. Fin d'ora si stabilisce che la stessa sezione è dotata di contabilità separate e ad essa afferisce uno stanziamento certo per il 2017, pari a 5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Eventuali ulteriori versamenti sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate tra i Ministeri sopra citati e investitori pubblici e privati.

L'articolo 31 affida allo Stato il compito di favorire un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza.

L'articolo 32 dispone l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, contestualmente prevedendo la soppressione delle disposizioni dell'art. 103 della legge n. 633/1941, che riguardano la tenuta da parte della SIAE del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 33 conferisce una delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. In particolare, si intende superare il sistema attuale, che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.

L'articolo 34 conferisce una delega al Governo per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari. I princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega – che deve essere esercitata conformemente alla direttiva 2010/13/UE e nel rispetto delle norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – riguardano, in particolare: la previsione di procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori, precisando i criteri per eventuali deroghe o per meccanismi di flessibilità; l'adeguamento ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in particolare prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi in relazione alle diverse piattaforme distributive; il rafforzamento di un sistema di mercato più funzionale ad una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in considerazione, fra l'altro, dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere; la revisione delle modalità di applicazione delle regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari; la previsione di un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell'efficacia e di un appropriato sistema sanzionatorio.

L'articolo 35 conferisce una delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audio-

visivo, al fine di dettare una disciplina unitaria e sistematica, in coerenza con le disposizioni vigenti e con i princìpi e finalità, in quanto compatibili, presenti nella legge delega in materia di lavoro (L. 183/2014, cd. «*Jobs act*»), introducendo le opportune differenziazioni in ragione dello specifico ambito di attività.

L'articolo 38 reca la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 39 reca le abrogazioni, mentre l'articolo 40 individua una disciplina transitoria per i crediti di imposta.

L'articolo 41 prevede che le disposizioni entrate in vigore recate dal testo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017, salve quelle relative alle deleghe e a vigilanza e sanzioni, che entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 189/2016: Interventi urgenti sisma 24 agosto 2016
S. 2567 Governo
(Parere alla 5ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 5ª Commissione Bilancio del Senato, sul disegno di legge S. 2567, recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016».

Il decreto-legge si compone di 53 articoli, suddivisi in cinque titoli.

Il titolo I (princìpi direttivi e risorse per la ricostruzione) comprende gli articoli da 1 a 4, raggruppati in un solo Capo recante i princìpi organizzativi.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione territoriale del decreto, il quale ha ad oggetto interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1, oltre che in altri Comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma. Viene fissato al 31 dicembre 2018 il termine di cessazione della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e vengono individuati gli organi direttivi della stessa: il Commissario straordinario, i Vice Commissari, la cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché i comitati istituzionali regionali in ognuna delle Regioni colpite.

L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari, prevedendo, tra l'altro, che il Commissario provveda anche a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento, e che realizzi i propri compiti attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti, anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza. Il Commissario è chiamato, altresì, a coadiuvare i Comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di «uffici speciali per la ricostruzione», presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Lo stesso articolo disciplina le funzioni, l'articolazione territoriale ed il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016», con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Viene, altresì, prevista l'apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai Vice Commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, ivi comprese quelle del fondo di nuova istituzione e quelle derivanti dalle erogazioni liberali. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità o deducibilità ai fini fiscali.

Il titolo II (Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo) comprende gli articoli da 5 a 36, articolati in quattro capi.

Il capo I (articoli da 5 a 18) reca disposizioni per la ricostruzione dei beni danneggiati.

In particolare, l'articolo 5 demanda al Commissario la definizione dei contenuti del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato in base a determinati criteri. Vengono, inoltre, individuate le tipologie di intervento che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo reca, infine, disciplina della concessione e fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi di carattere «non direttamente assistenziale» (cioè destinati alla riparazione o ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni o prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese). Una specifica disposizione rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.

L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono, altresì, individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari adibite a seconda abitazione ubicate nei Comuni non inclusi nell'allegato 1.

L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati.

L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi alla data del sisma del 24 agosto 2016, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. Per tali categorie di edifici, si prevede il riconoscimento di un contributo per la demolizione, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area.

L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, con l'individuazione delle relative competenze. In particolare, gli interventi di ricostruzione degli abitati interessati sono effettuati attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, delle Regioni, degli uffici speciali per la ricostruzione e dei Comuni. In tale ambito, è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, prevista dall'articolo 16 quale organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale, e il rispetto degli indirizzi espressi dal Commissario per la ricostruzione.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi prevedendo la presentazione dell'istanza all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La struttura commissariale ha il compito di effettuare verifiche mensili, a campione, sugli interventi per i quali sono stati concessi contributi.

L'articolo 13 prevede che le richieste di contributi per interventi riguardanti immobili già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, e oggetto di ulteriori danneggiamenti, siano definite secondo le modalità e alle condizioni disciplinate dal provvedimento in esame.

L'articolo 14 disciplina la procedura di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi per la ricostruzione e il ripristino degli edifici pubblici (tra i quali immobili adibiti ad uso scolastico o educativo ed edifici municipali), nonché degli interventi da effettuare sui beni del patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico, nonché di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

L'articolo 16 – al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori e di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi – prevede l'istituzione di una Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti. La Conferenza permanente è chiamata, tra l'altro, ad esprimere parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni. È, altresì, istituita, presso ciascuna Regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto, una Commissione paritetica con funzioni consultive in relazione ai progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 17 estende la fruizione dell'*art bonus* alle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici ricompresi nell'allegato 1, ovvero erogazioni effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

L'articolo 18 dispone che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Una convenzione è volta a regolare i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza.

Il capo II (articoli da 19 a 25) reca misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico.

L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità

e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).

L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate, ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Vice Commissari. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto ministeriale, su proposta delle Regioni interessate.

L'articolo 21 assicura continuità alle disposizioni che favoriscono il trasferimento e il ricovero temporaneo dei capi di bestiame; attribuendo risorse già trasferite all'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) alle imprese agricole, si finanziano le loro garanzie bancarie. Misure di sostegno sono anche rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto.

L'articolo 22 reca disposizioni relative alla promozione turistica nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione.

L'articolo 23 reca misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto. Le risorse finanziarie messe a disposizione per lo sviluppo di tali progetti ammontano a 30 milioni di euro.

L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100 per cento degli investimenti per il ripristino e il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.

L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Con propri decreti, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad individuare i Comuni in cui si applica la disciplina delle situazioni di crisi industriale.

Il capo III (articoli da 26 a 29) reca misure per la tutela dell'ambiente.

L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, rinviando, altresì, all'articolo 52 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione, calcolati in 127.000 euro, che resteranno a disposizione dei predetti Enti parco nazionali.

L'articolo 27 prevede un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni indicati all'allegato 1, affidandone la predisposizione e approvazione al Commissario straordinario, con particolare riferimento agli impianti di depurazione e di collettamento fogna-

rio. Si dettano al riguardo semplificazioni procedimentali, prevedendo la copertura degli interventi nel limite di 3 milioni di euro nel 2016, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 52 del decreto in esame.

L'articolo 28 interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione previsto dalla disposizione, il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Sono introdotte specifiche previsioni in materia di gestione dei materiali, nonché possibilità di deroga alla normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, deposito nei siti, aumenti di quantitativi e obblighi di comunicazione.

L'articolo 29 stabilisce una deroga, fino al 31 dicembre 2018, alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, fermo il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea.

Il capo IV (articoli da 30 a 36) reca disposizioni in materia di legalità e trasparenza.

L'articolo 30 istituisce una struttura di missione entro il Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione post-terremoto. Viene, inoltre, istituito, a supporto della predetta struttura, un gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. Lo stesso articolo 30 reca, altresì, disciplina dell'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita al fine di garantire che gli operatori economici che intendono partecipare agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Vengono, infine, introdotte specifiche disposizioni disciplinanti i contratti di ricostruzione, tra le quali: l'obbligo di apposizione, a pena di nullità, della clausola automatica di risoluzione; l'immodificabilità soggettiva del contraente; l'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010.

L'articolo 31 reca disposizioni in merito alla ricostruzione privata. In particolare, viene introdotto l'obbligo, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati, di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile. Ulteriori disposizioni fissano una serie di obblighi per gli operatori economici interessati ed individuano i casi in cui è possibile ricorrere al subappalto dei lavori.

L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere. Vi si prevede, a tal fine, che l'Autorità si avvalga di una apposita unità operativa speciale, la quale può operare fino al 31 dicembre 2018.

L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (ad esclusione di quelli di natura gestionale) adottati dal Com-

missario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.

L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dal Commissario straordinario. Al Commissario straordinario sono, altresì, demandate la fissazione degli importi dei contributi per le prestazioni tecniche, nonché l'adozione di disposizioni intese a evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi.

L'articolo 35 definisce gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di appalti pubblici connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame.

L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissariato straordinario di una serie di atti dallo stesso emessi.

Il titolo III (Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) comprende gli articoli da 37 a 43, articolati in due capi.

Il capo I (articoli da 37 a 41) reca misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.

L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego del volontariato di protezione civile.

L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.

L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tali fondi consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

L'articolo 41 stabilisce le condizioni alle quali beni mobili dello Stato impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici e già assegnati alle Regioni o agli Enti locali possono essere ceduti a questi ultimi a titolo definitivo e non oneroso.

Il capo II (articoli 42 e 43) reca misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

L'articolo 42 reca disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo al Capo del Dipartimento della Protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, il compito di determinare modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza.

L'articolo 43 fa salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti. Con provvedimenti del Commissario – anche a mezzo di ordinanza – si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi, cui provvede poi il Sindaco del Comune interessato.

Il titolo IV (Misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali) è costituito dagli articoli da 44 a 49, articolati in tre Capi.

Il capo I, recante misure per gli enti territoriali, è costituito dal solo articolo 44, il quale, disponendo in materia di contabilità e di bilancio, reca, tra l'altro, le seguenti disposizioni: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per i Comuni di cui all'allegato 1, nonché per le Province in cui questi ricadono; la sospensione per un periodo di sei mesi, con riferimento agli stessi Comuni, di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal Tuel; la sospensione, per il periodo 2017-2021, del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle Regioni.

Il capo II, recante misure per i lavoratori, è costituito dal solo articolo 45, il quale – con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori interessati dagli eventi sismici – introduce norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali e prevede alcuni ammortizzatori sociali specifici (per determinate categorie di soggetti).

Il capo III (articoli 46-49) reca disposizioni di sospensione di termini e misure in materia fiscale.

L'articolo 46 stabilisce, per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma, l'esclusione dall'applicazione di alcune norme del codice civile le quali prevedono determinati adempimenti e conseguenze in caso di perdite d'esercizio.

L'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.

L'articolo 48 prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2016, dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto. Si segnalano, in particolare: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere; la sospensione delle fatture relative alle utenze per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma; l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze

presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre. Inoltre, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile, a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017; gli stessi immobili sono esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini.

Il titolo V (Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali) comprende gli articoli da 50 a 53, articolati in due capi.

Il capo I (articoli 50 e 51) reca disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici.

L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato.

L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, utilizzando le risorse destinate dal decreto in materia di enti locali (decreto-legge n. 113 del 2016) all'assunzione di 400 vigili del fuoco, e destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia.

Il capo II è costituito dagli articoli 52 e 53, recanti, rispettivamente disposizioni finanziarie e clausola di entrata in vigore.

Ricorda altresì, anche per la sua personale esperienza in Umbria, come il Commissario straordinario abbia fin da subito operato in strettissimo raccordo con le Regioni.

Presenta infine un proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Recupero crediti insoluti P.A.
S. 2263
(Parere alla 6ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Ivan CATALANO (*Misto*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 6ª Commissione Fi-

nanze e Tesoro del Senato sul disegno di legge S. 2263, recante «Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione».

Il disegno di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 prevede che comuni, città metropolitane, province e loro associazioni, unioni e società partecipate possano affidare tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, in gestione a società di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

Il comma 2 stabilisce modalità e princìpi ai quali – oltre che alla disciplina di settore – è fatto obbligo di attenersi nell'affidamento delle obbligazioni pecuniarie a società di recupero dei crediti: le prestazioni rese dalle società di recupero dei crediti hanno natura esclusiva di servizio; i rapporti tra gli enti e le società di recupero dei crediti sono regolati da appositi contratti; il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente nelle casse degli enti impositori; le società di recupero dei crediti prestano adeguata garanzia a favore dell'ente a tutela del corretto svolgimento del servizio; l'ente locale committente colloca nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, che tenga conto della natura dei crediti, della loro anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

Il comma 3 prevede che gli enti affidatari possano addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a princìpi di trasparenza, di equità e di proporzionalità;

Il comma 4 dispone che la mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non possa in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero dei crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Aree industriali dismesse
S. 1836
(Parere alla 10ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla 10ª Commissione Indu-

stria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di legge S. 1836, recante «Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».

Il disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree, adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio. Le regioni procedono preliminarmente, d'intesa con i comuni, all'individuazione e riconoscimento delle aree medesime fra quelle di rilevanza regionale o nazionale soggette a diffuso o totale abbandono produttivo.

L'articolo 2 dispone che, ai fini dell'accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti regionali devono promuovere la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. I progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono essere adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nei suddetti progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Per la definizione e l'attuazione degli interventi dei progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree le Regioni possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Rileva in proposito che, trattandosi di stabilire il riparto tra le Regioni del fondo, dovrebbe essere prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, anziché il mero parere della stessa.

L'articolo 3 individua alcune previsioni che i progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono obbligatoriamente contemplare; si tratta degli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione; della destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e di servizi di interesse pubblico; della salvaguardia delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico; della presenza di

insediamenti produttivi, commerciali e turistici e dell'utilizzo di una quota degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale. Le risorse messe a disposizione dallo Stato sono prioritariamente destinate al cofinanziamento degli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

L'articolo 4 prevede agevolazioni per i soggetti proprietari di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, i quali hanno avviato interventi di ristrutturazione energetica ovvero di messa in sicurezza con spese a proprio carico.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 4).*

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,15.

ALLEGATO 1

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
(C. 4080 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 4080, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», collegato alla manovra di finanza pubblica 2015-2017, approvato dal Senato della Repubblica;

richiamato il proprio parere espresso in data 28 aprile 2016, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

il provvedimento reca una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, riconoscendo il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e detta i princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore;

nell'ambito delle politiche culturali lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

in differenti pronunce (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «le attività di sostegno degli spettacoli», tra le quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni (sentenza n. 285 del 2005). Le materie appena citate (sostegno agli spettacoli e attività cinematografiche) «non sono infatti scorporabili dalle «attività culturali» » di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi

possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo (sentenza n. 255 del 2004)» (sentenza n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente la riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;

nella citata sentenza n. 285 del 2005, la Corte riconosceva, d'altra parte, che, «dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (...), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche». Con riguardo ad una molteplicità di casi in cui il decreto legislativo n. 28 del 2004, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», rinviava a decreti ministeriali di attuazione, la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, così si esprimeva: «In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatorie»;

sulla base delle predette considerazioni la sentenza n. 285 del 2005 dichiarava l'illegittimità costituzionale, totale o parziale, di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2004, ritenute lesive delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni;

il provvedimento in esame abroga il suddetto decreto legislativo n. 28 del 2004, introducendo in materia una nuova disciplina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la coerenza della disciplina recata dal provvedimento in esame con la sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005.

ALLEGATO 2

DL 189/2016: Interventi urgenti sisma 24 agosto 2016
(S. 2567 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2567, recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

rilevato che le disposizioni di cui al decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia «protezione civile», ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

preso atto che:

le predette disposizioni disciplinano gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, il quale – come risulta dall'analisi tecnico-normativa – intende rappresentare una «figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio» coinvolti nelle attività di ricostruzione, delineata «in funzione programmatoria e di supporto alle autonomie territoriali»; i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto-legge;

gli interventi disposti, anche di carattere finanziario, sono volti alla ricostruzione dei beni danneggiati, al rilancio economico e produttivo dei territori colpiti dal sisma, alla tutela dell'ambiente, materia che – come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare in più occasioni – «si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la "protezione civile"» (sentenza n. 214 del 2005);

il decreto-legge provvede ad istituire alcuni organismi volti ad assicurare la collaborazione istituzionale e il coordinamento delle iniziative tra i diversi livelli di governo coinvolti nelle attività di ricostruzione: la Cabina di coordinamento della ricostruzione, «con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione» (art. 1, comma 5); il comitato istituzionale costituito in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico per la discussione

e condivisione delle scelte strategiche (art. 1, comma 6); gli Uffici speciali per la ricostruzione, anch'essi istituiti in ciascuna Regione interessata dall'evento sismico (art. 3); la Conferenza permanente, quale organo unico con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e le Commissioni paritetiche, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella pianificazione e nella gestione degli interventi (art. 16);

le ordinanze del Commissario straordinario sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della Cabina di coordinamento (art. 2, comma 2);

considerato altresì che:

l'articolo 22 prevede che il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori, a valere sulle risorse del bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017;

la materia «turismo» spetta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma);

secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in base al cd. principio dell' «attrazione in sussidiarietà», è consentito un intervento statale nella predetta materia purché sia proporzionato, assistito da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettoso del principio di leale collaborazione con le Regioni attraverso l'incisivo strumento rappresentato dall'intesa (sentenza n. 76/2009; nello stesso senso, sentenze n. 80/2012, n. 88/2007, n. 214/2006);

rilevato in fine che:

l'articolo 16, comma 2, dispone che la Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti, richiamando comunque l'applicabilità, per quanto non diversamente disposto e in quanto compatibili, delle disposizioni sulla conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

tra le disposizioni della legge n. 241 del 1990 assumono particolare rilievo quelle dell'articolo 14-*quinquies*, commi 2 e seguenti, che riconoscono alle Regioni il potere di proporre opposizione nel caso in cui il proprio rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

– all'articolo 22, comma 1, le parole: «sentite le Regioni interessate» siano sostituite dalle seguenti: «d'intesa con le Regioni interessate»;

e con la seguente osservazione:

– all'articolo 16, comma 2, che disciplina la Conferenza permanente, al fine di evitare incertezze in sede interpretativa, si valuti l'opportunità di richiamare specificamente le disposizioni sulla conferenza di servizi della legge n. 241 del 1990 applicabili, tra cui rivestono particolare rilievo quelle dell'articolo 14-*quinquies*, commi 2 e seguenti, che riconoscono alle Regioni il potere di proporre opposizione in caso di dissenso motivato.

ALLEGATO 3

Recupero crediti insoluti P.A.
(S. 2263)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2263, recante «Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione»;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame – concernenti la possibilità di affidamento delle attività di recupero dei crediti, da parte degli enti locali, alle società di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, di cui all'articolo 115, sesto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – appaiono riconducibili alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *l)*, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Aree industriali dismesse
(S. 1836)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1836, recante «Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse»;

rilevato che le disposizioni di cui al provvedimento in esame sono riconducibili alla materia «governo del territorio», ascritta, dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, presentando, altresì, intrecci con materie di competenza esclusiva dello Stato, come ad esempio la «tutela dell'ambiente», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. *s),* Cost.;

rilevato, altresì, che il provvedimento in esame reca l'istituzione di un Fondo per il cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse, adottati dalle Regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante appositi accordi di programma; i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 4, le parole: «sentita la Conferenza» siano sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono, per la Rai, la direttrice del TG2, Ida COLUCCI, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio FERRAGNI.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web*-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della direttrice del TG2, Ida Colucci
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ida COLUCCI, *direttrice del TG2*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Alberto AIROLA *(M5S)*, il deputato Maurizio LUPI *(AP)*, i senatori Maurizio GASPARRI *(FI-PdL XVII)* e Augusto MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*, il deputato Giorgio LAINATI *(SCCI-MAIE)*, la deputata Dalila NESCI *(M5S)*, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO *(PD)* e Fabio RAMPELLI *(FdI-AN)*, il senatore Francesco VERDUCCI *(PD)* e il deputato Michele ANZALDI *(PD)*.

Ida COLUCCI, *direttrice del TG2*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Colucci e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente,* comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 503/2435 al n. 505/2446, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato).*

La seduta termina alle ore 15,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 16,05.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 503/2435 al n. 505/2446)

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

prossimamente la Rai trasmetterà in prima serata su Rai 1 un varietà: «Le dieci cose più belle», il cui autore è il noto Walter Veltroni e il cui produttore esterno è la società Magnolia, fondata nel 2001 da Giorgio Gori, attuale sindaco Pd di Bergamo;

presumibilmente questa trasmissione verrà pubblicizzata in altre trasmissioni della tv generalista, come generalmente accade, anche con interviste e interventi dell'ideatore del progetto;

in questo caso, quindi, l'*ex* segretario del Pd, nonché *ex* sindaco di Roma, nonché vicepresidente del Consiglio durante il Governo Prodi, nonché *ex* parlamentare del Partito Comunista dal 1987, già dirigente della Federazione giovanile comunista, avrà a disposizione un pubblico che lo ascolterà in quanto autore ma lo identificherà come chiaro esponente politico;

se questo è inopportuno in qualunque momento in un paese democratico, durante la campagna referendaria che ci accingiamo a vivere è assolutamente sconveniente e lesivo della garanzia del pluralismo che dovrebbe essere alla base del servizio pubblico radiotelevisivo;

desta non poche perplessità la scelta (che potrebbe sembrare in qualche modo condizionata) della concessionaria del servizio pubblico di siglare un contratto con un autore esterno (benché ce ne siano molti alle dipendenze della Rai stipendiati anche attraverso il canone pagato dai cittadini) che in passato ha avuto incarichi politici di così grande rilevanza che hanno comportato inevitabilmente contatti diretti con i vertici della Rai e una partecipazione alle politiche aziendali e gestionali;

dalle informazioni in possesso dell'interrogante il costo di ogni puntata del varietà in questione sarà di 1.063.475 euro, per un totale superiore a 4 milioni di euro per sole 8 ore di messa in onda. Quindi, tutti i cittadini che pagano regolarmente il canone contribuiranno, senza possibilità di scelta, a finanziare un progetto di un autore esterno (esponente politico Pd) e di un produttore esterno (esponente politico Pd);

si chiede di sapere:

se le informazioni dell'interrogante circa il costo del varietà «Le dieci cose più belle» di Veltroni corrisponda al vero e perché non si sia privilegiata la possibilità di sfruttare le valide risorse interne alla Rai per un abbattimento radicale dei costi;

quale cifra sia stata pattuita fra la Rai e Veltroni come compenso per l'attività di autore del varietà;

se non si ravvisino elementi di condizionamento nella scelta di siglare un contratto con un autore esterno che ha avuto in passato incarichi politici di così grande rilevanza che lo hanno portato ad avere molti contatti con la Rai;

se si ritenga opportuno evitare qualunque tipo di partecipazione di Walter Veltroni alle trasmissioni della tv generalista per evitare, visto l'evidente doppio ruolo di autore ed esponente politico, che la pubblicità al varietà si trasformi in un messaggio subliminale di propaganda politica, particolarmente inopportuna in previsione del prossimo *referendum.*

(503/2435)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare – per una più completa disamina della questione – ai riscontri già forniti ad interrogazioni di analogo contenuto, si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come Walter Veltroni ormai da tempo sia impegnato in attività professionali nel campo della produzione autorale (realizzate attraverso libri, film, documentari, ecc., con operatori diversi dalla Rai).

La Rai ha ricevuto e valutato positivamente le proposte presentate da Walter Veltroni, proposte che in particolare sono state ritenute di interesse dai Direttori di Rai 1 e Rai Cultura in quanto coerenti con lo sviluppo editoriale dei relativi canali.

Per quanto concerne più specificamente il programma «Dieci cose» (progetto presentato dalla società di produzione Magnolia e di cui Veltroni è ideatore), si prevede che in ogni puntata ci siano due ospiti che si raccontano e vengono raccontati attraverso le dieci cose che più hanno caratterizzato e segnato la propria vita e che daranno lo spunto per proporre momenti di spettacolo, emozione e divertimento.

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

Nicola Porro, conduttore, *blogger* e giornalista italiano, già autore e presentatore del rotocalco televisivo Virus – in onda su Rai 2 dal 2013 al 2016 – è stato invitato da Corrado Augias, per lunedì 2 ottobre u.s., ad una trasmissione sui libri che tiene su Rai 3 per parlare del suo saggio «La disuguaglianza fa bene»;

la settimana precedente l'appuntamento, la segreteria di redazione del dott. Augias ha contattato Porro per concordare gli aspetti logistici inerenti la partecipazione del giornalista alla trasmissione che si sarebbe registrata in uno studio della sede Rai di Saxa Rubra;

giovedì 29 settembre u.s., la casa editrice che ha pubblicato il libro di Porro ha ricevuto, da parte della redazione del programma di Augias, la comunicazione della sospensione dell'intervista per circa un mese, motivandola con un vago riferimento a questioni di *par condicio* referendaria;

Porro firma una seguita rubrica sui *social network*, «Zuppa di Porro», nella quale ha più volte affermato la sua indipendenza come gior-

nalista e non ha lesinato critiche nei confronti dell'attuale vertice Rai e in particolare del direttore generale Campo Dall'Orto;

a giudizio dell'interrogante, la decisione presa dalla Rai, di posticipare l'intervista con il giornalista Nicola Porro a data da destinarsi è una scelta tanto sbagliata quanto scorretta perché la televisione di Stato – pagata con i soldi del contribuente – dovrebbe mantenere uno spirito pluralista nei confronti di qualsivoglia ospite, a maggior ragione in un periodo pre-elettorale;

si chiede di sapere:

quali motivazioni adducano Corrado Augias e la direttrice di Rai Tre, Daria Bignardi, in relazione alla mancata intervista a Porro;

se non si ravvisi un veto nei confronti del giornalista, conseguente anche alle opinioni espresse da Porro nei conforti dell'attuale direttore generale Rai;

quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per comprendere le reali ragioni del posticipato invito di Nicola Porro;

(504/2445)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

«Quante Storie» è un programma di Rai 3 che si occupa di libri attraverso i suoi autori, ma anche di altre forme d'arte; teatro, cinema, danza, fotografia, architettura, trovano spazio attraverso gli autori che, intervistati da Corrado Augias, si esprimono sulle loro opere appena realizzate. Interviste, incontri ravvicinati tra il conduttore e gli interpreti più significativi della cultura italiana e internazionale.

Le proposte di saggistica e narrativa, che costituiscono l'asse portante del programma, sono dirette non solo ad un pubblico esperto ma anche al telespettatore medio, con una specificità unica nel panorama della televisione generalista. L'intento infatti è quello di coniugare la cultura con la realtà concreta di tutti giorni, attraverso un linguaggio articolato e approfondito ma nello stesso tempo capace di assorbire le curiosità più elementari che arrivano dagli studenti in studio e dalle mail o dai tweet *degli spettatori.*

«Quante Storie» si propone di offrire con rigore e garbo strumenti utili alla lettura della complessità del mondo contemporaneo e della nostra società, nella loro eterogeneità, ricchezza e anche bellezza.

Per quanto attiene la concreta realizzazione del programma e cioè la scelta degli argomenti, dei libri e degli autori si deve inevitabilmente tenere conto di una serie complessa di elementi come la varietà e l'alternanza dei temi, il legame con l'attualità, il bilanciamento della visibilità delle diverse case editrici.

Riguardo lo specifico caso oggetto dell'interrogazione di cui sopra si ritiene opportuno mettere in evidenza come lo stesso debba essere contestualizzato in relazione al fatto che il giorno 29 settembre – data in cui è stato declinato l'invito a Porro – si collocava all'indomani dell'entrata in

vigore del regime di par condicio*; nella definizione della scaletta di «Quante Storie» è seguita, quindi, una necessaria e improvvisa revisione della programmazione che ha comportato evidentemente anche qualche piccolo disguido organizzativo. Successivamente, alla luce di quanto accaduto, nel porre le scuse a Porro è stata segnalata allo stesso l'intenzione di procedere alla riproposizione dell'intervista in questione, compatibilmente con lo sviluppo del programma.*

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

Antonio Campo Dall'Orto, Direttore Generale della Rai, ha firmato tra agosto e settembre 2016 alcuni bandi d'appalto del valore complessivo di 56 milioni di euro;

tra questi emerge uno maggiormente incisivo pari ad un importo di 22 milioni di euro;

quest'ultimo servirà, nei prossimi cinque anni, per implementare la sottotitolazione dei programmi per i non udenti, in seguito alle molteplici lamentale avanzate da questi ultimi utenti;

per i primi tre anni, a partire dal 2017, saranno stanziati 13 milioni di euro, mentre per i restanti due rimarranno a disposizione 8,8 milioni di euro;

l'obiettivo è quello di aumentare la sottotitolazione dal 70 all'85 per cento dei programmi delle reti generaliste, mentre rimarranno ancora scoperte Rai 5, Rai Movie, Rai Storia e Rai YoYo;

la decisione sarebbe improcrastinabile poiché i telespettatori con problemi di udito in Italia – conteggiati dall'ISTAT – sono 877.000 e questi hanno protestato con ogni mezzo a disposizione (Video, appelli nei *social network*, lettere aperte) contro le mancanze dei programmi Rai;

talune personalità del mondo non udente hanno preso parte alle succitate proteste: Ida Collu – dirigente dell'Ente nazionale sordi –, Giada Gerini – pallavolista della nazionale italiana sordi –, Denise Mioltello – non udente che si è lamentata dei disservizi della Rai –;

da notizie in possesso dell'interrogante, il disagio dei telespettatori summenzionati non riguarderebbe solamente le reti Rai, ma anche La 7 e Sky. Da un'analisi compiuta da taluni laureati del settore, le percentuali di funzionamento del servizio di sottotitolazioni sono le seguenti: Rai 30 per cento, La7 15 per cento e Sky 60 per cento;

a giudizio dell'interrogante, indipendentemente dalle scelte adottate da parte delle televisioni private, la Rai – emittente del servizio pubblico – ha l'obbligo di mettere al servizio della popolazione la sottotitolazione poiché la televisione di Stato, pagata con i soldi di tutti e, quindi, anche di coloro che hanno delle malformazioni uditive, ha l'obbligo di consentire anche a questi ultimi di poter comprendere i programmi televisivi;

si chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza sull'incremento

dei costi per l'Azienda Rai al fine di implementare al 100 per cento il servizio di sottotitolazione;

se ritenga inopportuno e discriminatorio il fatto che in realtà solo nel 30 per cento dei programmi della Rai sia prevista la sottotitolazione e se, alla luce del *referendum* Costituzionale del prossimo 4 dicembre, non intenda assumere iniziative volte a rendere i programmi di approfondimento politico–referendario fruibili anche ai non udenti, affinché possano anch'essi informarsi nel merito.

(505/2446)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare – per una più completa disamina della questione – ai riscontri già forniti ad interrogazioni di analogo contenuto, si informa di quanto segue.*

Per quanto concerne i profili di carattere meramente quantitativo, si riporta nella tabella seguente la dinamica del volume di ore sottotitolate per il quinquennio 2011-2015:

2011	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
11.650	***13.200***	***13.300***	***13.600***	***14.000***

In linea con quanto richiesto dal Contratto di Servizio, la quota di programmazione sottotitolata si è collocata oltre il valore del 70 per cento minimo previsto all'articolo 13; nel 2015 la quota in questione si è attestata oltre il 75 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra 6 e le 24.

La dinamica sopra sintetizzata sembrerebbe – nella sua «linearità» – adeguata a riflettere l'incremento nell'impegno della Rai sulla tematica della sottotitolazione.

Per completezza di informazione, si segnala che i valori sopra riportati non includono i sottotitoli in lingua inglese (che ammontano a circa 500 ore l'anno).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 8,55.

Seguito dell'audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, iniziata nella seduta del 19 ottobre 2016. La Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, è accompagnata dalla Vice Segretaria generale di Roma Capitale, Mariarosa Turchi e dall'Assessora alla sostenibilità ambientale, Paola Muraro.

Virginia RAGGI, *Sindaca di Roma Capitale,* risponde ai quesiti posti in occasione della precedente audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA *(SI-SEL),* Giulia SARTI *(M5S),* Marco DI LELLO *(Misto-M.PPA-Mod.)* e Francesco D'UVA *(M5S)* e il senatore Franco MIRABELLI *(PD),* ai quali risponde l'audita.

Interviene altresì, a più riprese, per fornire ulteriori contributi Paola MURARO, *Assessora alla sostenibilità ambientale.*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per il Ministero della Salute, il Sottosegretario di Stato, Vito DE FILIPPO, il direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, Massimo CASCIELLO, e il dirigente amministrativo dell'Ufficio legale, Giovanna ROMEO; per la Ragioneria generale dello Stato, il Ragioniere generale, Daniele FRANCO, la dirigente generale, Angela ADDUCE, e la dirigente IGESPES, Antonietta CAVALLO; per l'Agenzia per l'Italia Digitale, il direttore generale, Antonio SAMARITANI, la responsabile dell'area pubblica amministrazione, Maria Pia GIOVANNINI e il funzionario dell'area affari giuridici e contratti, Massimo MACCHIA.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di avvalersi della collaborazione esterna, a tempo parziale e a titolo gratuito, del geometra Antonio Piarulli.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo; del Ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco; del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Antonio Samaritani

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vito DE FILIPPO, *Sottosegretario di Stato alla Salute*, Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale,* e Daniele FRANCO, *Ragioniere generale dello Stato*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (*LNA*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Angela ADDUCE, *dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato,* Massimo CASCIELLO*, direttore generale della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della Salute,* Vito DE FILIPPO, *Sottosegretario di Stato alla Salute*, Maria Pia GIOVANNINI, *responsabile dell'area pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale* e Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale,* rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 26 ottobre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione di Alessandro Filippi, nella qualità di *ex* direttore generale di Ama SpA
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Alessandro Filippi, nella qualità di *ex* direttore generale di Ama SpA., che ringrazia della presenza.

Alessandro FILIPPI, ex *direttore generale di Ama SpA*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA *(Aut-PSI-MAIE)*, Laura PUPPATO *(PD)*, Paola NUGNES *(M5S)*, i deputati Stella BIANCHI *(PD)*, Miriam COMINELLI *(PD)*, Piergiorgio CARRESCIA *(PD)*, Stefano VIGNAROLI *(M5S)*, nonché Alessandro BRATTI, *presidente.*

Alessandro FILIPPI, ex *direttore generale di Ama SpA*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la missione in Sicilia, già prevista dal 13 al 14 novembre 2016, avrà luogo dal 13 al 15 novembre 2016. Nella medesima riunione è stato inoltre stabilito che una delegazione della Commissione effettui una missione nel Lazio il giorno 22 novembre 2016.

Comunica, inoltre, che nel corso della suddetta riunione è emerso un orientamento volto ad assicurare lo svolgimento di iniziative culturali all'interno di quei siti inquinati dove l'attività industriale ha caratterizzato la vita della comunità locale, lasciando però una pesante eredità sotto il profilo ambientale. La presidenza pertanto avvierà i contatti con le autorità nazionali e locali competenti in materia.

La Commissione prende atto.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, sempre nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata stabilita la desecretazione dei documenti consegnati dall'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Paola Muraro, nel corso dell'audizione del 5 settembre scorso.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria
242ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 15,10.

Audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (RIS)

Il Comitato procede all'audizione del Capo del II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Fabrizio SIMONCINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il vice presidente Giuseppe ESPOSITO *(AP (NCD-UDC))*, il senatore MARTON *(M5S)* e i deputati TOFALO *(M5S)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Mercoledì 26 ottobre 2016

Plenaria

52ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono il signor Tore Garau, Presidente di A.Fe.V.A. Sardegna Onlus, il dottor Vincenzo Scotto, Consigliere di A.Fe.V.A. Sardegna Onlus e il signor Mauro Vaccargiu, nonché i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Gerardo Corea, dottor Antonio Pepe e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre agli auditi che hanno la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Il signor Tore GARAU chiede alla Presidente di segretare l'audizione.

La PRESIDENTE sottopone quindi alla Commissione la proposta di segretare i lavori dell'odierna seduta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno.

Conviene la Commissione su tale proposta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'Associazione A.Fe.V.A. Sardegna Onlus, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto
(Audizione svolta)

La Commissione procede – in seduta segreta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno – all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione A.Fe.V.A. Sardegna Onlus, i quali svolgono una relazione su cui interviene, formulando domande e richieste di chiarimenti, la PRESIDENTE.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza della Presidente
FABBRI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

€ 10,20